

**MANUALE  
DELL'ALTO ADIGE**  
**CON LO STATUTO  
DI AUTONOMIA**

Manuale  
dell'Alto Adige  
con lo Statuto  
di autonomia



## Colophon

### Editore: Giunta provinciale di Bolzano

Agenzia di stampa e comunicazione  
Palazzo 1, piazza Silvius Magnago 1  
39100 Bolzano  
Telefono: 0471 412210

E-mail: [usp@provincia.bz.it](mailto:usp@provincia.bz.it)  
Sito web: [www.provincia.bz.it/news](http://www.provincia.bz.it/news)  
Responsabile: Marco Pappalardo  
Redazione: Thomas Ohnewein, Elisabeth Parteli, Carmen Kollmann

### Realizzazione:

Cooperativa Ex Libris  
Via Grappoli 23  
39100 Bolzano  
Telefono: 0471 050766  
E-mail: [info@exlibris.it](mailto:info@exlibris.it)  
Sito web: [www.exlibris.bz.it](http://www.exlibris.bz.it)  
Direzione e concetto: Lenz Koppelstätter  
Redazione: Matthias Mayr  
Traduzioni: Paolo Florio  
Art director: Philipp Aukenthaler / [www.hypemytimbus.com](http://www.hypemytimbus.com)  
Stampa: Dialog / [www.dialog.bz](http://www.dialog.bz)

Aggiornato al 28.05.2019

Il Manuale dell'Alto Adige è disponibile gratuitamente in forma cartacea presso l'Agenzia di stampa e comunicazione oppure scaricabile nella versione digitale dal sito [www.provincia.bz.it](http://www.provincia.bz.it). Per una migliore leggibilità si è rinunciato a declinare i termini nei due generi.



## Indice

<b>Introduzione</b>	7
La provincia di Bolzano	8
Cifre e fatti	8
Storia e popolazione	9
Geografia	10
Autonomia	11
<b>Stemma e gonfalone</b>	13
Lo stemma della Provincia di Bolzano	14
Il gonfalone della Provincia di Bolzano	15
<b>Storia dell'Alto Adige</b>	17
Un passato lungo 14.000 anni	18
L'Alto Adige dopo il 1918	31
<b>L'Accordo di Parigi</b>	63
L'accordo	64
Testi e interpretazione	65
dell'Accordo di Parigi	65
Il testo dell'Accordo di Parigi in lingua francese	66
Il testo dell'Accordo di Parigi in lingua inglese	68
<b>Costituzione della Repubblica Italiana</b>	71
Principi fondamentali	72
Diritti e doveri dei cittadini	74
Rapporti etico-sociali	77
Rapporti economici	78
Rapporti politici	81
Ordinamento della Repubblica	83
Il Presidente della Repubblica	89
Il Governo	91
La Magistratura	93
Le Regioni, le Province, i Comuni	97
Garanzie costituzionali	105
Disposizioni transitorie e finali	107

## Indice

<b>Lo Statuto di autonomia</b>	117
Decreto del Presidente della Repubblica	118
Costituzione della Regione “Trentino-Alto Adige” e delle Province di Trento e Bolzano	119
Organi della Regione e delle Province	130
Approvazione, promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali	141
Enti locali	143
Demanio e patrimonio della Regione e delle Province	144
Finanza della Regione e delle Province	145
Rapporti fra Stato, Regione e Provincia	154
Ruoli del personale di uffici statali in Provincia di Bolzano	155
Organi giurisdizionali	156
Controllo della Corte costituzionale	158
Uso della lingua tedesca e del ladino	159
Disposizioni finali e transitorie	160
<b>La Provincia Autonoma di Bolzano</b>	173
Il Consiglio provinciale	174
L'elezione del Consiglio provinciale	174
Elezioni del Consiglio provinciale del 21 ottobre 2018	175
Gruppi consiliari	177
Consiglio provinciale	178
Eletti in Consiglio provinciale per gruppi linguistici	185
La funzione legislativa	186
Le commissioni legislative	186
Le commissioni legislative del Consiglio provinciale di Bolzano	187
Funzioni di controllo e di indirizzo politico	189
L'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale	190
Gruppi consiliari	190
Il Collegio dei capigruppo	191
Presidente e Giunta provinciale	191
La Giunta provinciale dell'Alto Adige	191
Le competenze degli assessori provinciali	192
L'Amministrazione provinciale	194
Le competenze della Provincia	195
Norme d'attuazione	199

## Indice

<b>La Regione</b>	201
La Regione	202
Il Consiglio regionale	203
La Giunta regionale	206
I componenti della Giunta regionale	206
<b>Lo Stato</b>	209
Lo Stato	210
Elezioni politiche del 4 marzo 2018	211
Deputati 2018-2023	212
Senatori 2018-2023	213
<b>L'Alto Adige e l'Europa</b>	215
Elezioni europee del 26 maggio 2019	216
Comitato delle Regioni	217
Il GECT EuroRegione Tirolo-Alto Adige-Trentino	217
<b>Comuni e Comunità comprensoriali</b>	219
Comuni	220
Il Consiglio comunale e la Giunta comunale	221
Il sindaco	222
Il consorzio dei Comuni	222
I 116 comuni dell'Alto Adige	224
Comunità comprensoriali	250
Le sette Comunità comprensoriali	251
<b>L'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige</b>	255
L'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige	256
Gli organi dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige	256
<b>Gli enti dell'Alto Adige</b>	261
<b>Fonti iconografiche</b>	268

# Introduzione

## La provincia di Bolzano

La **Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige** è la provincia più settentrionale d'Italia e forma, assieme alla Provincia Autonoma di Trento, la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol. Dall'entrata in vigore del cosiddetto "Pacchetto", ossia l'insieme di misure del nuovo Statuto di autonomia (1972), l'Alto Adige gode di un'ampia forma di autogoverno e viene pertanto definito "Provincia Autonoma".



### Cifre e fatti

**Popolazione:** 531.178 (situazione al 31.12.18)

**Posizione:** al centro delle Alpi

**Capoluogo:** Bolzano (262 m s.l.m.)

**Altitudine media:** 1.744 metri

**Superficie:** 7.400 km<sup>2</sup>

**Superficie insediativa:** 6% (2,85% già insediata)

**Con vincolo paesaggistico:** 40%

**Confini:** Tirolo (A), Salisburghese (A), Grigioni (CH), Sondrio (Lombardia), Trentino, Belluno (Veneto)

**Bilancio annuo:** circa 5 miliardi di euro

**PIL pro capite (2017):** 42.300 euro

**Pernottamenti (2017/18):** 33.236.947

**Clima:** da mediterraneo ad alpino

**Giornate di sole/anno:** 300

### Storia e popolazione

L'attuale territorio altoatesino venne abitato da diverse popolazioni fin dalla preistoria, fece parte delle Province romane Raetia, Noricum e Venetia et Histria, in seguito fu invaso dalle popolazioni germaniche e soggetto a diverse dominazioni. Nel XIII secolo i conti di Tirolo divennero i signori della "terra tra le montagne" (Land im Gebirge), che da allora porta il loro nome. Nel XIV secolo il Tirolo divenne parte dell'impero asburgico e vi rimase fino al termine della prima guerra mondiale, quando la parte meridionale (nel 1919) fu assegnata all'Italia.

Secondo il censimento del 2011, gli abitanti dell'Alto Adige appartengono per il 69,41% al gruppo linguistico tedesco, per il 26,06% al gruppo linguistico italiano e per il 4,53% al gruppo linguistico ladino. Gli stranieri nel 2017 erano pari al 9,1% della popolazione.

Con un Prodotto Interno Lordo di 42.300 euro pro capite (2017), l'Alto Adige è una delle regioni più ricche d'Italia e d'Europa. I nove decimi delle tasse e imposte generate in Alto Adige rimangono in provincia, il restante decimo va all'erario; l'Alto Adige è pertanto un contribuente netto. Territorio a forte vocazione agricola in origine, oggi l'economia altoatesina si basa soprattutto su commercio e turismo.

## Geografia

Le principali vallate dell'Alto Adige sono la Valle dell'Adige, la Valle Isarco e la Val Pusteria, attraversate rispettivamente dai fiumi Adige, Isarco e Rienza. Due terzi del territorio altoatesino si trovano a quote superiori ai 1.500 metri, solo il 14% è al di sotto dei 1.000 metri. Ampie zone dell'Alto Adige sono alpeggi, con il picco rappresentato dai 57 chilometri quadrati dell'Alpe di Siusi. Le montagne altoatesine fanno parte di tredici gruppi montuosi delle Alpi Occidentali (alcuni si trovano interamente in Alto Adige come le Alpi Sarentine), tra cui le Alpi Venoste di Levante, Breonie di Ponente e Aurine, il gruppo del Venediger, il gruppo Ortles-Cevedale e le Dolomiti. Una parte delle Dolomiti nel 2009 è stata dichiarata dall'UNESCO patrimonio dell'umanità. I laghi più importanti dell'Alto Adige sono quelli di Caldaro, Monticolo, Carezza e Braies, ai quali si aggiungono numerosi laghetti di montagna come i laghi di Sopranes. Lo specchio d'acqua più grande, destinato alla produzione di energia elettrica, è il bacino artificiale di Resia (5,23 km<sup>2</sup>).

## Autonomia

Il primo Statuto di autonomia del 1948 fu considerato insoddisfacente da molti sudtirolesi poiché veniva introdotta un'autonomia su base regionale e il gruppo di lingua tedesca si ritrovò a essere una minoranza in Regione rappresentando un terzo circa della popolazione complessiva. L'attuazione delle norme autonomistiche procedette a rilento finché nel 1972, dopo tanti anni di trattative, entrò in vigore il secondo Statuto di autonomia. Da allora e fino al 1992 la maggior parte delle funzioni legislative venne trasferita alle due Province autonome che da quel momento – a differenza delle altre quindici regioni italiane a statuto ordinario e delle quattro a statuto speciale – godono di una autonomia speciale.

Tra le competenze che fanno capo allo Stato figurano le forze di polizia e la giustizia, la difesa e l'immigrazione. Le competenze primarie per le quali l'Alto Adige può legiferare riguardano, tra le altre, cultura, formazione professionale, ambito sociale, viabilità e trasporto pubblico, scuola materna, turismo, artigianato e industria, paesaggio ed edilizia abitativa. Tra le competenze secondarie, per le quali l'Alto Adige deve rispettare le leggi quadro statali ed emanare la disciplina di dettaglio, figurano scuola, sanità e sport.

Anche se è vero che nuove competenze vengono costantemente trasferite alla Provincia, le competenze territoriali devono essere continuamente difese contro le rivendicazioni del Governo centrale, com'è prassi in un sistema federale.

Stemma e  
gonfalone



## Lo stemma della Provincia di Bolzano



Ai sensi dell'articolo 3 del secondo Statuto di autonomia (DPR 670/1972), la Provincia di Bolzano possiede un proprio stemma. Il simbolo provinciale scelto all'unanimità dalla Giunta provinciale il 30 luglio 1982 è stato approvato con decreto del presidente della Repubblica il 21 marzo 1983. La descrizione araldica recita così: "D'argento all'aquila antica del Tirolo di rosso, rostrata e membrata d'oro, linguata di rosso con le ali caricate da sostegni d'oro". Si tratta dell'aquila tirolese risalente all'anno 1370, raffigurata sull'altare della cappella di Castel Tirolo.

### Cenni storici

Lo stemma del Tirolo rappresenta il blasone dei conti di Tirolo, la dinastia che arrivò in questo territorio intorno al 1150 e prese il proprio nome dall'omonima località sopra Merano, dove eresse il castello residenziale. I conti di Tirolo ampliarono sempre più il proprio dominio; tuttavia il ramo maschile si estinse già nel 1253 con la morte di Alberto III, al quale succedettero il genero Mainardo III conte di Gorizia (corrisponde a Mainardo I, conte di Tirolo-Gorizia). L'aquila rossa è presente nello stemma dei conti di Tirolo dal 1190 circa, come testimoniato dal sigillo di Alberto III (1190-1253). Il colore del rapace è invece citato nel poema "Cliperius Teutonicorum" (1242-1249) del canonico zurighese Konrad von Mure:

*"Fert aquilam Tyrolis clipeus prestante rubore  
Que nigri pedis alias albente colore."*

(Lo scudo bianco del Tirolo riporta un'aquila di un colore rosso sgargiante e gli artigli neri).

L'antico stemma della Regione tirolese "aquila rossa su fondo argentato (bianco)" inizia a essere raffigurato a colori dal XIII secolo in poi. La testimonianza più antica è l'affresco presente nella cappella di Castel Tirolo, realizzato tra il 1271 e il 1286.

Dopo il matrimonio della figlia di Alberto III, Adelaide, con Mainardo IV conte di Gorizia, lo stemma della prima dinastia passò ai conti di Tirolo-Gorizia e da quel momento non rappresentò più solo un blasone familiare ma anche l'insegna di un territorio: il Tirolo. Quando la contea tirolese passò sotto il dominio degli Asburgo (1363), l'aquila diventò l'animale araldico del territorio che si estendeva tra i fiumi Adige, Isarco e Inn. L'aquila tirolese è sempre presente nel grande stemma degli imperatori del Sacro Romano Impero e d'Austria.

Da allora lo stemma è rimasto sostanzialmente immutato, tranne alcune modifiche grafiche legate allo sviluppo stilistico dei tempi. Dal XIV secolo in poi diventò consuetudine colorare d'oro gli artigli e il rostro dell'aquila.

## Il gonfalone della Provincia di Bolzano



Ai sensi del nuovo Statuto di autonomia, la Provincia di Bolzano ha il diritto di avere, oltre a un proprio stemma, anche un gonfalone. L'attuale stendardo ottenne il via libera dagli organi competenti centrali nell'autunno del 1996, ossia tredici anni dopo l'approvazione dello stemma. L'approvazione definitiva è datata 22 novembre 1996, quando il presidente della Repubblica approvò con decreto la delibera espressa all'unanimità dalla Giunta provinciale il 7 ottobre dello stesso anno.

Il gonfalone è costituito dallo stemma provinciale (al centro) e dalle seguenti iscrizioni in oro: "Autonome Provinz Bozen-Südtirol" (sulla banda bianca), "Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige" (sulla banda rossa) e "Provinzia Autonoma de Bulsan Südtirol" (a cavallo tra la banda bianca e quella rossa). Le parti metalliche sono dorate, l'asta è avvolta di fasce in velluto nei colori del gonfalone e la punta della lancia contiene una raffigurazione filigranata dello stemma provinciale. I colori bianco e rosso dell'antica bandiera del Tirolo e del gonfalone dell'Alto Adige sono mutuati dai colori dell'antico stemma del Tirolo.

# Storia dell'Alto Adige

## Un passato lungo 14.000 anni

### 12000 a.C.

I ghiacciai della glaciazione Würm, che per oltre 100.000 anni hanno ricoperto le Alpi con uno spesso strato di ghiaccio, si ritirano e permettono il ripristino di flora e fauna. Ben presto, nel territorio che dall'Alto Medioevo in poi sarà chiamato Tirolo, appaiono le prime tracce di vita umana. Alcuni reperti ritrovati sull'Alpe di Siusi vanno dall'ultimo periodo dell'Età della pietra (Neolitico) al XII millennio prima dell'era cristiana.

### 8000 a.C.

Nelle zone di fondovalle nei pressi di Salorno, Bolzano e Bressanone sono stati ritrovati, sotto alcune sporgenze rocciose, diversi manufatti in selce riconducibili a bivacchi di cacciatori preistorici. Questi reperti archeologici usati dalle popolazioni del nostro territorio vengono fatti risalire all'VIII millennio avanti Cristo.

### 5300 a.C.

Alla fine dell'estate 1991 sul ghiacciaio del Similaun, sul Gioigo di Tisa al confine tra Italia e Austria, viene ritrovato "Ötzi", la celeberrima mummia dei ghiacci: è la prova che già 5.300 anni fa l'uomo si era spinto sui valichi alpini più elevati.

### 5000 a.C.

Vengono invece fatte risalire al 5000 avanti Cristo le prime tracce di insediamento stabile nella nostra provincia di popolazioni dedite all'agricoltura e alla pastorizia.

### 1800-1300 a.C.

Nell'antica e media Età del bronzo (1800-1300 a.C.) si hanno tracce di numerosi insediamenti nelle vallate sia principali che secondarie. I popoli dell'epoca prediligono terrazzamenti esposti al sole, mentre in periodi di guerra scelgono luoghi impervi o comunque difficilmente accessibili, come ad esempio le cime delle montagne. Alla fine dell'Età del bronzo arriva nella nostra provincia, presumibilmente dal vicino Trentino, la cosiddetta "cultura di Luco-Meluno" che in seguito si espanderà nel versante meridionale delle Alpi; in Alto Adige caratterizzerà in particolare la zona tra Bolzano e Merano.

### V e IV secolo a.C.

Il processo di celtizzazione del V e IV secolo avanti Cristo, ossia la

calata dei Galli nell'Italia centrale, non lascia praticamente tracce in Alto Adige, anche se le popolazioni indigene sembrano aver mutuato dai Celti nuovi tipi di armi e nuovi ornamenti. Dalle forme delle terrecotte e dai monili in bronzo si presume che la cultura di Luco-Meluno si sia estesa verso nord, dando vita nella successiva epoca romana alla cultura retica della seconda Età del ferro.

### 15 a.C.

Quindici anni prima della nascita di Cristo, dopo la vittoriosa campagna militare del condottiero romano Druso, la parte settentrionale del nostro territorio viene annessa all'impero romano. Alcuni reperti dimostrano però che contatti con i Romani ci sono già stati.

### IV e V secolo d.C.

Nel IV e V secolo d.C. la romanizzazione della provincia romana di Raetia può ritenersi pressoché conclusa, benché vengano ancora individuate tracce significative di antiche tradizioni autoctone. Durante l'occupazione romana vedono la luce le prime direttrici stradali nelle vallate principali. Dal punto di vista amministrativo il territorio dell'odierno Alto Adige è suddiviso in tre province: Raetia, Noricum e Venetia et Histria.

### 568

Dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente, gli Ostrogoti si insediano anche nel nostro territorio. Nella prima metà del VI secolo arrivano i Franchi, a loro volta temporaneamente ricacciati, dal 568 in poi, dai Longobardi che dalla pianura padana stanno avanzando verso nord. Nel 590 si registra una nuova invasione dei Franchi. Intorno al 600 si hanno invece notizie di scontri tra gli eserciti baiuvari e longobardi, conclusi con il predominio dei bavaresi oltre la conca di Bolzano e dei Longobardi nella parte meridionale dell'Alto Adige e sulla sponda destra dell'Adige fino a Lana.

Tra il 590 e il 610 nella parte orientale della Regione tra Baiuvari e Slavi è battaglia. Un secolo e mezzo più tardi (769), l'ultimo duca baiuvaro Tassilo III erige il monastero di San Candido nelle vicinanze dello spartiacque di Dobbiaco con lo scopo di cristianizzare le popolazioni slave.

### 778

Dopo aver sottomesso nel 774 il regno dei Longobardi, Carlo Magno mette fine (778) anche alle tendenze separatiste dei bavaresi cosicché l'intero territorio che più tardi si chiamerà Tirolo risulta sotto il suo dominio. I territori a sud di Bolzano e Merano e la diocesi di

Trento appartengono al regno italico, mentre la zona settentrionale con l'originario ducato baiuvaro al regno dei Franchi. In base all'organizzazione amministrativa dell'impero carolingio anche la nostra Regione viene suddivisa in distretti (Gau) e contee, come testimonia ancora oggi il nome tedesco della Val Venosta: Vinschgau.

#### 1004

Quando negli anni 1004 e 1027 i sovrani dell'impero germanico concedono in feudo al vescovo di Trento il territorio di Trento, la contea di Bolzano e la Val Venosta, e al vescovo di Bressanone la Valle Isarco e la Valle dell'Inn, in un primo tempo sembra che le due contee vescovili possano spartirsi a lungo il potere sul territorio destinato a diventare l'odierno Alto Adige. Gli interessi individuali delle aristocrazie locali portano invece a uno spostamento degli equilibri di potere.

#### XII secolo

Poiché l'esercizio personale del potere temporale è inconciliabile con l'ufficio spirituale del vescovo, i vescovi cedono il potere comitale e i diritti di "avvocazia" (la protezione sui beni ecclesiastici) a potenti della nobiltà laica. Nel caso dell'Alto Adige odierno si tratta dei conti di Morit-Greifenstein che a metà del XII secolo ricevono in feudo dal vescovo di Trento la contea di Bolzano nonché l'avvocazia del vescovado di Bressanone. Nello stesso periodo i conti di Appiano esercitano il loro potere sull'omonima contea che si estende sulla sponda destra dell'Adige, da Lana fino alla confluenza con il Noce nel Trentino settentrionale. In Val Venosta sono i conti di Tirolo a esercitare, dalla metà del 1300, la funzione di amministratori della contea vescovile trentina.

#### 1165

Poco dopo l'estinzione dei conti di Morit-Greifenstein (1165), i conti di Tirolo estendono il loro dominio alla contea di Bolzano e ottengono, intorno al 1200, la potestà sul vescovado di Trento. Successivamente, nel corso del XIII secolo, si insediano anche nel vescovado di Bressanone sostituendosi, nel dominio, ai potenti conti di Andechs che dal 1170 detengono la contea e la potestà di protezione sui beni ecclesiastici. Nel 1180 gli Andechs diventano duchi ma nel 1209 la corte suprema dell'impero li riconosce colpevoli di aver partecipato all'assassinio di re Filippo e toglie loro i poteri e il feudo di Bressanone. Alberto III di Tirolo ne approfitta per insediarsi a Bressanone e assumere l'avvocazia dell'intera Valle Isarco, che manterrà anche dopo la pressoché immediata riabilitazione degli Andechs.

Quando nel 1248 si spegne senza eredi l'ultimo esponente della dinastia Andechs, Alberto III di Tirolo rivendica e ottiene i territori della Valle dell'Inn e della Pusteria. Nel 1253 muoiono il conte Ulrico d'Appiano-Ultimo e, subito dopo, i suoi cugini di Appiano. E poiché anche stavolta Alberto di Tirolo riesce a far valere i propri diritti, il vescovo trentino Egno gli concede in feudo la contea di Appiano nella Valle dell'Adige.

*In questo modo il conte Alberto di Tirolo riunisce nelle sue mani le contee di Trento e di Bressanone e l'avvocazia di questi due vescovadi, ottenendo il dominio assoluto su questo ampio territorio. Per questa ragione gli anni tra il 1248 e il 1253 vengono indicati come il periodo della nascita del Tirolo. Da questo momento nei documenti troviamo la denominazione "dominio dei conti di Tirolo" o "Contea di Tirolo" al posto dell'antica definizione di "Land in Gebirge" che indicava genericamente la posizione del territorio in mezzo alle montagne.*

#### 1253

Il conte Alberto III di Tirolo muore nel 1253 senza discendenti maschi. Nel 1254 i suoi generi Gebhard von Hirschberg e Mainardo III di Gorizia si spartiscono l'eredità: a Gebhard vanno la Valle dell'Inn e l'Alta Valle Isarco fino all'odierna Fortezza, a Mainardo la Valle dell'Adige, la Valle Isarco e la Val Pusteria.

La divisione sembra pregiudicare il futuro della grande opera di Alberto III ma ci pensa suo nipote Mainardo II di Tirolo – politico intelligente e ambizioso, freddo calcolatore dotato di grandi capacità strategiche – a completare la sua opera. Dopo la morte precoce del padre Mainardo III di Gorizia, in un primo periodo i fratelli Mainardo II e Alberto III di Tirolo regnano insieme, finché nel 1271 si dividono l'eredità: Alberto ottiene il territorio d'origine di Gorizia e la Val Pusteria dalla chiusa di Rio Pusteria in poi, a Mainardo vanno le zone occidentali della contea. (immagine a p. 56)

#### 1271-1295

Mainardo compra da suo zio Gebhard von Hirschberg i territori della Valle dell'Inn e successivamente cerca di rafforzare la sua posizione in Tirolo sfruttando il periodo di interregno (periodo senza imperatore di Germania). Quindi passa a togliere potere ai vescovi, dei quali si era assunto la protezione, togliendo loro castello dopo castello e giurisdizione dopo giurisdizione, fino a rimanere il dominatore indiscusso di tutto il territorio compreso tra Inn, Adige e Isarco. Gli aristocratici locali che si oppongono alle sue intenzioni vengono costretti a cedergli i loro possedimenti. Al suo servizio assume per-

sone valide e devote, scegliendole tra i ceti minori. Riesce a creare un'amministrazione esemplare per quei tempi in Europa e promuove, concedendo privilegi di protezione, il già fiorente traffico commerciale tra l'Italia e la Germania. Un diritto territoriale generale regola la vita quotidiana all'interno della contea e protegge i sudditi da attacchi esterni. Il Tirolo diventa ricco e rispettato.

*Con Mainardo II si conclude l'espansione territoriale del Tirolo. Nel 1307 i suoi figli giungono a un accordo con i vescovi di Bressanone e di Trento. Da allora ai due vescovi rimane un territorio molto ridotto che detengono in qualità di principi indipendenti ma questi stessi territori sono legati per contratto al potente vicino e soggetti al diritto alla difesa e alla riscossione delle imposte da parte dei principi di Tirolo.*

#### XIV secolo

Tra il 1300 e il 1500 la contea tirolese annette alcuni piccoli territori: nel 1315 ad esempio Enrico, il figlio più giovane di Mainardo II, acquista la giurisdizione di Tures in Val Pusteria, nel 1373 si aggiunge la signoria di Primolano e nel 1412 le giurisdizioni di Ivano e Telvana in Valsugana.

#### 1335

Quando nel 1335 si spegne l'ultimo rampollo di Mainardo II, il Tirolo diventa oggetto di divisione tra l'imperatore Ludovico IV il Bavaro, della casa Wittelsbach, e i duchi d'Austria. L'accordo – la parte settentrionale ai Bavaresi e quella meridionale agli Asburgo – non va a buon fine. L'unità del Tirolo viene salvata dalla veemente opposizione dei rappresentanti regionali che si battono per la loro legittima sovrana Margarete Maultasch, nipote di Mainardo II.

In accordo con i rappresentanti della regione, Margarete Maultasch caccia il primo marito Giovanni di Boemia e sposa Ludovico di Brandeburgo, figlio dell'imperatore. Quest'ultimo nel 1342 concede ai rappresentanti della Regione (i cosiddetti "Landstände") un decreto che, per l'epoca, fece scalpore per le rilevanti concessioni. Questa antica Carta delle libertà del Tirolo – approvata anche dall'imperatore – riguarda città, paesi e mercati, tutta la gente nobile e borghese, ricca o povera della contea tirolese, e prevede un diritto di partecipazione della popolazione alla gestione delle imposte, alla legislazione e al governo. (immagine a p. 56)

#### 1361

Nel 1361 muore il consorte di Margarete, Ludovico, e poco dopo anche il loro figlio Mainardo III. I Wittelsbach e gli Asburgo avanzano

immediatamente delle pretese sul Tirolo e a spuntarla è Rodolfo IV d'Asburgo, duca d'Austria. Già nel gennaio del 1363, in accordo con i suoi rappresentanti regionali, Margarete gli cede il comando. I Bavaresi non ci stanno e attaccano il Tirolo ma Rodolfo li respinge con l'aiuto delle truppe locali.

*L'unione del Tirolo con gli Asburgo, uno dei più potenti casati della Germania meridionale, apre prospettive completamente nuove. Per l'Austria significa avere un collegamento con gli antichi possedimenti asburgici nella Germania sud-occidentale e il completo controllo dei valichi alpini tra l'Italia e la Germania, con il conseguente controllo del commercio tra i due Paesi. Per il Tirolo rappresenta una prestigiosa valorizzazione, in quanto la sua indipendenza viene favorita tanto da farlo divenire ben presto uno Stato indipendente della casata asburgica, a cui vengono aggiunti i territori pedemontani del sud-ovest della Germania. D'altra parte tuttavia, l'annessione dei possedimenti asburgici nei pressi del lago di Costanza porta a una inimicizia con la Svizzera che anelava invece alla libertà. Le guerre intraprese contro gli Svizzeri si concludono con perdite territoriali e due pesanti sconfitte: Sempach nel 1386 e la battaglia della Calva presso Glorenza nel 1499.*

#### XV secolo

Nel XV secolo il Tirolo è interessato da un forte sviluppo sociale ed economico. Il commercio di transito vive il suo massimo splendore, l'estrazione dei minerali di ferro, sino ad allora quasi insignificante, conosce improvvisamente un vero e proprio boom, la servitù della gleba scompare quasi del tutto per lasciare spazio a una classe sociale di liberi contadini tirolesi. A sostegno dei contadini il signore del Tirolo emana nel 1404 una legge che migliora il diritto sulle locazioni e sottopone alla giurisdizione del tribunale principesco tutte le controversie tra proprietari terrieri e locatori.

#### 1415

All'inizio del suo governo il duca Federico IV si schiera al fianco dell'antipapa Giovanni XXIII (1415), entra in conflitto con l'imperatore del Sacro Romano Impero Sigismondo e viene punito con la messa al bando. I nobili regionali approfittano della debolezza del duca e si ribellano.

Una prima rivolta della nobiltà locale, guidata da Enrico di Rotenburg, viene sedata da Federico già nel 1411. Anche la seconda sommossa viene stroncata dal duca, stavolta con l'aiuto dei contadini e della borghesia. I nobili si arrendono definitivamente solo quando nel 1426 cade la principale roccaforte degli Starkenberger

(Castel Greifenstein sopra Terlano) e, nel 1427, si arrendono anche altre potenti famiglie aristocratiche. Durante queste lotte Oswald von Wolkenstein e suo fratello Michael si schierano al fianco degli oppositori del principe e ricoprono un importante ruolo di collegamento con l'imperatore Sigismondo che almeno moralmente sostiene la nobiltà ribelle.

#### 1420 circa

Per ragioni legate all'amministrazione e ai traffici commerciali, intorno al 1420 la capitale del Tirolo e la residenza vengono spostate da Merano a Innsbruck.

#### 1446

I "Landstände" (rappresentanti della regione), che dal XV secolo comprendono anche i contadini, avevano conquistato già nel secolo precedente alcuni importanti diritti e nel corso del 1400 reclamano un ruolo ancora maggiore. Nel 1446 costringono re Federico III a rinunciare alla tutela su Sigismondo, figlio di Federico IV. Questo atteggiamento determinato e coraggioso rafforza ulteriormente la posizione degli "Stände" nei confronti del re.

#### 1453-1464

La controversia tra il vescovo di Bressanone, cardinale Cusano, e il duca Sigismondo, scatenata dal rifiuto delle riforme da parte delle suore del convento pusterese di Sonnenburg a San Lorenzo di Sebato, diviene sempre più una questione di sovranità territoriale. Alla fine a spuntarla sarà il reggente del Tirolo.

#### 1477

Nel 1477 l'arciduca Sigismondo trasferisce la zecca da Merano a Hall in Tirol che da questo momento – grazie anche ai cospicui guadagni derivati dall'estrazione e dalla vendita del sale – diventa uno dei più importanti centri commerciali dell'arco alpino.

#### 1490

Nel 1490 l'arciduca Sigismondo, che non ha figli, cede la contea del Tirolo e le regioni pedemontane al suo parente più prossimo, quel Massimiliano che al pari di suo padre Federico III diventerà imperatore di Germania. Sotto la sua reggenza, il Tirolo, e in particolare la capitale Innsbruck, diventa il centro della politica europea grazie anche ai frequenti soggiorni dell'imperatore nella Regione tirolese.

#### 1500

Massimiliano espande notevolmente il Tirolo. Nel 1500 eredita dagli estinti conti di Gorizia la Val Pusteria dalla chiusa di Rio Pusteria fino al confine orientale di Lienz. Nel 1504 acquisisce a nord-est le importanti giurisdizioni di Rattenberg, Kitzbühel e Kufstein, a sud al termine della guerra con Venezia (1509-1516) ottiene Ampezzo, Rovereto, Ala, Avio e Brentonico.

*Il decreto del 1511 ("Landlibell") regola l'arruolamento in caso di guerra e definisce la ripartizione dei relativi costi (imposte). Questa legge stabilisce fra l'altro che, in caso di una guerra che riguardi il territorio tirolese, il principe debba ottenere il consenso dei rappresentanti regionali e che le truppe regionali vengano impiegate solamente per la difesa della loro regione. Questo documento rappresenta la base di tutte le successive disposizioni in materia di difesa territoriale.*

#### 1525

Dopo la morte dell'imperatore Massimiliano (1519), la situazione in Tirolo peggiora a causa di un susseguirsi di incisivi eventi: le prediche di Martin Lutero e dei suoi seguaci con le conseguenti insicurezze religiose, i disordini e le incertezze della giustizia in Germania, le trasformazioni sociali ed economiche, i cattivi raccolti e le calamità naturali. Tutto questo provoca frequenti malumori e piccole ribellioni. Tra i rivoltosi si fa notare Peter Passler che si ribella alle autorità di Bressanone per poi finire incarcerato in Val Pusteria. La sua liberazione, il 9 maggio 1525, scatena un'insurrezione con saccheggio di conventi e occupazione di castelli. Le trattative per la cessazione delle ostilità culminano in giugno con l'assemblea regionale di Innsbruck, nella quale i sessantaquattro articoli già approvati a maggio a Merano vengono portati a novantasei e costituiranno – in forma assai attenuata – la base per il primo ordinamento regionale del Tirolo stampato nel 1526.

Michael Gaismair proviene da una famiglia benestante originaria di Ceves presso Vipiteno. La sua intensa attività presso le amministrazioni pubbliche gli permette di acquisire importanti conoscenze e così, allo scoppiare della sommossa, viene chiamato alla guida dei rivoltosi. Nel suo ordinamento regionale promuove la nascita di uno Stato contadino del Tirolo, senza privilegi per la nobiltà e il clero e senza città fortificate. Il documento prevede un'unica zona artigianale a Trento, il divieto di commercio – in particolare ai mercanti stranieri – e la statalizzazione delle miniere. Durante il suo esilio in Svizzera conosce Ulrich Zwingli e poi, facen-

do tappa a Salisburgo, si reca a Venezia dove, in qualità di benemerito condottiero della Repubblica di Venezia, gli viene assegnato un podere presso Padova. Qui lavora alla stesura di un piano per una rivoluzione in Tirolo ma viene assassinato nel 1532.

Sedata la rivolta contadina, il regolamento regionale del 1526 viene rielaborato e ristampato nel 1532. Il nuovo documento conferisce ancora più potere al principe e abolisce quasi completamente le concessioni elargite sei anni prima.

*La guerra di religione che caratterizza il XVI secolo ha ripercussioni solo marginali in Tirolo, dove la fede cattolica non viene messa mai seriamente in discussione. Tuttavia gli anabattisti fanno parecchi proseliti, tanto che verso la fine del secondo decennio il governo di Innsbruck li perseguita con tutti i mezzi a sua disposizione. Se non abiurano, i membri di questa setta religiosa vengono giustiziati e bruciati. Un destino che colpisce anche il predicatore pusterese Jakob Hutter di San Lorenzo di Sebato, mandato al rogo nel 1536 a Innsbruck.*

*Hutter è uno dei più autorevoli esponenti degli anabattisti, molti dei quali fuggono in Moravia dove la loro comunità rimane per due secoli sotto la protezione del signore locale. Quando nel 1622 questa protezione viene meno, gli anabattisti attraversano la Carinzia e si spostano in Russia meridionale, da dove nel XIX secolo emigrano in America settentrionale. Qui ancora oggi esiste una comunità di hutteriti che parla un antico dialetto tirolese e tiene vive le antiche tradizioni.*

La suddivisione del potere tra Carlo V e suo fratello Ferdinando I (1522) e l'ascesa dell'Austria a grande potenza, attraverso la conquista di Ungheria e Boemia (1526), collocano il Tirolo in una nuova posizione geopolitica: se sotto Massimiliano si trovava in posizione centrale, adesso la Regione tirolese è praticamente ai margini dell'impero.

### **1545-1563**

Dal 1545 al 1563 ha luogo il Concilio di Trento che, pur non riuscendo a ristabilire l'unità di fede, elabora quelle linee fondamentali di condotta del cattolicesimo considerate valide sino ai giorni nostri. Già prima dell'inizio del Concilio, ma soprattutto dopo e grazie all'ausilio del principe, in Tirolo ha luogo un profondo rinnovamento religioso ed ecclesiale che, in relazione con la missione popolare esercitata dai gesuiti all'inizio del XVIII secolo, porta a una tale interiorizzazione religiosa tanto da far parlare del Tirolo come di una terra "santa".

### **XVII secolo**

In Alta Val Venosta l'antica lingua retoromanza sta progressivamente sparendo fino a essere sostituita dal tedesco.

### **1635**

Estrazione del sale a parte, le miniere perdono rapidamente importanza a causa dei ricchi ritrovamenti di oro e argento nel Nuovo Mondo. Il commercio fra Italia e Austria risente della concorrenza dei nuovi centri commerciali della costa atlantica, anche se rimane comunque un buon commercio di transito. Le fiere di Bolzano in particolare traggono vantaggio dal privilegio emanato nel 1635 dalla contessa del Tirolo Claudia de' Medici che concede loro un magistrato mercantile e un tribunale speciale italo-tedesco per risolvere le questioni commerciali.

### **1665**

La corte principesca di Innsbruck viene abbandonata, poiché la reggenza della contea – dopo l'estinzione del ramo tirolese degli Asburgo – è passata direttamente alla linea imperiale principale.

### **1669**

A Innsbruck viene fondata l'Università regionale del Tirolo.

### **1703**

La guerra di successione in Spagna interessa anche il territorio tirolese ma in questa occasione l'organizzazione difensiva del territorio si dimostra efficiente. Un attacco dei principi bavaresi, passato alla storia come la "smargiassata bavarese" ("Bayerischer Rummel"), viene respinto dalle truppe locali sul ponte di Pontlatz (vicino Landeck) facendo registrare fortissime perdite all'esercito bavarese.

### **1720**

La "Prammatica Sanzione" del 1713, riconosciuta nel 1720 dalle rappresentanze regionali, sottrae al Tirolo diversi privilegi. I principi in essa contenuti creano un legame molto più stretto tra Tirolo e monarchia e aboliscono il principato. Da questo momento esiste un unico sovrano per tutti i territori austriaci e viene stabilito il principio dell'indivisibilità della monarchia.

### **1740-1780**

La riforma amministrativa dello Stato portata avanti da Maria Teresa (1740-1780) crea in Tirolo un "Gubernium" (governo provinciale) che nelle sue azioni dipende dalle disposizioni impartite dagli organi

centrali viennesi. A differenza dei principi del passato, Maria Teresa non conferma le vecchie libertà godute e non accetta la professione di vassallaggio da parte delle rappresentanze regionali. Ciò rappresenta una forte contrazione delle libertà e dell'autonomia godute dal Tirolo. Ciononostante l'imperatrice riesce a conquistarsi le simpatie dei tirolesi grazie alle riforme intraprese in altri campi (diritto, economia, cultura) che dimostrano la sua sensibilità verso i bisogni della gente.

### 1780-1790

Le riforme radicali che Giuseppe II (1780-1790) attua in nome dello spirito illuministico, riscuotono pochi consensi in Tirolo. Il mancato rispetto delle antiche libertà, la cancellazione delle rappresentanze regionali e soprattutto le sue intromissioni nelle consuetudini religiose del popolo – tra cui la sospensione dei monasteri, la chiusura di chiese e l'“editto di tolleranza” che estendeva la libertà di religione – suscitano una forte opposizione in Tirolo.

### 1790-1792

Alla scomparsa precoce di Giuseppe II e sotto l'influsso della rivoluzione francese, suo fratello Leopoldo II (1790-1792) convoca rapidamente un'assemblea regionale. Composta in prevalenza da forze conservatrici, essa punta a ripristinare le condizioni anteriori al 1740. Leopoldo II conferma gli antichi diritti e libertà, sospende l'obbligo di leva introdotto dal fratello, ripristina l'antico sistema di difesa del territorio e promette di consultare le rappresentanze regionali prima dell'emanazione di nuove leggi, conservandosi peraltro il diritto di legiferare. Il vecchio sistema di difesa ha ben presto l'occasione di dimostrare la propria efficienza: insieme all'esercito austriaco guidato dal generale Laudon, nel 1797 le truppe tirolesi respingono il tentativo di invasione dei Francesi.

### 1803

Nell'ambito del processo di secolarizzazione, i territori governati dai vescovi di Trento e Bressanone vengono definitivamente annessi alla contea del Tirolo e i vescovi perdono tutti i diritti temporali.

### 1805

Con la Pace di Presburgo del 1805, che sancisce la fine delle guerre napoleoniche, l'Austria perde il Tirolo. Quando nel 1807 la Baviera incorpora nel sistema centralistico bavarese il nuovo territorio senza alcun rispetto per le sue tradizioni liberali e cancellando di fatto il nome “Tirolo” dalla geografia politica, tra i Tirolesi – già esasperati a

causa delle riforme illuministiche e anticlericali attuate dai bavaresi – serpeggia quell'agitazione che sfocerà nella sommossa del 1809.

### 1809

L'obbligo di leva introdotto dal governo bavarese induce parecchi giovani tirolesi a darsi alla macchia sulle montagne. Quando nel 1809 l'Austria decide di intraprendere una nuova guerra contro Napoleone, una sommossa popolare pervade l'intero territorio tirolese. Guidati da Andreas Hofer, oste e commerciante di bestiame della Val Passiria, i contadini tirolesi – malgrado lo scarso supporto delle truppe regolari austriache – ottengono importanti successi contro le truppe franco-bavaresi. Nelle battaglie sul Bergisel (12 aprile, 25 e 29 maggio, 13 agosto) gli Schützen del Tirolo liberano per tre volte la capitale dall'occupazione nemica. L'Austria però incassa alcune pesanti sconfitte e in ottobre stipula con la Francia la pace di Schönbrunn che allontana le possibilità di un ritorno della Regione tirolese all'Austria.

Sottovalutando la pericolosità della situazione, i Tirolesi non capiscono che organizzare da soli un'ulteriore resistenza contro l'esercito napoleonico è una follia. Le truppe napoleoniche, formate da 50.000 uomini in parte francesi e in parte bavaresi e guidate da generali transalpini, atтанagliano il Tirolo da nord e da sud. Nonostante un'amnistia estesa a tutti i partecipanti alle precedenti sommosse, emanata il 25 ottobre a Innsbruck dal viceré d'Italia, il 1° novembre ha luogo l'ultima battaglia sul Bergisel che si conclude con la sconfitta dei Tirolesi.

Mal consigliato dagli amici più intimi e personalmente indeciso, Andreas Hofer non rinuncia ancora alla causa. Gli ultimi tentativi di resistenza, che ottengono qualche successo a carattere locale, si protraggono fino in dicembre. Andreas Hofer è costretto a fuggire e nascondersi tra le malghe della Val Passiria, viene tradito per poi essere giustiziato a Mantova il 20 febbraio 1810. (immagine a p. 57)

*La sollevazione del Tirolo, dopo le consistenti perdite e la fucilazione del suo condottiero e di alcuni dei suoi più valorosi sostenitori, si conclude senza risultati immediati. L'impressione suscitata dalla popolazione tirolese nell'Europa di allora, in particolare in Germania e Inghilterra, ha tuttavia delle ripercussioni ad ampio raggio. Il Tirolo diviene un riferimento per le popolazioni germaniche desiderose di ribellarsi alla dominazione francese. Lo stesso Andreas Hofer, l'oste della Val Passiria, uomo semplice e onesto dai profondi principi morali, con il suo comportamento di fronte alla morte diventa il simbolo della lotta alle dominazioni straniere e all'oppressione. Questo spiega il perché*



*l'associazione di quegli uomini che, oltre un secolo più tardi, organizzeranno la resistenza al fascismo e al regime nazista in Alto Adige, abbia preso il suo nome.*

### 1810

Nel 1810 il Tirolo viene diviso. La parte settentrionale fino a Merano e Chiusa va alla Baviera, la parte meridionale al Regno d'Italia fondato da Napoleone, la Val Pusteria a est di San Candido alle "Province illiriche" sottoposte all'impero francese. Nel 1813, con la caduta dell'impero napoleonico, il Tirolo torna nuovamente all'Austria.

*Lo Stato austriaco del periodo post-napoleonico, conservatore e assolutista, non ha intenzione di ripristinare l'autonomia del Tirolo, che anzi viene degradato a provincia. Come dimensioni però, grazie alla completa annessione dei territori dei principi-vescovi di Bressanone e Trento, il Tirolo si è considerevolmente ingrandito. A causa della riduzione dei traffici commerciali, delle conseguenze della guerra e dei cattivi raccolti, le condizioni economiche nell'età della restaurazione sono pessime. E nella seconda metà del XIX secolo le condizioni sociali ed economiche peggiorano ulteriormente in seguito alla perdurante crisi del commercio, alla crisi agraria e alla timida industrializzazione. Sotto il profilo politico, inoltre, si risvegliano le contrapposizioni nazionalistiche tra tedeschi e italiani.*

### 1848-49

Nel biennio 1848-49 i rappresentanti del popolo trentino nel "Reichstag" austriaco e nell'assemblea nazionale di Francoforte sollecitano il distacco dei territori di lingua italiana del Tirolo. I nazionalisti italiani a loro volta reclamano la liberazione di Trento e Trieste (irredentismo). Dopo lunghe trattative parlamentari però, le aspirazioni indipendentiste del Trentino non ottengono alcun risultato.

Nel 1848 Mazzini formula la rivendicazione territoriale di un'Italia che vada fino al crinale alpino. Dichiarazioni simili erano già note sin dalla fine del Medioevo. In seguito ai nuovi orientamenti geopolitici introdotti da Napoleone I, la rivendicazione del confine al Brennero viene sollevata da parte italiana per la prima volta verso il 1800. Verso la fine del XIX secolo richieste analoghe vengono avanzate da esponenti dell'irredentismo italiano, che parlano dello spartiacque alpino come "naturale confine dell'Italia". Il portavoce di questo gruppo è Ettore Tolomei che persegue con caparbia questo obiettivo. I principali fautori dell'irredentismo, invece, rifiutano la sua idea di annessione dei territori di lingua tedesca.

### 1915-1918

Quando nel 1915 il Regno d'Italia – in seguito al patto segreto stipulato a Londra con i rappresentanti della Triplice Intesa – dichiara guerra alla monarchia imperial-regia, il Tirolo è sprovvisto di protezione militare poiché le truppe regolari sono già impegnate sul fronte russo e su quello serbo-croato. Sul territorio ci sono non più di 20.000 uomini fra unità militari e paramilitari. Come era successo negli anni 1703, 1809, 1848, 1859, 1866, si forma un corpo di difesa composto da uomini sotto i 21 e sopra i 43 anni, poiché tutti le altre annate sono già sotto le armi. Questo corpo ha il compito di difendere i confini tirolesi fino all'arrivo delle truppe regolari richiamate dal fronte. Nonostante il successo nella difesa del Tirolo, dopo la caduta della monarchia danubiana i tentativi dell'Austria d'impedire la divisione del Tirolo falliscono miseramente. (immagine a p. 57)

## L'Alto Adige dopo il 1918

### 10 settembre 1919

Con il Trattato di Pace firmato a Saint-Germain-en-Laye, cittadina nei pressi di Parigi, il Tirolo a sud del Brennero viene consegnato all'Italia. Il presidente statunitense Woodrow Wilson, che non era vincolato dall'impegno assunto in occasione del Trattato di Londra del 1915, solo dopo lunga esitazione acconsente alla divisione del Tirolo. Il Trattato di Pace non prevede per l'Italia nessun obbligo di tutela della minoranza tedesca e di quella slovena. E benché il re Vittorio Emanuele, nel suo discorso del 1° dicembre 1919, garantisca alle nuove Province "una scrupolosa salvaguardia delle istituzioni locali e dell'amministrazione autonoma", nel periodo prefascista l'Italia non concede ai sudtirolesi alcun diritto speciale. Le vallate ladine vengono suddivise fra le tre Province di Bolzano, Trento e Belluno.

### 28 ottobre 1922

Il 28 ottobre 1922 i fascisti marciano su Roma. Il giorno seguente il re Vittorio Emanuele affida al duce Benito Mussolini, leader del partito fascista, la guida del governo e di conseguenza il potere statale. In Alto Adige i fascisti si pongono come obiettivo l'annientamento della minoranza tedesca. Il loro programma può essere suddiviso in tre punti: snazionalizzazione dei sudtirolesi, insediamenti italiani di massa, allontanamento dei sudtirolesi dalla loro terra.

Con decreto del prefetto fascista l'insegnamento in lingua tedesca viene proibito e sanzionato. Gli insegnanti sorpresi a impartire le-

zioni in lingua tedesca vengono incarcerati, mandati su isole-penitenziario o confinati in paesi sperduti dell'Italia meridionale. Tutti gli insegnanti di madrelingua tedesca sono sollevati dall'incarico o trasferiti in altre province. Stessa sorte per gli altri pubblici funzionari di lingua tedesca, licenziati senza essere rimpiazzati.

Con l'aiuto di insegnanti coraggiosi il canonico Michael Gamper crea una rete capillare e segreta di scuole in lingua tedesca (le cosiddette "Katakombenschulen", scuole nelle catacombe). Al clero viene concesso l'insegnamento della religione nella madrelingua, purché al di fuori delle aule scolastiche.

### 1923

Nel 1923 vengono introdotti i toponimi italiani e scatta il divieto di utilizzare il nome "Tirol".

### 1925

Nel 1925 l'italiano diventa l'unica lingua ufficiale. Tutte le federazioni tedesche (Unione agricoltori, organizzazioni sindacali) e le associazioni (Club Alpino sudtirolese, società ginniche, ecc.) vengono sciolte e private dei loro patrimoni. Tutti gli annunci pubblici e le insegne stradali, pubblicitarie e aziendali devono essere in italiano: la lingua tedesca è completamente bandita dalla vita pubblica.

### 20 febbraio 1935

Nonostante la serie di divieti e disposizioni, il regime fascista non riesce a trasformare il Tirolo meridionale in una provincia italiana. Mussolini passa allora alla seconda fase. Il 20 febbraio 1935 il duce incarica l'industria pesante milanese e piemontese di creare delle filiali a Bolzano, sottolineando nell'occasione l'"alto interesse politico" connesso a tale intervento. Le aree su cui costruire – circa 300 ettari nella zona sud del capoluogo – vengono espropriate e occupate a fine estate del 1935, distruggendo, proprio nell'imminenza del raccolto, 50.000 alberi di melo e migliaia di viti.

### 1937

All'inizio del 1937 le filiali degli stabilimenti Lancia di Torino e delle Acciaierie di Milano, la fabbrica di alluminio della Montecatini e la Magnesio danno inizio alla produzione. Per renderle concorrenziali il governo concede loro riduzioni sulle spese di trasporto, sgravi ed esenzioni fiscali. Contemporaneamente alla nascita della zona industriale, migliaia di famiglie italiane vengono trasferite a Bolzano. È proibita l'assunzione di operai di lingua tedesca.

### 7 maggio 1938

Le truppe tedesche invadono l'Austria: adesso il Terzo Reich di Adolf Hitler ha un confine diretto con l'Italia al Brennero. Hitler non ha mai fatto mistero del suo atteggiamento ostile nei confronti dei sudtirolesi. Al dittatore nazista infatti interessa solo avere come alleato il suo collega italiano Benito Mussolini e la questione sudtirolese rappresenta un fattore di disturbo non da poco. In occasione della sua visita di Stato a Roma del 7 maggio 1938, al momento del brindisi Hitler dichiara: "È mia irrevocabile volontà che anche in futuro il popolo tedesco consideri intoccabile quel confine delle Alpi che la natura stessa ha posto tra i nostri due Paesi". (immagine a p. 58)

### 22 giugno 1939

A Berlino viene firmato il patto italo-tedesco sul trasferimento nel Reich dei sudtirolesi, che entro il 31 dicembre 1939 possono optare per la cittadinanza germanica, con l'obbligo di espatrio, oppure per il mantenimento della cittadinanza italiana, rinunciando a qualsiasi diritto di tutela etnica. La mancata scelta tra le due opzioni equivale al mantenimento della cittadinanza italiana.

Quando il 29 giugno la notizia di questo accordo diventa pubblica, un'ondata di indignazione pervade il territorio. Gli aderenti all'"Unione Tedesca" (Deutscher Verband, organismo nato nel 1921 dall'unione del partito social-cristiano con quello liberale, poi sciolto dai fascisti) e il gruppo giovanile facente capo al Circolo popolare combattente del Sudtirolo (Völkischer Kampfring Südtirols – VKS) rifiutano categoricamente la proposta. Il 22 luglio però il VKS cambia radicalmente opinione e inizia a fare propaganda per l'opzione, invitando al trasferimento in Germania.

Roma vuole liberarsi soprattutto della borghesia e degli intellettuali. La popolazione rurale, in particolare quella delle vallate, sarebbe anche potuta rimanere. Il comandante delle SS Heinrich Himmler, incaricato da Hitler di attuare le Opzioni, è invece intenzionato a fare piazza pulita: dall'Alto Adige devono andarsene tutti gli abitanti di lingua tedesca.

Nei primi mesi le autorità italiane esercitano forti pressioni sulla popolazione di lingua tedesca per convincerla a espatriare. Solo negli ultimi tre mesi il VKS, che nel corso degli anni aveva messo in piedi un'organizzazione capillare in tutti i paesi della regione, incomincia a fare una massiccia propaganda a favore dell'emigrazione. Contrari sono solo alcuni esponenti del Deutscher Verband facenti capo al

canonico Michael Gamper, all'ex deputato Paul von Sternbach e al commerciante bolzanino Erich Amonn. A loro si aggrega un piccolo gruppo di giovani che però fanno persino fatica a organizzarsi. Contrario all'opzione si dichiara anche la maggior parte del clero sudtirolese.

### **1° gennaio 1940**

Il 31 dicembre 1939 scade il termine fissato per le Opzioni. Secondo i risultati ufficiali hanno optato per la Germania 166.488 abitanti dell'allora provincia di Bolzano (esclusa la Bassa Atesina) e 16.572 abitanti delle Province di Trento (Bassa Atesina compresa), Udine (Val Canale) e Belluno (Livinallongo). Il numero dei "Dableiber" (i sudtirolesi che hanno scelto di rimanere) viene indicato in 63.017 persone nella provincia di Bolzano e 19.530 nelle altre tre province. Questi dati sono stati sicuramente arrotondati a favore dell'Italia: secondo fonti private affidabili, infatti, dei 246.036 aventi diritto all'opzione nella provincia di Bolzano (inclusa la Bassa Atesina), 211.799 optarono per la Germania e 34.237 per il mantenimento della cittadinanza italiana.

L'opzione lacera profondamente la popolazione. La minoranza dei "Dableiber" subisce gravi manifestazioni di ostilità e attacchi da parte della maggioranza degli optanti. Di quanti hanno optato per la Germania, ne partono circa 75.000. La tattica dilatoria attuata da alcuni comprensivi impiegati degli uffici germanici di immigrazione, ma soprattutto l'andamento degli eventi bellici, impediscono la piena attuazione dei piani di emigrazione fascisti. (immagine a p. 58)

### **8 settembre 1943**

L'Italia firma l'armistizio con gli alleati. Truppe tedesche occupano la maggior parte del suolo italiano fino a Napoli. Il Gauleiter (gerarca territoriale nazista) tirolese Franz Hofer è nominato commissario supremo della cosiddetta Zona d'operazioni delle Prealpi, costituita dalle tre Province di Bolzano, Trento e Belluno. Hofer crea in Alto Adige quattro reggimenti di polizia per i quali sono reclutati anche i non optanti. In caso di renitenza non solo è prevista la pena di morte per gli obiettori ma scattano le ritorsioni nei confronti dei familiari che vengono imprigionati e portati nel famigerato campo di lavoro e di transito di Ponte Adige, alle porte di Bolzano. Malgrado queste pesanti minacce, 276 sudtirolesi si rifiutarono di combattere per i nazisti.

Dall'8 settembre 1943 fino alla fine della guerra vengono fucilati 24 sudtirolesi per resistenza al regime nazista, 166 finiscono nei campi

di concentramento e 140 in prigione. In totale i sudtirolesi periti in guerra sono 8.025.

### **maggio 1945**

All'insaputa del comando generale tedesco, i comandanti in campo delle forze militari tedesche in Italia firmano l'armistizio con gli alleati, che diventa effettivo il 30 aprile. In questo modo i tirolesi, sia a sud che a nord del Brennero, evitano di finire sotto i bombardamenti della flotta aerea alleata, poiché Hitler insiste nel suo piano di difesa della "fortezza alpina".

Nei primi giorni di maggio gli alleati entrano in Alto Adige.

L'8 maggio il commerciante bolzanino Erich Amonn, insieme a un gruppo di simpatizzanti, fonda la Südtiroler Volkspartei (SVP - Partito Popolare Sudtirolese) che come prima cosa richiede il diritto di autodeterminazione per il Tirolo del Sud. Il partito viene immediatamente riconosciuto dagli alleati in quanto emanazione del movimento antinazista "Andreas Hofer", un'associazione fondata nel novembre 1939 da alcuni giovani non optanti. L'organizzazione segreta aveva svolto un'intensa propaganda contro l'emigrazione e aveva preso contatti con gli alleati occidentali già nella primavera del 1943, puntando a una rapida conclusione della guerra e alla riannessione del Tirolo meridionale all'Austria al termine del conflitto mondiale.

### **5 settembre 1946**

Il 1° maggio 1946 i ministri degli esteri delle quattro grandi potenze (Stati Uniti, Inghilterra, Francia e Unione Sovietica) respingono definitivamente la richiesta austriaca di indire un referendum popolare in Alto Adige. Il 24 giugno rifiutano anche la proposta di apportare alcune piccole modifiche ai confini. Solo a margine del trattato di Parigi, e su insistenza degli alleati, si arriva perlomeno alla stipula di un trattato di tutela del Sudtirolo riconsegnato all'Italia. Il trattato viene firmato dal presidente dei ministri italiano Alcide De Gasperi e dal ministro degli esteri austriaco Karl Gruber. Il documento, generalmente denominato "Accordo De Gasperi-Gruber" dal nome dei firmatari, assicura ai sudtirolesi misure speciali per la conservazione del carattere etnico e dello sviluppo economico e culturale. Tra queste figurano l'insegnamento scolastico in lingua tedesca, la parificazione della lingua tedesca a quella italiana, la parità di diritti nell'assunzione in uffici pubblici, la revisione delle Opzioni del 1939, il riconoscimento dei titoli di studio ottenuti all'estero, la facilitazio-

ne dello scambio di merci fra Tirolo del Nord e del Sud e, clausola importante, la concessione di un'autonomia alla provincia di Bolzano. L'accordo bilaterale italo-austriaco per l'Alto Adige diventa parte integrante del trattato di pace degli alleati con l'Italia e con questo inserimento la questione altoatesina acquisisce una valenza internazionale.

### **31 gennaio 1948**

Il 31 gennaio 1948 la Costituente italiana approva il primo Statuto di autonomia, registrato il 26 febbraio ed entrato in vigore il 14 marzo 1948 (legge costituzionale n. 5 del 26 febbraio 1948), con il quale le due Province di Bolzano e Trento vengono accorpate nella Regione Trentino-Alto Adige, dotata di Consiglio e Giunta propri. Questo accorpamento avviene senza il parere dei rappresentanti di lingua tedesca, come invece espressamente previsto dal trattato di Parigi. L'amministrazione autonoma si trova quindi nelle mani della maggioranza italiana del Trentino e alla provincia di Bolzano rimane una forma limitata di autonomia. Peraltro, a causa dell'opposizione della Democrazia Cristiana trentina e della burocrazia centrale romana, nemmeno questa viene attuata. Così come rimangono in gran parte disattesi anche gli altri punti del trattato di Parigi.

Se non altro nell'autunno del 1947, in attuazione dell'Accordo di Parigi tra Italia e Austria, viene regolata la questione degli optanti, un punto fondamentale per il futuro dei sudtirolesi. Il decreto relativo entra in vigore il 2 febbraio 1948. In base alle trattative, tutti gli optanti che si trovano in Alto Adige e gran parte di quelli espatriati possono chiedere nuovamente la cittadinanza italiana. Già nei primi anni cinquanta l'Austria si lamenta più volte con Roma per la limitata attuazione dell'accordo parigino.

### **6 ottobre 1956**

Dopo il trattato internazionale del maggio 1955, l'Austria non è più un territorio occupato dalle forze alleate ma uno Stato sovrano, autorizzato ad attuare politica estera.

Il ministero degli Esteri austriaco il 6 ottobre 1956 trasmette al Governo italiano una nota contenente tutti i punti in sospeso, invitando l'Italia ad avviare le trattative. L'Italia però si dichiara disposta a concedere solo "colloqui" non vincolanti. Roma rifiuta ogni trattativa ritenendo che l'Accordo di Parigi si debba ritenere realizzato anche per quanto concerne le disposizioni autonomistiche e che, in tal modo, l'Austria abbia perso il diritto di occuparsi ufficialmente della questione.

### **17 novembre 1957**

Il 15 ottobre 1957 il sindaco di Bolzano riceve un telegramma: il ministro dei lavori pubblici gli comunica che Roma ha messo a disposizione 2 miliardi e mezzo di lire per la costruzione di un nuovo rione con 5.000 abitazioni, chiese ed edifici per i servizi pubblici. Per i sudtirolesi questa decisione rappresenta un ulteriore passo a favore dell'immigrazione e di una ulteriore italianizzazione del capoluogo. La reazione arriva il 17 novembre 1957 con una manifestazione di massa a Castel Firmiano in cui 35.000 sudtirolesi protestano contro l'infiltrazione italiana e la mancata realizzazione del trattato di Parigi, invocando un'autonomia solo per il Sudtirolo al grido di "Los von Trient" (Via da Trento). (immagine a p. 59)

Il 16 gennaio 1959 il Governo emana le norme di attuazione dell'articolo dello Statuto di autonomia nel quale si riconosce alla provincia di Bolzano la competenza legislativa in materia di edilizia sociale. Con questo decreto le competenze riconosciute ai sudtirolesi dallo Statuto di autonomia risultano fortemente limitate, per non dire annullate nei punti essenziali. In segno di protesta, il **31 gennaio 1959** la SVP rifiuta di collaborare con la DC nell'ambito della Regione, si schiera all'opposizione e ritira i suoi due membri presenti nel Governo regionale. Due giorni dopo la rottura di Trento, gli organi direttivi della SVP si recano a Vienna per riferire al Governo austriaco.

### **21 settembre 1959**

Il ministro degli Esteri austriaco Bruno Kreisky annuncia all'assemblea delle Nazioni Unite che l'Austria ha intenzione di esporre la trattazione della questione altoatesina nella successiva sessione dell'ONU prevista per l'autunno del 1960, qualora nel frattempo i colloqui italo-austriaci non portino risultati. E poiché nessun progresso viene ottenuto, l'Austria iscrive la questione altoatesina all'ordine del giorno della XV assemblea dell'ONU.

### **31 ottobre 1960**

Dopo quattordici giorni di dibattito nella commissione politica straordinaria, l'assemblea delle Nazioni Unite approva all'unanimità una risoluzione sulla questione altoatesina. Il documento invita i due Stati ad avviare trattative al fine di chiarire le rispettive divergenze sul trattato di Parigi. Se le trattative non dovessero portare a risultati concreti in tempi ragionevoli, i due firmatari saranno invitati a servirsi dei mezzi di pace previsti dalla Carta dell'ONU. Con quest'intervento l'ONU autorizza formalmente l'Austria a occuparsi dell'Alto Adige. Come stabilito dalle Nazioni Unite, i ministri degli Esteri dei due Stati si incontrano in gennaio, maggio e giugno del

1961 in riunioni che non producono risultati sostanziali. L'Italia si dichiara disponibile a una migliore applicazione dello Statuto di autonomia in vigore ma si oppone a qualsiasi modifica delle disposizioni statutarie. L'Austria allora si rivolge nuovamente all'ONU che nell'assemblea generale del 18 novembre 1961 rinnova la risoluzione approvata l'anno prima.

### 1° settembre 1961

Il Consiglio dei ministri italiano insedia la Commissione dei Diciannove che ha il compito di esaminare tutti gli aspetti della questione altoatesina e presentare proposte al Governo. L'organismo è composto da sette sudtirolesi, un ladino e undici italiani. La costituzione della Commissione dei Diciannove deve essere intesa anche in relazione alla "notte dei fuochi" dell'11 giugno 1961, notte in cui in Alto Adige vengono fatte saltare in aria diverse dozzine di tralicci dell'alta tensione. Gli attentati richiamano sull'Alto Adige l'attenzione dell'opinione pubblica europea.

La Commissione dei Diciannove conclude i suoi lavori il **10 aprile 1964** dopo aver fatto proprie una buona parte delle richieste sudtirolesi, anche se diversi punti importanti rimangono ancora aperti. Poco dopo la fine dei lavori, il 25 maggio, a Ginevra si svolge una conferenza con il ministro degli Esteri austriaco Bruno Kreisky e il collega italiano Giuseppe Saragat. In questa occasione viene deliberata l'istituzione di una commissione italo-austriaca di esperti, i quali prendono in esame le risultanze della Commissione dei Diciannove portandole così all'attenzione della politica internazionale. Le ripetute consultazioni di Ginevra permettono di chiarire alcuni punti controversi. Kreisky e Saragat si incontrano altre due volte – in settembre e dicembre del 1964 – ma i miglioramenti apportati non soddisfano la parte sudtirolese. Negli anni seguenti hanno luogo svariati colloqui ristretti tra esperti italiani e austriaci, poi le trattative proseguono tra il presidente della Giunta provinciale altoatesina Silvius Magnago e il presidente del Consiglio dei ministri Aldo Moro. I risultati ottenuti nei lavori di Ginevra possono venire ulteriormente e sostanzialmente migliorati.

### 22 novembre 1969

Il congresso della SVP a Merano approva con maggioranza minima il risultato delle trattative inserito nel cosiddetto "Pacchetto", contenente 137 misure per una migliore tutela dei sudtirolesi. A garanzia delle concessioni italiane viene concordato un cosiddetto "calendario operativo". Solo quando l'Italia avrà attuato per intero le dispo-

## La risoluzione ONU del 1960

VII Risoluzione 1497 (XV) del 31 ottobre 1960, derivante dalla proposta di risoluzione delle diciassette potenze A/SPC/L50 del 27 ottobre (Argentina, Bolivia, Brasile, Canada, Ceylon, Cipro, Danimarca, Ecuador, Ghana, India, Iraq, Irlanda, Giordania, Messico, Norvegia, Paraguay e Uruguay):

L'Assemblea Generale,

**avendo esaminato** il punto 68 del suo ordine del giorno; considerato che lo statuto dell'elemento di lingua tedesca della Provincia di Bolzano (Bozen) è stato regolato da un Accordo internazionale fra Italia e Austria firmato a Parigi il 5 settembre 1946;

**considerato** che questo accordo stabilisce un sistema teso a garantire agli abitanti di lingua tedesca di questa provincia "completa uguaglianza di diritti rispetto agli abitanti di lingua italiana, nel quadro di disposizioni speciali destinate a salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale ed economico dell'elemento di lingua tedesca";

**considerato** che tra Austria e Italia è sorta una vertenza rispetto all'attuazione del detto accordo;

**desiderosa** di evitare che la situazione creatasi a causa della vertenza pregiudichi le relazioni amichevoli tra i due Paesi:

1. **sollecita** le due parti interessate a riprendere i negoziati con il proposito di trovare una soluzione a tutte le divergenze relative all'applicazione dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946,

2. **raccomanda** che, nel caso in cui i negoziati di cui al paragrafo 1 non conducano a risultati soddisfacenti entro un periodo di tempo ragionevole, le due parti prendano in considerazione la possibilità di cercare una soluzione alle loro controversie mediante uno qualsiasi dei mezzi previsti dalla Carta delle Nazioni Unite, compreso il ricorso alla Corte internazionale di Giustizia, o qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta;

3. **raccomanda** altresì ai Paesi in questione di astenersi da ogni azione che possa pregiudicare le loro relazioni amichevoli.

**1497 (XV). The status of the German-speaking element in the Province of Bolzano (Bozen): implementation of the Paris agreement of 5 September 1946**

*The General Assembly,*

*Having considered* item 68 of its agenda,

*Considering* that the status of the German-speaking element in the Province of Bolzano (Bozen) has been regulated by an international agreement between Austria and Italy, signed in Paris on 5 September 1946,<sup>1</sup>

*Considering* that the said agreement establishes a system designed to guarantee the German-speaking inhabitants of that Province "complete equality of rights with the Italian-speaking inhabitants, within the framework of special provisions to safeguard the ethnical character and the cultural and economic development of the German-speaking element",

*Bearing in mind* that a dispute has arisen between Austria and Italy in regard to the implementation of the said agreement,

*Desirous* of preventing the situation created by the dispute from impairing the friendly relations between the two countries,

1. *Urges* the two parties concerned to resume negotiations with a view to finding a solution for all differences relating to the implementation of the Paris agreement of 5 September 1946;

2. *Recommends* that, in the event of the negotiations referred to in paragraph 1 above not leading to satisfactory results within a reasonable period of time, both parties should give favourable consideration to the possibility of seeking a solution of their differences by any of the means provided in the Charter of the United Nations, including recourse to the International Court of Justice or any other peaceful means of their own choice;

3. *Likewise recommends* that the countries in question should refrain from any action which might impair their friendly relations.<sup>2</sup>

*909th plenary meeting,  
31 October 1960.*

## La risoluzione ONU del 1961

Risoluzione 1661 (XVI) del 28 novembre 1961 (con alcune minime modifiche stilistiche). Proposta di risoluzione A/SPC/L77/Rev. 1 & Add. 1 degli Stati: Argentina, Cile, Cipro, Emirati Arabi, Grecia, Guatemala, India, Indonesia, Irlanda, Yemen, Panama, Peru, Svezia e Uruguay:

L'Assemblea Generale,

richiamando la propria risoluzione 1497 (XV) del 31 ottobre 1960,

prendendo nota con soddisfazione delle trattative in corso tra le due parti interessate,

constatando al contempo che la controversia non è ancora risolta,

invita le due parti a proseguire i loro sforzi al fine di conseguire una soluzione in conformità ai paragrafi 1, 2 e 3 della risoluzione summenzionata.

**1661 (XVI). The status of the German-speaking element in the Province of Bolzano (Bozen)**

*The General Assembly,*

*Recalling* its resolution 1497 (XV) of 31 October 1960,

*Noting with satisfaction* the negotiations which are taking place between the two parties concerned,

*Noting further* that the dispute remains as yet unresolved,

*Calls* for further efforts by the two parties concerned to find a solution in accordance with paragraphs 1, 2 and 3 of the above-mentioned resolution.

*1067th plenary meeting,  
28 November 1961.*

sizioni contenute nel Pacchetto, l'Austria rilascerà la dichiarazione che Vienna "ritiene conclusa la controversia sull'attuazione dell'Accordo di Parigi" pendente presso le Nazioni Unite. (immagine a p. 59)

### **29 novembre 1969**

Il ministro degli Esteri Kurt Waldheim e Aldo Moro si incontrano a Copenaghen e sottoscrivono il Pacchetto e il calendario operativo, dopo che le due parti hanno preso conoscenza delle ultime concessioni ottenute da Magnago. A metà dicembre del 1969 il Parlamento italiano e quello austriaco approvano a maggioranza il Pacchetto e il calendario operativo.

### **20 gennaio 1972**

Entra in vigore il nuovo Statuto di autonomia previsto dal Pacchetto. Delle sue quindici misure attuabili mediante leggi ordinarie, quattordici sono state realizzate: manca solo il riordinamento dei collegi senatoriali. Tutti i decreti amministrativi sono entrati in vigore. Affinché però la Provincia possa esercitare le nuove competenze, devono essere emanate le relative norme d'attuazione.

Queste vengono elaborate dalla Commissione dei Sei, qualora si tratti di competenze della Provincia, oppure dalla Commissione dei Dodici quando concernono competenze di entrambe le Province o della Regione Trentino-Alto Adige. Le proposte delle commissioni vengono sottoposte al Governo e, in caso di approvazione, entrano in vigore con decreto del presidente della Repubblica.

Secondo il nuovo Statuto di autonomia, queste norme d'attuazione avrebbero dovuto essere emanate entro il gennaio 1974. Tuttavia il termine di due anni fu superato di concerto con i rappresentanti sudtirolesi, essendo la materia troppo complessa e complicata per poter essere trattata in un lasso di tempo così breve.

Negli anni settanta, previa concertazione con i rappresentanti sudtirolesi, vengono emanate diverse norme di attuazione, come ad esempio quelle del giugno 1976 riguardanti la proporzionale etnica e il bilinguismo. Alla fine degli anni settanta l'emanazione delle norme accusa un rallentamento e questo porta a un inasprimento del clima politico, di cui sono testimonianza l'ascesa elettorale del Movimento Sociale Italiano (MSI) e la ripresa degli attentati politici.

### **13 maggio 1988**

Il Consiglio dei ministri emana altre norme di attuazione, tra le quali quella lungamente dibattuta sulla parificazione delle due lingue della provincia.

Il 17 giugno 1988 il Consiglio dei ministri approva la proposta di leg-

ge sul nuovo ordinamento finanziario e la nuova distribuzione dei collegi senatoriali in Alto Adige.

Il 10 dicembre 1988 il Congresso provinciale della SVP stabilisce, in una risoluzione di dieci punti, le condizioni per la chiusura del Pacchetto e il rilascio della quietanza liberatoria da parte dell'Austria. La Corte costituzionale invita l'amministrazione delle Ferrovie dello Stato all'osservanza della proporzionale e dell'obbligo del bilinguismo in Alto Adige, limitando nel contempo il potere di indirizzo e di coordinamento da parte dello Stato, obbligato a tenere in considerazione la tutela delle minoranze linguistiche in Alto Adige sancita dalla Costituzione.

Le elezioni provinciali del 20 novembre 1988 fanno registrare un considerevole aumento di voti per l'MSI; tuttavia il presidente provinciale Luis Durnwalder, eletto il 17 marzo 1989 in sostituzione di Silvius Magnago, porta avanti la politica pragmatica del suo predecessore. E il nuovo corso risulta efficace: il clima politico nella provincia migliora in maniera rilevante e con la vicina Provincia di Trento vengono avviati i primi passi di una collaborazione. L'entrata in vigore, il 9 novembre 1989, della prima parte delle norme di equiparazione delle lingue e l'approvazione, il 15 novembre 1989, da parte della Camera dei deputati della nuova regolamentazione delle finanze provinciali, rappresentano altre tappe importanti verso la realizzazione del Pacchetto.

A fine 1989 il leader governativo Giulio Andreotti afferma che la chiusura del Pacchetto potrebbe avvenire entro il 1990 e anche il ministro degli Esteri Gianni De Michelis, più volte incontratosi con il collega austriaco Alois Mock, si dichiara ottimista.

### **30 gennaio 1992**

Il Governo presieduto da Giulio Andreotti approva le quattro importanti norme di attuazione ancora mancanti. Solo poche ore dopo Andreotti, nel suo discorso di commiato al Parlamento, rende noto che il Pacchetto è stato chiuso, dichiarando al contempo che le future modifiche potranno essere attuate solo in accordo con la popolazione sudtirolese. Nei mesi precedenti, dopo accesi dibattiti in Parlamento, erano state approvate le due importanti leggi riguardanti i collegi senatoriali e la Corte d'appello.

### **22 aprile 1992**

L'ambasciata austriaca di Roma riceve dal ministero degli Affari Esteri di Roma la seguente nota:



Al fine di attuare le procedure previste dal calendario operativo, con particolare riferimento al punto 13, e nello spirito che da sempre caratterizza le relazioni italo-austriache in tale ambito, si trasmette copia delle dichiarazioni rese sulla questione altoatesina dal presidente del Consiglio Andreotti il 30 gennaio scorso, come riportate dal resoconto della seduta della Camera dei deputati, contenente l'elenco dei provvedimenti attuativi delle misure a favore delle popolazioni sudtirolesi approvate dal Parlamento nel dicembre 1969.

Si trasmette inoltre, per connessione oggettiva, copia dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige che, nel definire il quadro istituzionale della Provincia Autonoma di Bolzano, ha anche inteso assicurare la più ampia realizzazione dell'autonomia e la tutela delle minoranze di lingua tedesca come indicato nell'Accordo di Parigi, nel quale tra le altre cose è prevista la concessione dell'esercizio di potere legislativo ed esecutivo autonomo.

Il Governo italiano considera il risultato raggiunto nell'attuazione dell'autonomia per la Provincia di Bolzano come un punto di riferimento importante per la tutela delle minoranze, questione emergente anche nel quadro della CSCE. Anche i suoi specifici meccanismi di verifica possono essere utilizzati per garantire che il trattamento di tale minoranza sia conforme ai principi che verranno codificati nella Nuova Europa ai fini di una pacifica e serena convivenza.

Con la consegna di questa nota accompagnatoria viene messo in moto il processo previsto dal calendario operativo per la consegna della dichiarazione di chiusura della vertenza davanti all'ONU. Poiché questa nota del Governo contiene un nesso esplicito fra la realizzazione dell'autonomia altoatesina e l'obiettivo di tutelare la minoranza, nonché un chiaro riferimento all'Accordo di Parigi del 1946, viene di fatto soddisfatta la richiesta espressa per anni dalla SVP di avere un ancoraggio internazionale e la possibilità di rivendicare i propri diritti davanti a istanze giuridiche internazionali.

### **11 giugno 1992**

Con la consegna della dichiarazione di chiusura della vertenza, questo giorno rappresenta la conclusione formale delle trattative riguardanti l'Alto Adige.

In precedenza, nel corso di un congresso provinciale straordinario tenutosi il 30 maggio, i delegati della SVP avevano approvato con voto segreto e a grande maggioranza (82,86%) una risoluzione corrispondente.

Il 1° giugno il Governo tirolese emana una dichiarazione di approvazione dell'attuazione del Pacchetto altoatesino, il 4 giugno il Parlamento tirolese prende atto in una risoluzione della posizione sudtirolese in merito alla chiusura del Pacchetto. Il 5 giugno, dopo un dibattito durato cinque ore e mezzo, il Parlamento austriaco approva a grande maggioranza (125 voti a favore espressi da SPÖ, ÖVP e Verdi, 30 contrari della FPÖ) la chiusura della vertenza davanti all'ONU. Nel corso del dibattito sia il cancelliere federale Vranitzky che il ministro degli esteri Mock ribadiscono che l'Austria continuerà a vigilare sull'Alto Adige per evitare tentativi di svuotamento dell'autonomia sudtirolese (riservandosi la possibilità, in caso di gravi violazioni, di ricorrere alla Corte di giustizia internazionale) e che il patto di buon vicinato tra Italia e Austria, previsto dal calendario operativo, dovrebbe contemplare un meccanismo di appianamento delle vertenze flessibile e di facile applicazione.

Queste linee guida e la conferma che "l'Accordo di Parigi non prevede la rinuncia dell'autodeterminazione dell'Alto Adige" e che "le norme del Pacchetto sono atti di esecuzione dell'Accordo di Parigi" vengono inserite in una deliberazione del Parlamento austriaco, il cui testo integrale – insieme alla dichiarazione di chiusura della vertenza – viene trasmesso all'ambasciatore italiano in Austria per mezzo di una nota verbale del ministero per gli Affari Esteri austriaco.

### **27 gennaio 1993**

Il presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro compie una visita di Stato di tre giorni a Vienna. Nel corso di questa prima visita di un capo di Stato italiano in Austria viene siglato un accordo quadro sulla collaborazione transfrontaliera ma non il patto di buon vicinato tra Italia e Austria previsto dal calendario operativo. Ad agosto 1994 Scalfaro si reca in visita in Tirolo. Nel novembre dello stesso anno il presidente austriaco Thomas Klestil ricambia la visita recandosi a Roma.



### **6 aprile 1993**

A Palazzo Chigi a Roma si riunisce per la propria seduta costitutiva la Commissione degli Otto, nominata nel maggio 1992 dal Consiglio provinciale dell'Alto Adige. Questo organismo, ai sensi della misura n. 137 del Pacchetto, dovrà occuparsi della tutela delle minoranze linguistiche e di tutti i futuri problemi riguardanti la sicurezza e lo sviluppo dell'autonomia.

Tre giorni dopo, il 9 aprile, il Consiglio dei ministri emana un decreto legislativo per la costituzione della sezione autonoma della Corte d'appello e per l'ampliamento dell'organico del tribunale di Bolzano. L'8 maggio, dopo svariate polemiche, entra in vigore il decreto sull'equiparazione della lingua tedesca nell'iter giudiziario e nella Polizia.

### **22 settembre 1993**

La direzione SVP consegna al presidente del Consiglio Carlo Azeglio Ciampi un memorandum di sedici punti, nel quale si fa particolare riferimento al pericolo di svuotamento dell'autonomia e a vari altri problemi (riforma elettorale, proporzionale, ladini, ecc.). Due giorni dopo, il 24 settembre, il Consiglio dei ministri decide che l'Alto Adige potrà inviare, quale suo rappresentante effettivo nel Comitato delle Regioni d'Europa, il presidente della Giunta provinciale.

### **1° ottobre 1993**

Il ministro degli Esteri austriaco Alois Mock dichiara davanti all'Assemblea Generale dell'ONU a New York che in Alto Adige, anche dopo la dichiarazione di chiusura della vertenza da parte dell'Austria nei riguardi dell'Italia, "rimangono aperti vari problemi e con gli sviluppi della situazione subentrano nuovi problemi". In generale comunque, afferma Mock, la dichiarazione della chiusura della vertenza ha contribuito a ridurre la tensione fra i gruppi etnici in Alto Adige.

Le elezioni parlamentari del 26-27 marzo 1994 consegnano un quadro politico fortemente mutato. Il nuovo esecutivo formato a metà maggio, guidato dal premier Silvio Berlusconi e comprendente alcuni ministri di Alleanza Nazionale, promette di rispettare pienamente l'autonomia dell'Alto Adige ma questo non evita che si verifichino frequenti divergenze politiche fra Bolzano e Roma.

I tagli unilaterali al bilancio provinciale altoatesino decisi il 27 settembre 1994 dal Consiglio dei ministri portano a una "gravissima ingerenza nell'autonomia dell'Alto Adige mai registrata in precedenza", dichiara il presidente della Giunta provinciale Luis Durnwalder.

Solo dopo una lunga battaglia, il 10 novembre 1994 la Camera decide di rinunciare ai previsti tagli al bilancio provinciale.

### **20 ottobre 1994**

Per la prima volta dopo settantacinque anni dalla divisione, si svolge a Bolzano una riunione congiunta delle Giunte provinciali del Tirolo del Nord e del Sud con l'intento dichiarato di lavorare a una Euro-Regione Tirolo. Una settimana dopo, nel corso di una riunione tra le Giunte del Trentino e dell'Alto Adige, al progetto aderisce anche il presidente trentino Carlo Andreotti.

### **1° gennaio 1995**

Con l'adesione dell'Austria all'Unione europea si profilano nuove possibilità di collaborazione transfrontaliera a livello regionale.

### **1994-1995**

La nomina unilaterale da parte del Governo del presidente della Commissione dei Dodici, avvenuta nel settembre 1994, è respinta dalla Corte costituzionale a fine marzo 1995 in quanto ritenuta illegittima. Il 4 luglio 1995 l'ex assessore provinciale Giancarlo Bolognini viene eletto nuovo presidente della commissione.

### **19 luglio 1996**

Con l'entrata in vigore del Trattato di Schengen, nell'inverno 1997/98 vengono aboliti i controlli alle frontiere, cosicché l'importanza del confine del Brennero tracciato ottant'anni prima risulta molto sminuita. Le elezioni nazionali del maggio 1996 producono un nuovo Governo di centro-sinistra presieduto dal presidente del Consiglio Romano Prodi, il quale si mostra favorevole all'autonomia. Già il 19 luglio 1996 vengono approvate dal Consiglio dei ministri le importanti norme di attuazione riguardanti la scuola, la regolamentazione delle finanze e il bilinguismo presso le aziende concessionarie. Il 10 luglio 1997 ha luogo a Roma la prima riunione della cosiddetta Commissione 137. A maggio 1997 con legge dello Stato la Provincia viene delegata a istituire un'università in Alto Adige. (immagine a p. 60)

### **31 ottobre 1997**

Fondazione della Libera Università di Bolzano, inaugurata con una grande cerimonia il 10 novembre 1998.

### **1° aprile 1998**

La popolazione accoglie con grande soddisfazione l'entrata in vigore

del Trattato di Schengen tra Italia e Austria, con conseguente eliminazione delle sbarre di confine dal 1° aprile 1998.

L'Alto Adige segue con particolare interesse la discussione in atto in Italia sui diversi modelli di regionalismo e federalismo. In merito alla prevista riforma costituzionale, i deputati SVP elaborano una proposta di riforma che prevede l'abolizione dell'attuale Regione Trentino-Alto Adige e la creazione di una "Regione Federale Alto Adige", con maggiori competenze e autonomia amministrativa. Nel programma di coalizione della nuova Giunta regionale, varata a marzo 1999, vengono inserite la ridefinizione della Regione e la delega delle competenze regionali.

#### **19 novembre 1998**

Il Consiglio dei ministri approva altre cinque norme di attuazione, tra cui anche quelle relative al passaggio alla Provincia degli immobili statali e dei monumenti artistici.

#### **10 settembre 1999**

Il Consiglio dei ministri approva le più importanti norme di attuazione sulla distribuzione dell'energia elettrica in Alto Adige. Esse comprendono anche il passaggio alla Provincia di Bolzano di tutti i corsi d'acqua.

Il 23 novembre 1999 la Camera dei deputati approva in prima votazione la riforma dello Statuto di autonomia.

Negli anni novanta cresce l'interesse internazionale nei riguardi della soluzione autonomistica dell'Alto Adige e sono in particolare le minoranze linguistiche degli Stati dell'ex blocco orientale a ispirarsi al modello altoatesino nella ricerca di una soluzione ai loro problemi.

#### **25 ottobre 2000**

Dopo la duplice lettura alla Camera dei deputati e in Senato, il Parlamento approva la legge costituzionale sulla riforma dello statuto delle Regioni e delle Province a statuto speciale. In questo modo le due Province di Bolzano e Trento risultano decisamente rivalutate. Vengono inoltre concessi importanti diritti di tutela e rappresentanza ai ladini dell'Alto Adige e del Trentino.

#### **8 marzo 2001**

Il Senato approva definitivamente la legge costituzionale sul federalismo che tuttavia entra in vigore solo il 9 novembre 2001, in seguito all'esito positivo del referendum popolare del 7 ottobre. La revisione costituzionale abolisce l'obbligo di visto governativo sulle leggi ap-

provate dal Consiglio provinciale, amplia la competenza legislativa primaria della Provincia e introduce la dizione ufficiale "Südtirol" nella Costituzione italiana.

Nei primi mesi del 2001 vengono emanate numerose e importanti norme di attuazione dell'autonomia. Le elezioni parlamentari del 13 maggio 2001 registrano in Alto Adige e in Trentino un grande successo della coalizione di centro-sinistra, a livello statale invece avviene un cambio di Governo che fa scaturire alcuni attriti politici fra Roma e Bolzano. Il clima politico resta freddo anche nel 2002 e diventa ancora più teso dopo il referendum nel capoluogo sul cambio di nome di piazza della Vittoria in piazza della Pace.

I numerosi sforzi e colloqui del presidente della Provincia Luis Durnwalder con alti rappresentanti del governo romano lasciano tuttavia aperte speranze e prospettive di un miglioramento dei rapporti.

#### **26 ottobre 2003**

Le elezioni provinciali del 26 ottobre 2003 rappresentano le prime elezioni del Consiglio provinciale nel vero senso del termine: i trentacinqe componenti infatti vengono eletti come consiglieri provinciali e solo in seconda battuta vanno a comporre, insieme ai colleghi di Trento, il Consiglio regionale.

#### **16 novembre 2005**

Nell'ambito delle votazioni sul federalismo alla Camera e al Senato, con l'approvazione definitiva datata 16 novembre 2005, i diritti dell'autonomia e delle minoranze linguistiche risultano difesi e in parte anche assicurati; va anche detto però che la riforma costituzionale voluta dal Governo di centro-destra, e in particolare dalla Lega Nord, è ancora lontana da un vero modello federale. La legge di riforma costituzionale, approvata dal Parlamento con una maggioranza non qualificata, viene abrogata dal referendum popolare del 25 giugno 2006.

#### **9-10 aprile 2006**

La coalizione di centro-sinistra guidata dal presidente del Consiglio Romano Prodi, uscita vincitrice con una maggioranza risicata dalle elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006, si dimostra molto sensibile alle richieste provenienti da Bolzano. Questo fa sì che nella seconda metà del 2006 il Consiglio dei ministri approvi alcune norme di attuazione ferme da anni, come quella sul passaggio del Conservatorio alla Provincia e quella sull'energia.

### **21 settembre 2006**

Il Parlamento austriaco approva a larga maggioranza l'istanza di ancoraggio di una clausola di tutela per l'Alto Adige all'interno della futura Costituzione austriaca.

### **10 agosto 2007**

Il presidente della Provincia Luis Durnwalder e il ministro della Difesa Arturo Parisi firmano un accordo di scambio: la Provincia realizzerà alloggi per i militari di carriera e i loro familiari nelle caserme, ottenendo in cambio dallo Stato il trasferimento degli areali militari presenti sul territorio altoatesino. Un anno dopo, il 23 luglio 2008, viene firmato un protocollo contenente le diverse fasi di attuazione dell'accordo. Alla fine la superficie militare in Alto Adige risulta quasi dimezzata con la cessione di 90 ettari alla Provincia che in cambio costruisce circa 200 alloggi militari.

### **11 aprile 2008**

Con la sottoscrizione di un accordo tra la società provinciale per l'energia SEL ed Edison nasce una nuova società energetica, chiamata ad amministrare le sette centrali idroelettriche altoatesine fino a quel momento gestite da Edison.

### **13-14 aprile 2008**

Le elezioni politiche nazionali vedono la riconferma della coalizione di centro-destra. I rapporti tra Roma e Bolzano subiscono un lungo periodo di stallo, caratterizzato tra l'altro dal ritardo di un anno e mezzo nella nomina delle commissioni paritetiche dei Dodici e dei Sei che a sua volta porta al blocco delle norme di attuazione dello Statuto di autonomia. Divergenze sorgono anche sul ruolo delle Province autonome nel quadro del processo di federalismo statale e più in generale nel rapporto Stato-Regioni.

### **23 ottobre 2008**

A Roma viene siglato l'accordo tra Provincia ed ENEL per il passaggio della rete di distribuzione in Alto Adige alla società energetica provinciale SEL. Al contempo viene deciso di fondare una new-co incaricata di gestire, dal 2011, quelle concessioni idroelettriche che risulteranno rinnovate o rilasciate alle due società.

### **15 ottobre 2009**

Nel bicentenario commemorativo dell'insurrezione tirolese, i governi provinciali di Alto Adige, Trentino e Tirolo si riuniscono a Inns-

bruck per concordare un pacchetto di misure teso a tramutare in atti concreti la collaborazione transfrontaliera. I campi d'azione spaziano dai trasporti alla formazione, dalla cultura all'ambiente, dall'energia alla ricerca passando per l'economia. Le tre Province inoltre vogliono conferire un maggior profilo politico all'Euregio e all'uopo creano uno specifico ufficio a Bolzano.

### **25 ottobre 2009**

In Alto Adige si svolgono i primi referendum provinciali propositivi. 390.398 aventi diritto al voto sono chiamati a esprimersi su cinque proposte di legge: una riguarda la precedenza della popolazione locale negli alloggi di edilizia agevolata, una punta a regolamentare le cosiddette "residenze di tempo libero", due riguardano la democrazia diretta, l'ultima concerne la partecipazione della Provincia nell'aeroporto di Bolzano. Per essere valido ciascun referendum deve raggiungere il quorum del 40% ma la percentuale di votanti oscilla tra il 37,8% e il 38,2% e pertanto la consultazione non è valida. Le proposte presentate devono quindi ritenersi bocciate, con contestuale conferma delle normative vigenti.

### **30 novembre 2009**

A Milano il presidente provinciale Luis Durnwalder e i ministri all'economia Giulio Tremonti e alla semplificazione Roberto Calderoli firmano l'intesa che apre la strada al nuovo modello di finanziamento dell'autonomia. Con il cosiddetto "Accordo di Milano" le certezze garantite sulle entrate (i nove/decimi degli introiti) prendono il posto delle incognite legate alla contestata quota variabile. Viene inoltre stabilita la compartecipazione di Alto Adige e Trentino al riequilibrio del deficit pubblico, con la previsione di nuove competenze delegate dallo Stato alle Province e interventi economici a favore dei territori confinanti.

### **25 maggio 2010**

Scompare a Bolzano all'età di 96 anni Silvius Magnago, presidente emerito della Provincia. Aveva guidato la Giunta provinciale dal 1960 al 1989, consolidando l'Alto Adige sul piano politico e amministrativo. Considerato unanimemente il padre dell'autonomia sudtirolese, durante il suo lungo mandato ha avuto il grande merito di aver perseguito la pacifica convivenza tra i gruppi linguistici e avviato l'Alto Adige sulla strada del benessere e dello sviluppo.

### **14 giugno 2011**

A Castel Thun in Val di Non i tre governatori Luis Durnwalder (Alto

Adige), Lorenzo Dellai (Trentino) e Günther Platter (Tirolo) costituiscono il GECT (Gruppo europeo di cooperazione territoriale) "Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino". Il GECT è il braccio istituzionale dell'Euregio, è dotato di personalità giuridica propria e quindi in grado di agire per conto delle tre Province.

#### **5 settembre 2012**

Nell'ambito delle celebrazioni dei quarant'anni dalla firma del secondo Statuto di autonomia e dei vent'anni dal rilascio della quietanza liberatoria, la Provincia di Bolzano conferisce ai presidenti Giorgio Napolitano e Heinz Fischer, in quanto rappresentanti degli Stati di Italia e Austria, il Grande ordine di merito, la massima onorificenza altoatesina. È la prima volta che i capi di Stato italiano e austriaco s'incontrano in Alto Adige.

#### **5 agosto 2013**

Il presidente provinciale Luis Durnwalder e il premier Enrico Letta firmano a Bolzano un memorandum che impegna Governo e Provincia a trovare soluzione ad alcune questioni aperte, in particolare dopo l'insediamento del Governo presieduto da Mario Monti. A breve termine riguardano la nomina delle commissioni paritetiche dei Sei e dei Dodici ma anche il Parco nazionale dello Stelvio che in futuro dovrà essere amministrato dagli enti territoriali. A medio termine invece dovrà essere aggiornato il sistema di finanziamento dell'autonomia secondo quanto previsto dall'Accordo di Milano.

#### **9 gennaio 2014**

Dopo più di 9.000 giorni da presidente della Provincia, che ne fanno uno dei capi di Governo più longevi d'Europa, Luis Durnwalder conclude la carriera politica: il suo successore è Arno Kompatscher.

#### **9 febbraio 2014**

34,8% di sì, 65,2% di no: questo l'esito del primo referendum confermativo in Alto Adige, avente come oggetto il testo di legge del 2013 sulla partecipazione civica a livello provinciale.

#### **5 luglio 2014**

Incontro storico: nel quadro del convegno sull'Europa promosso a Castel Presule dal presidente della Provincia di Bolzano, si incontrano per la prima volta in Alto Adige i capi di Governo di Italia e Austria. Matteo Renzi e Werner Faymann, insieme ai tre presidenti dell'Euregio Arno Kompatscher, Günther Platter (Tirolo) e Ugo Rossi

(Trentino), discutono di sussidiarietà, cooperazione transfrontaliera e futuro delle Regioni in Europa. (immagine a p. 60)

#### **15 ottobre 2014**

Sicurezza nella pianificazione tramite un contributo fisso al risanamento del debito pubblico, inversione del principio dell'incasso del gettito fiscale, sicurezza sul piano del diritto con il coinvolgimento dell'Austria: sono questi i punti cardine del patto di garanzia negoziato a Roma dal presidente Kompatscher con esponenti del Governo. Il patto di garanzia prevede la partecipazione dell'Alto Adige al risanamento del debito nazionale con un contributo fisso, pari allo 0,6% o a circa 500 milioni di euro. Questa partecipazione fa sì che lo Stato non possa più trattenere arbitrariamente fondi maggiori, come ha fatto in passato. Il patto di garanzia viene trasferito sul piano del diritto internazionale con uno scambio di note fra Italia e Austria che fa riferimento alla quietanza liberatoria del 1992. Il 16 dicembre 2014 il premier Matteo Renzi firma la nota verbale indirizzata al cancelliere austriaco Werner Faymann.

#### **15 aprile 2015**

La società energetica provinciale SEL porta al 100% la sua partecipazione in SE Hydropower: quest'ultima gestisce da giugno 2010 dieci delle undici centrali di grande derivazione idroelettrica in precedenza di ENEL, le cui concessioni sono state attribuite a SEL. Fino a quel momento la quota di SEL era del 60% mentre ENEL deteneva il rimanente 40%.

#### **23 aprile 2015**

Gli sviluppi in Italia e in Alto Adige nonché la riforma costituzionale del 2001 rendono necessario un adeguamento dello Statuto di autonomia. Il 23 aprile 2015 il Consiglio provinciale approva pertanto la legge provinciale per l'istituzione di una Convenzione per la rielaborazione dello Statuto.

#### **12 ottobre 2015**

Nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari istituiti in Alto Adige, sia i cittadini comunitari che extracomunitari possono scegliere tra la lingua italiana e quella tedesca, in base a una norma di attuazione dello Statuto di autonomia.

#### **13 ottobre 2015**

Il Senato approva in terza lettura, e quindi definitivamente, la riforma della Costituzione, prima del passaggio alla Camera. La riforma apporta importanti modifiche alla legge fondamentale dello

Stato italiano. Malgrado la sua impostazione centralistica, i senatori altoatesini votano a favore della riforma in quanto dopo lunghi negoziati si è riusciti a migliorare la clausola di salvaguardia per l'Alto Adige. Oltre alla Provincia di Bolzano viene riconosciuto un ruolo speciale a tutte le Regioni e Province autonome. Per tutte le Regioni a statuto speciale, comunque, la riforma costituzionale non entrerà subito in vigore ma solo dopo l'elaborazione delle norme autonomistiche che possono essere emanate solo con il consenso delle Regioni interessate. L'attuale Statuto di autonomia altoatesino resta quindi in vigore sino alla sua revisione, da effettuare tramite intesa tra Stato e Provincia e sempre attraverso una legge costituzionale.

La prevista riforma della Costituzione viene bocciata il 4 dicembre 2016 dal referendum popolare con 19,419 milioni di no, pari al 59,11% dei voti espressi. In Alto Adige invece 163.851 elettori dicono sì (63,69%). L'affluenza alle urne in Alto Adige è pari al 67,41% degli aventi diritto, a fronte del 65,47% nazionale.

#### **21 dicembre 2015**

SEL e Azienda Energetica si fondono dando vita alla nuova società energetica Alperia. Le quote del nuovo fornitore di energia, che comincia la sua attività a inizio 2016, sono possedute da Provincia, Comuni di Bolzano e Merano, Selfin (società di capitali partecipata dalla maggioranza dei comuni altoatesini) e alcune comunità comprensoriali.

#### **24 novembre 2016**

Dopo decenni di trattative, il Consiglio dei ministri approva due nuove norme di attuazione dello statuto che, a differenza del resto del territorio nazionale, autorizzano la caccia all'interno dei parchi naturali e demandano alla Provincia la disciplina sulle specie selvatiche cacciabili. Nel corso del 2016 vengono altresì ampliate, attraverso regolamenti di esecuzione, le competenze in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio, Collegio dei revisori dei conti, appalti e commercio.

#### **29 dicembre 2016**

Con il 1° gennaio 2017 la Regione assume la competenza sull'organizzazione e sul personale amministrativo della Giustizia. La relativa norma di attuazione dello statuto varata dal Consiglio dei ministri prevede inoltre la cessione gratuita degli immobili statali adibiti a uffici giudiziari e la possibilità, per la Regione, di subdelegare le funzioni alle Province di Bolzano e Trento.

#### **22 settembre 2017**

Il 22 settembre vengono presentati e consegnati al Consiglio provinciale i documenti finali dei due organismi della Convenzione sull'autonomia.

Dal 23 gennaio al 5 marzo 2016 la Convenzione sull'autonomia si apre con nove eventi Open Space. Ad aprile 2016 iniziano i lavori del "Forum dei 100" (organismo formato da cittadini) e della "Convenzione dei 33", un gruppo di esperti nominati dal Consiglio provinciale. Il Forum dei 100 si incontra sei volte e termina i lavori il 29 aprile 2017, la Convenzione dei 33 invece si riunisce 27 volte e chiude i lavori il 30 giugno 2017.

#### **29 novembre 2017**

La modifica dell'articolo 13 dello Statuto di autonomia assegna a Bolzano la competenza primaria in materia di energia idroelettrica. Da questo momento la Provincia può indire bandi di concorso per assegnare in piena autonomia le concessioni per la produzione di energia idroelettrica.

#### **15 dicembre 2017**

Con la legge costituzionale n. 1/2017, la cosiddetta legge sui ladini, si rafforzano i diritti della popolazione di lingua ladina grazie all'equiparazione di tutti i gruppi linguistici nello Statuto di autonomia. La legge introduce alcune forme di tutela della minoranza ladina non previste dallo Statuto del 1972 e pone fine ad alcune discriminazioni come l'impossibilità, per il Consiglio provinciale, di nominare un ladino nella Commissione dei Dodici o per la carica di vicepresidente della Giunta provinciale.

#### **19 gennaio 2018**

Con le norme di attuazione emanate dal Consiglio dei ministri vengono assegnate alla Provincia le competenze in materia di formazione degli insegnanti. Da questo momento, nell'ambito dell'articolo 19 dello Statuto di autonomia e d'intesa con la Libera Università di Bolzano e il Conservatorio musicale, l'Alto Adige potrà disciplinare autonomamente la formazione del personale docente di ogni ordine e grado e di tutti i gruppi linguistici. Al contempo la Provincia può determinare il numero dei posti di studio e le modalità per accedervi. I percorsi formativi e specializzanti attivati dall'ateneo bolzanino e dal Conservatorio, nonché i relativi titoli di studio, sono validi su tutto il territorio nazionale.



Una stampa raffigurante Mainardo II (1253)

Il documento che suggella la cessione  
del Tirolo agli Asburgo (1342)



La cattura di Andreas Hofer (1810)



Il fronte dolomitico della prima guerra mondiale (1915)





Benito Mussolini e Adolf Hitler  
alla stazione ferroviaria del Brennero (1938)



Una famiglia di optanti abbandona  
il maso per trasferirsi nel Reich (1939)



Lo storico discorso di Silvius Magnago a Castel Firmiano (1957)

Peter Brugger e Silvius Magnago  
alla chiusura del Pacchetto (1969)





Il presidente altoatesino Luis Durnwalder e il presidente tirolese Wendelin Weingartner al Brennero (1996)



Lo storico incontro a Castel Presule (Fiè allo Sciliar) tra il premier italiano Matteo Renzi (al centro) e il cancelliere austriaco Werner Faymann (a destra); con loro il presidente altoatesino Arno Kompatscher. (2014)



# L'Accordo di Parigi

## L'ACCORDO DI PARIGI

Il 5 settembre 1946 Italia e Austria stipularono un trattato di tutela del Sudtirolo, firmato dall'allora presidente dei ministri italiano Alcide De Gasperi e dal ministro degli esteri austriaco Karl Gruber. Il trattato divenne parte integrante (IV allegato) dell'Accordo di Parigi, il trattato di pace convenuto tra le forze alleate e l'Italia nella capitale francese il 10 febbraio 1947. Il trattato di pace fu ratificato dal Capo di Stato italiano provvisorio il 28 novembre 1947.

**1.** Gli abitanti di lingua tedesca della provincia di Bolzano e quelli dei vicini comuni bilingui della provincia di Trento, godranno di completa uguaglianza di diritti rispetto agli abitanti di lingua italiana, nel quadro delle disposizioni speciali destinate a salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale ed economico del gruppo di lingua tedesca.

In conformità dei provvedimenti legislativi già emanati od emanandi, ai cittadini di lingua tedesca sarà specialmente concesso:

- a) l'insegnamento primario e secondario nella loro lingua materna
- b) l'uso, su di una base di parità, della lingua tedesca e della lingua italiana nelle pubbliche amministrazioni, nei documenti ufficiali, come pure nella nomenclatura topografica bilingue
- c) il diritto di ristabilire i nomi di famiglia tedeschi che siano stati italianizzati nel corso degli ultimi anni
- d) l'eguaglianza di diritti per l'ammissione a pubblici uffici, allo scopo di attuare una più soddisfacente distribuzione degli impieghi tra i due gruppi etnici.

**2.** Alle popolazioni delle zone sopraddette sarà concesso l'esercizio di un potere legislativo ed esecutivo autonomo, nell'ambito delle zone stesse. Il quadro nel quale detta autonomia sarà applicata sarà determinato, consultando anche elementi locali rappresentanti la popolazione di lingua tedesca.

**3.** Il Governo italiano, allo scopo di stabilire relazioni di buon vicinato tra l'Austria e l'Italia s'impegna dopo essersi consultato con il Governo austriaco, ed entro un anno dalla firma del presente Trattato:

- a) a rivedere, in uno spirito di equità di comprensione, il regime delle opzioni di cittadinanza, quale risulta dagli accordi Hitler-Mussolini del 1939.
- b) a concludere un accordo per il reciproco riconoscimento della validità di alcuni titoli di studio e diplomi universitari
- c) ad approntare una convenzione per il libero transito dei passeggeri e delle merci tra il Tirolo settentrionale e il Tirolo orientale, sia per ferrovia che, nella misura più larga possibile, per strade
- d) a concludere accordi speciali tendenti a facilitare un più esteso traffico di frontiera e scambi locali di determinati quantitativi di prodotti e di merci tipiche tra l'Austria e l'Italia.

### Testi e interpretazione dell'Accordo di Parigi

Il trattato De Gasperi-Gruber originariamente fu redatto in lingua inglese, quindi trasmesso alla conferenza di pace ed inserito nell'Accordo di Parigi quale allegato IV. L'articolo 90 del trattato di pace siglato a Parigi il 10 febbraio 1947 sancisce l'autenticità dei soli testi in lingua francese, inglese e russa.

La versione ufficiale del trattato di pace con l'Italia è pubblicata in lingua inglese ed italiana nella collana edita dalle Nazioni Unite "Recueil des Traités. Traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies" volume 49, 1950, nr. 747 = Treaty series, nonché nel supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana nr. 295 del 24 dicembre 1947.

Il testo in lingua tedesca dell'Accordo di Parigi non fu mai pubblicato ufficialmente.

Con le questioni legate alla formulazione, alla stesura nonché alla traduzione del trattato per il Sudtirolo del 1946 si è occupato diffusamente Leo Weißgerber nella pubblicazione "Sprachforum, Zeitschrift für angewandte Sprachwissenschaft" (H. Bauvier u. Co. Verlag, Bonn, 1961) nel supplemento nr. 1 "Vertragstexte als sprachliche Ausgabe".

## Il testo dell'Accordo di Parigi in lingua francese

### ACCORD DEGASPERI-GRUBER

5 Septembre 1946

1) Les habitants de langue allemande de la Province de Bolzano et ceux des communes voisines bilingues de la Province de Trento seront assurés d'une complète égalité de droits par rapport aux habitants de langue italienne dans le cadre des dispositions spéciales destinées à sauvegarder le caractère ethnique et le développement culturel et économique du groupe de langue allemande.

En conformité avec les dispositions législatives déjà en vigueur ou sur le point de l'être il sera spécialement accordé aux citoyens de langue allemande:

- a) l'enseignement primaire et secondaire dans leur langue maternelle;
- b) la parité des langues italienne et allemande dans les bureaux publics et les documents officiels ainsi que dans la dénomination topographique bilingue;
- c) le droit de rétablir les noms de famille allemands qui ont été italianisés au cours des dernières années;
- d) l'égalité des droits en ce qui concerne l'admission dans les administrations publiques dans la perspective d'atteindre une proportion plus adéquate de l'emploi entre les deux groupes ethniques.

2) Il est accordé aux populations des zones ci-dessus mentionnées l'exercice d'un pouvoir régional autonome législatif et exécutif. Le cadre dans lequel ces dispositions seront appliquées sera déterminé en consultant aussi les éléments locaux représentatifs de langue allemande.

3) Le gouvernement italien, dans le but d'établir des relations de bon voisinage entre l'Autriche et l'Italie, s'emploiera, en consultation avec le gouvernement autrichien, et dans le délai d'un an à partir de la signature du présent traité:

- a) à réviser dans un esprit d'équité et de large compréhension la question des options de citoyenneté consécutives aux accords Hitler-Mussolini de 1939;
- b) à trouver un accord pour la reconnaissance mutuelle de la validité de certains titres d'études et diplômes universitaires;

- c) à établir une convention pour la libre circulation des personnes et des biens entre le Nord-Tyrol et le Tyrol oriental à la fois par voie ferrée et dans la mesure la plus large possible par route;
- d) à conclure des accords spéciaux destinés à faciliter l'extension du trafic frontalier et des échanges locaux de certaines quantités de produits et de marchandises caractéristiques entre l'Autriche et l'Italie.

Archives du Ministère des Affaires Etrangères, Rome; reproduit en italien dans "Il nuovo Statuto di Autonomia", supplément spécial de "Provincia Autonoma Bolzano". Plusieurs rééditions non datées. Traduction L. FRESCHI.

## Il testo dell'Accordo di Parigi in lingua inglese

1° - German speaking inhabitants of the Bolzano Province and of ~~the~~ neighbouring bilingual townships of the Trento Province will be assured a complete equality of rights with the Italian-speaking inhabitants, with <sup>in</sup>the framework of special provisions to safeguard the ethnical character and the cultural and economic development of the German-speaking element.

In accordance with legislation already enacted or awaiting enactment the said German-speaking citizens will be granted in particular:

- (a) elementary and secondary teaching in the mother-tongue;
- (b) purification of the German and Italian languages in public offices and official documents, as well as in bilingual topographic naming;
- (c) the right to re-establish German family names which were Italianized in recent years;
- (d) equality of rights as regards the entering upon public offices, with a view to reaching a more appropriate proportion of employment between the two ethnical groups.

2° - The populations of the above mentioned zones will be granted the exercise of an autonomous legislative and executive regional power. The frame within which the said provisions of autonomy will apply, will be drafted in consultation also with local representative German-speaking elements.

3° - The Italian Government, with the aim of establishing good neighbourhood relations between Austria and Italy, pledges itself, in consultation with the Austrian Government and within one year from the signing of the present Treaty:

- (a) to revise in a spirit of equity and broad-mindedness the question of the options for citizenship resulting from the 1935 Hitler-Mussolini agreements;
- (b) to find an agreement for the mutual recognition of the validity of certain degrees and University diplomas;
- (c) to draw up a convention for the free passengers and goods transit between Northern and Eastern Tyrol both by rail and, to the greatest possible extent, by road;
- (d) to reach special agreements aimed at facilitating enlarged frontier traffic and local exchanges of certain quantities of characteristic products and goods between Austria and Italy.

*Franklin*  
5. September 1946

*Lehmann*

Costituzione  
della Repubblica  
Italiana

## Principi fondamentali<sup>1</sup>

### Art. 1

- (1) L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
- (2) La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

### Art. 2

- (1) La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

### Art. 3

- (1) Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
- (2) È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

### Art. 4

- (1) La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
- (2) Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

### Art. 5

- (1) La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

### Art. 6

- (1) La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

### Art. 7

- (1) Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
- (2) I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

### Art. 8

- (1) Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
- (2) Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
- (3) I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

### Art. 9

- (1) La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
- (2) Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

### Art. 10

- (1) L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
- (2) La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
- (3) Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
- (4) Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

### Art. 11

- (1) L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

### Art. 12

- (1) La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano; verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

## PARTE PRIMA

### Diritti e doveri dei cittadini

#### TITOLO I / Rapporti civili

##### Art. 13

- (1) La libertà personale è inviolabile.
- (2) Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
- (3) In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
- (4) È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
- (5) La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

##### Art. 14

- (1) Il domicilio è inviolabile.
- (2) Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
- (3) Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

##### Art. 15

- (1) La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
- (2) La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

##### Art. 16

- (1) Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
- (2) Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

##### Art. 17

- (1) I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
- (2) Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
- (3) Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

##### Art. 18

- (1) I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
- (2) Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

##### Art. 19

- (1) Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

##### Art. 20

- (1) Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

##### Art. 21

- (1) Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
- (2) La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
- (3) Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili.
- (4) In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

- (5) La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
- (6) Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

#### **Art. 22**

- (1) Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

#### **Art. 23**

- (1) Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

#### **Art. 24**

- (1) Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
- (2) La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
- (3) Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
- (4) La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

#### **Art. 25**

- (1) Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
- (2) Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
- (3) Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

#### **Art. 26**

- (1) L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
- (2) Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

#### **Art. 27**

- (1) La responsabilità penale è personale.
- (2) L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
- (3) Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

- (4) Non è ammessa la pena di morte.<sup>2</sup>

#### **Art. 28**

- (1) I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

## **TITOLO II**

### **Rapporti etico-sociali**

#### **Art. 29**

- (1) La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
- (2) Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

#### **Art. 30**

- (1) È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
- (2) Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
- (3) La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
- (4) La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

#### **Art. 31**

- (1) La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose.
- (2) Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

#### **Art. 32**

- (1) La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
- (2) Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento



sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

#### **Art. 33**

- (1) L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
- (2) La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
- (3) Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
- (4) La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
- (5) È prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
- (6) Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

#### **Art. 34**

- (1) La scuola è aperta a tutti.
- (2) L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
- (3) I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
- (4) La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

## **TITOLO III**

### **Rapporti economici**

#### **Art. 35**

- (1) La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
- (2) Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
- (3) Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
- (4) Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti

dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

#### **Art. 36**

- (1) Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
- (2) La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
- (3) Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

#### **Art. 37**

- (1) La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.
- (2) La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
- (3) La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

#### **Art. 38**

- (1) Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
- (2) I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
- (3) Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
- (4) Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
- (5) L'assistenza privata è libera.

#### **Art. 39**

- (1) L'organizzazione sindacale è libera.
- (2) Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
- (3) È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
- (4) I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria

per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

#### **Art. 40**

- (1) Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

#### **Art. 41**

- (1) L'iniziativa economica privata è libera.
- (2) Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
- (3) La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

#### **Art. 42**

- (1) La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
- (2) La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
- (3) La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
- (4) La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

#### **Art. 43**

- (1) A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

#### **Art. 44**

- (1) Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
- (2) La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

#### **Art. 45**

- (1) La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
- (2) La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

#### **Art. 46**

- (1) Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

#### **Art. 47**

- (1) La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.
- (2) Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

## **TITOLO IV**

### **Rapporti politici**

#### **Art. 48**

- (1) Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
- (2) Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
- (3) La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.<sup>3</sup>
- (4) Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile e per effetto di sentenza penale irrevocabile e nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

#### Art. 49

- (1) Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

#### Art. 50

- (1) Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

#### Art. 51

- (1) Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.<sup>4</sup>
- (2) La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
- (3) Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

#### Art. 52

- (1) La difesa della patria è sacro dovere del cittadino.
- (2) Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.
- (3) L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

#### Art. 53

- (1) Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
- (2) Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

#### Art. 54

- (1) Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
- (2) I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

## PARTE SECONDA

### Ordinamento della Repubblica

#### TITOLO I / Il Parlamento

##### SEZIONE I / Le Camere

#### Art. 55

- (1) Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
- (2) Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

#### Art. 56

- (1) La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
- (2) Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
- (3) Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.
- (4) La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.<sup>5</sup>

#### Art. 57

- (1) Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
- (2) Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
- (3) Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
- (4) La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti.<sup>6</sup>

#### Art. 58

- (1) I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
- (2) Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età.

#### Art. 59

- (1) È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.
- (2) Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

#### Art. 60

- (1) La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
- (2) La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.<sup>7</sup>

#### Art. 61

- (1) Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
- (2) Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

#### Art. 62

- (1) Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
- (2) Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
- (3) Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

#### Art. 63

- (1) Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
- (2) Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

#### Art. 64

- (1) Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
- (2) Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
- (3) Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non

sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

- (4) I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute.
- (5) Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

#### Art. 65

- (1) La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'Ufficio di deputato o di senatore.
- (2) Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

#### Art. 66

- (1) Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

#### Art. 67

- (1) Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

#### Art. 68

- (1) I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
- (2) Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
- (3) Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.<sup>8</sup>

#### Art. 69

- (1) I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

## SEZIONE II / La formazione delle leggi

### Art. 70

- (1) La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

### Art. 71

- (1) L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
- (2) Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta da parte di almeno cinquantamila elettori di un progetto redatto in articoli.

### Art. 72

- (1) Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
- (2) Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
- (3) Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in tal modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
- (4) La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

### Art. 73

- (1) Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
- (2) Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

- (3) Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

### Art. 74

- (1) Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
- (2) Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

### Art. 75

- (1) È indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
- (2) Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
- (3) Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
- (4) La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
- (5) La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

### Art. 76

- (1) L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

### Art. 77

- (1) Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
- (2) Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
- (3) I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

#### Art. 78

- (1) Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

#### Art. 79

- (1) L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
- (2) La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
- (3) In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.<sup>9</sup>

#### Art. 80

- (1) Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di legge.

#### Art. 81

Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.<sup>10,11</sup>

#### Art. 82

- (1) Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
- (2) A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorità giudiziaria.

## TITOLO II Il Presidente della Repubblica

#### Art. 83

- (1) Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
- (2) All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
- (3) L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

#### Art. 84

- (1) Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.
- (2) L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
- (3) L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

#### Art. 85

- (1) Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
- (2) Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
- (3) Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

#### Art. 86

- (1) Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
- (2) In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

#### Art. 87

- (1) Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
- (2) Può inviare messaggi alle Camere.
- (3) Indica le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
- (4) Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
- (5) Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- (6) Indica il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
- (7) Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
- (8) Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorre, l'autorizzazione delle Camere.
- (9) Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio superiore di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
- (10) Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
- (11) Può concedere grazia e commutare le pene.
- (12) Conferisce le onorificenze della Repubblica.

#### Art. 88

- (1) Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
- (2) Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.<sup>12</sup>

#### Art. 89

- (1) Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

- (2) Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del consiglio dei ministri.

#### Art. 90

- (1) Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
- (2) In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

#### Art. 91

- (1) Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

## TITOLO III Il Governo

### SEZIONE I / Il Consiglio dei ministri

#### Art. 92

- (1) Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
- (2) Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i Ministri.

#### Art. 93

- (1) Il Presidente del consiglio dei ministri e i Ministri prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

#### Art. 94

- (1) Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
- (2) Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
- (3) Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenere la fiducia.

- (4) Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
- (5) La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

#### Art. 95

- (1) Il Presidente del consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene la unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei Ministri.
- (2) Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
- (3) La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri.

#### Art. 96

- (1) Il Presidente dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.<sup>13</sup>

### SEZIONE II / La Pubblica Amministrazione

#### Art. 97

- (01) Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.<sup>14</sup>
- (1) I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.
- (2) Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
- (3) Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

#### Art. 98

- (1) I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
- (2) Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

- (3) Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

### SEZIONE III / Gli organi ausiliari

#### Art. 99

- (1) Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
- (2) È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
- (3) Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

#### Art. 100

- (1) Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.
- (2) La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
- (3) La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

## TITOLO IV La Magistratura

### SEZIONE I / Ordinamento giurisdizionale

#### Art. 101

- (1) La giustizia è amministrata in nome del popolo.
- (2) I giudici sono soggetti soltanto alla legge.



#### **Art. 102**

- (1) La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
- (2) Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
- (3) La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

#### **Art. 103**

- (1) Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
- (2) La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
- (3) I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

#### **Art. 104**

- (1) La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
- (2) Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
- (3) Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione.
- (4) Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
- (5) Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.
- (6) I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
- (7) Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

#### **Art. 105**

- (1) Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

zioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

#### **Art. 106**

- (1) Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
- (2) La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
- (3) Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

#### **Art. 107**

- (1) I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
- (2) Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
- (3) I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
- (4) Il Pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

#### **Art. 108**

- (1) Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
- (2) La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del Pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

#### **Art. 109**

- (1) L'Autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

#### **Art. 110**

- (1) Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministero della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

## SEZIONE II / Norme sulla giurisdizione

### Art. 111

- (1) La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.<sup>15</sup>
- (2) Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
- (3) Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
- (4) Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
- (5) La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
- (6) Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
- (7) Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra.
- (8) Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

### Art. 112

- (1) Il Pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

### Art. 113

- (1) Contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre am-

messa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

- (2) Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
- (3) La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della Pubblica Amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

## TITOLO V Le Regioni, le Province, i Comuni

### Art. 114

- (1) La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
- (2) I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
- (3) Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.<sup>16</sup>

### Art. 115<sup>17</sup>

### Art. 116

- (1) Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
- (2) La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
- (3) Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.<sup>18</sup>

## Art. 117

- (1) La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
- (2) Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
  - b) immigrazione;
  - c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
  - d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
  - e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;<sup>19</sup>
  - f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
  - g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
  - h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
  - i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
  - l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
  - m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
  - n) norme generali sull'istruzione;
  - o) previdenza sociale;
  - p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
  - q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
  - r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
  - s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
- (3) Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione,

- salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.<sup>20</sup>
- (4) Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
- (5) Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempimento.
- (6) La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
- (7) Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
- (8) La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
- (9) Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.<sup>21</sup>

#### Art. 118

- (1) Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
- (2) I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
- (3) La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
- (4) Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.<sup>22</sup>

#### Art. 119

- (1) I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.<sup>23</sup>
- (2) I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
- (3) La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
- (4) Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
- (5) Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

- (6) I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.<sup>24, 25</sup>

#### Art. 120

- (1) La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
- (2) Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.<sup>27</sup>

#### Art. 121

- (1) Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
- (2) Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
- (3) La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
- (4) Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

#### Art. 122

- (1) Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale

nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

- (2) Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
- (3) Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
- (4) I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
- (5) Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.<sup>28</sup>

#### Art. 123

- (1) Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
- (2) Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
- (3) Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
- (4) In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.<sup>29</sup>

#### Art. 124<sup>30</sup>

#### Art. 125

- (1) <sup>31</sup>
- (2) Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

#### Art. 126

- (1) Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
- (2) Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
- (3) L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.<sup>32</sup>

#### Art. 127

- (1) Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
- (2) La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.<sup>33</sup>

**Art. 128<sup>34</sup>**

**Art. 129<sup>35</sup>**

**Art. 130<sup>36</sup>**

**Art. 131**

(1) Sono costituite le seguenti Regioni:

- » Piemonte
- » Valle d'Aosta
- » Lombardia
- » Trentino-Alto Adige
- » Veneto
- » Friuli-Venezia Giulia
- » Liguria
- » Emilia-Romagna
- » Toscana
- » Umbria
- » Marche
- » Lazio
- » Abruzzi
- » Molise<sup>37</sup>
- » Campania
- » Puglia
- » Basilicata
- » Calabria
- » Sicilia
- » Sardegna

**Art. 132**

- (1) Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
- (2) Si può, con l'approvazione della maggioranze delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.<sup>38</sup>

**Art. 133**

- (1) Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuo-

ve Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

- (2) La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

## TITOLO VI Garanzie costituzionali

### SEZIONE I / La Corte costituzionale

**Art. 134**

- (1) La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica a norma della Costituzione.<sup>39</sup>

**Art. 135**

- (1) La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
- (2) I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
- (3) I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
- (4) Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
- (5) La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
- (6) L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

- (7) Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.<sup>40</sup>

#### Art. 136

- (1) Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
- (2) La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario provvedano nelle forme costituzionali.

#### Art. 137

- (1) Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.
- (2) Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
- (3) Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

### SEZIONE II / Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali

#### Art. 138

- (1) Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
- (2) Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
- (3) Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

#### Art. 139

- (1) La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

## Disposizioni transitorie e finali

### I.

- (1) Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

### II.

- (1) Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

### III.

- (1) Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:
- » sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;
  - » hanno fatto parte del disciolto Senato;
  - » hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;
  - » sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;
  - » hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
- (2) Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
- (3) Al diritto di essere nominato senatore si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

#### IV.

- (1) Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

#### V.

- (1) La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i tratti internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

#### VI.

- (1) Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei Tribunali militari.
- (2) Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

#### VII.

- (1) Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.
- (2) Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.
- (3) <sup>41</sup>

#### VIII.

- (1) Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.
- (2) Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della Pubblica Amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni delegano loro l'esercizio.
- (3) Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministra-

zioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

#### IX.

- (1) La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della decreto legislativo luogotenenziale 25, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

#### X.

- (1) Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V, della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6.

#### XI.

- (1) Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

#### XII.

- (1) È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
- (2) In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

#### XIII.

- (1) [I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.<sup>42</sup>]
- (2) [Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.]
- (3) I beni esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.



#### **XIV.**

- (1) I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
- (2) I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parte del nome.
- (3) L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.
- (4) La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

#### **XV.**

- (1) Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il D.L.L. 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

#### **XVI.**

- (1) Entro un anno dalla entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

#### **XVII.**

- (1) L'Assemblea costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1943, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
- (2) Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
- (3) In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviato al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
- (4) I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
- (5) L'Assemblea costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

#### **XVIII.**

- (1) La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea costituente ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

- (2) Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.
- (3) La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
- (4) La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

## dichiarazioni aggiuntive

1. Pubblicata nella G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, edizione straordinaria; la Costituzione venne approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948.
2. Il comma 4 è stato modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1.
3. Comma inserito dall'art. 1 della legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1.
4. Il comma 1 è stato integrato dall'art. 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1.
5. L'art. 56 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, e successivamente modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.
6. L'art. 57 è stato modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, e dall'art. 2 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.
7. L'art. 60 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2.
8. L'art. 68 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3.
9. L'art. 79 è stato sostituito dalla legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1.
10. L'art. 81 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1.
11. Vedi anche l'art. 5, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1:

(1) La legge di cui all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, disciplina, per il complesso delle pubbliche amministrazioni, in particolare:

- a) le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica;
- b) l'accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle previsioni, distinguendo tra quelli dovuti all'andamento del ciclo economico, all'inefficacia degli interventi e agli eventi eccezionali;
- c) il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati di cui alla lettera b) del presente comma corretti per il ciclo economico rispetto al prodotto interno lordo, al superamento del quale occorre intervenire con misure di correzione;
- d) la definizione delle gravi recessioni economiche, delle crisi finanziarie e delle gravi calamità naturali quali eventi eccezionali, ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, al verificarsi dei quali sono consentiti il ricorso all'indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo

economico e il superamento del limite massimo di cui alla lettera c) del presente comma sulla base di un piano di rientro;

e) l'introduzione di regole sulla spesa che consentano di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica;

f) l'istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio;

g) le modalità attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di cui alla lettera d) del presente comma, anche in deroga all'articolo 119 della Costituzione, concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali.

(2) La legge di cui al comma 1 disciplina altresì:

a) il contenuto della legge di bilancio dello Stato;

b) la facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di ricorrere all'indebitamento, ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, secondo periodo, della Costituzione, come modificato dall'articolo 4 della presente legge costituzionale;

c) le modalità attraverso le quali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni.

(3) La legge di cui ai commi 1 e 2 è approvata entro il 28 febbraio 2013.

(4) Le Camere, secondo modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, esercitano la funzione di controllo sulla finanza pubblica con particolare riferimento all'equilibrio tra entrate e spese nonché alla qualità e all'efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni.

12. L'art. 88, comma 2, è stato sostituito dalla legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1.
13. L'art. 96 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
14. L'art. 97, comma 1 è stato inserito dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1.
15. Comma inserito dall'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2.
16. L'art. 114 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

17. L'art. 115 è stato abrogato dall'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

18. L'art. 116 è stato sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; vedi anche l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: Art. 10

[1] Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

19. La lettera e) dell'art. 117, comma 2, è stata così integrata dall'art. 3, comma 1, lettera a), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1.

20. L'art. 117, comma 3, è stato così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1.

21. L'art. 117 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

22. L'art. 118 è stato sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

23. L'art. 119, comma 1, è stato così integrato dall'art. 4, comma 1, lettera a), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1.

24. L'art. 119 è stato sostituito dall'art. 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

25. L'art. 119, comma 6, è stato così integrato dall'art. 4, comma 1, lettera b), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1.

26. L'art. 120 è stato sostituito dall'art. 6 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

27. L'art. 121 è stato modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

28. L'art. 122 è stato sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

29. L'art. 123 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, e successivamente integrato dall'art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

30. L'art. 124 è stato abrogato dall'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

31. Il comma 1 è stato abrogato dall'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

32. L'art. 126 è stato sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

33. L'art. 127 è stato sostituito dall'art. 8 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

34. L'art. 128 è stato abrogato dall'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

35. L'art. 129 è stato abrogato dall'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

36. L'art. 130 è stato abrogato dall'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

37. La costituzione del Molise come Regione a se stante è stata disposta dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3.

38. Il comma 2 è stato modificato dall'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

39. L'art. 134 è stato modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

40. L'art. 135 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2; il comma 7 è stato successivamente modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

41. Il comma 3 è stato abrogato dall'art. 7 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2.

42. I commi 1 e 2 hanno esaurito i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1.

# Lo Statuto di autonomia

# Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670<sup>1</sup>

## Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 66 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, che prevede l'emanazione del nuovo testo dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, con le modificazioni apportate dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1777, e dalle leggi costituzionali 10 novembre 1971, n. 1 e 23 febbraio 1972, n. 1;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del consiglio;

Decreta:

### Articolo unico

(1) È approvato il testo unificato delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, allegato al presente decreto e vistato dal Presidente del consiglio dei Ministri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1972

LEONE Andreotti

visto, il Guardasigilli:Gonella

Registrato alla Corte dei Conti, addì 8 novembre 1972

Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 6 -Caruso

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

# TITOLO I Costituzione della Regione “Trentino-Alto Adige” e delle Province di Trento e Bolzano

## CAPO I / Disposizioni generali

### Art. 1

- (1) Il Trentino-Alto Adige, comprendente il territorio delle Province di Trento e di Bolzano, è costituito in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto.
- (2) La Regione Trentino-Alto Adige ha per capoluogo la città di Trento.

### Art. 2

- (1) Nella Regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali.

### Art. 3

- (1) La Regione comprende le Province di Trento e di Bolzano.
- (2) I Comuni di Proves, Senale, Termeno, Ora, Bronzolo, Valdagno, Lauregno, San Felice, Cortaccia, Egna, Montagna, Trodena, Margrè, Salorno, Anterivo e la frazione di Sinablana del Comune di Rumo della Provincia di Trento sono aggregati alla Provincia di Bolzano.
- (3) Alle Province di Trento e di Bolzano sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo il presente Statuto.
- (4) Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la Regione, la Provincia di Trento e quella di Bolzano hanno un proprio gonfalone ed uno stemma, approvati con decreto del Presidente della Repubblica.

## CAPO II / Funzioni della Regione

### Art. 4<sup>2</sup>

- (1) In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica<sup>3</sup> e con il rispetto degli obblighi interna-

zionali e degli interessi nazionali – tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali – nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie:

- 1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi adetto;
- 2) ordinamento degli enti para-regionali;
- 3) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;<sup>4</sup>
- 4) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;
- 5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
- 6) servizi antincendi;
- 7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;
- 8) ordinamento delle Camere di commercio;
- 9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
- 10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale.

#### Art. 5

(1) La Regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie:

- 1) <sup>5</sup>
- 2) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- 3) ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle Casse di risparmio e delle Casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale.

#### Art. 6

- (1) Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la Regione ha facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, ed ha facoltà di costituire appositi istituti autonomi o agevolarne la istituzione.
- (2) Le Casse mutue malattia esistenti nella regione, che siano state fuse nell'Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori, possono essere ricostituite dal Consiglio regionale, salvo il regolamento dei rapporti patrimoniali.

- (3) Le prestazioni di dette Casse mutue a favore degli interessati non possono essere inferiori a quelle dell'istituto predetto.

#### Art. 7

- (1) Con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi Comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni.
- (2) Tali modificazioni, qualora influiscano sulla circoscrizione territoriale di uffici statali, non hanno effetto se non due mesi dopo la pubblicazione del provvedimento nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.

### CAPO III / Funzioni delle Province

#### Art. 8

- (1) Le Province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'articolo 4, nelle seguenti materie:
  - 1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;<sup>6</sup>
  - 2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della Provincia di Bolzano;
  - 3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;
  - 4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la Provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive;
  - 5) urbanistica e piani regolatori;<sup>7</sup>
  - 6) tutela del paesaggio;
  - 7) usi civici;
  - 8) ordinamento delle minime proprietà colturali, anche agli effetti dell'articolo 847 del codice civile; ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini;
  - 9) artigianato;
  - 10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extra provinciale esercitano nelle Province con finanziamenti pubblici;

- 11) porti lacuali;
- 12) fiere e mercati;
- 13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche;
- 14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;
- 15) caccia e pesca;
- 16) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;
- 17) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;<sup>8</sup>
- 18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;
- 19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali;
- 20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;
- 21) agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;
- 22) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;
- 23) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;
- 24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria;
- 25) assistenza e beneficenza pubblica;
- 26) scuola materna;
- 27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le Province hanno competenza legislativa;
- 28) edilizia scolastica;
- 29) addestramento e formazione professionale.

#### Art. 9

- [1] Le Province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'articolo 5:
- 1) polizia locale urbana e rurale;
  - 2) istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);
  - 3) commercio;
  - 4) apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori;

- 5) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;
- 6) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;
- 7) esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini della pubblica sicurezza, la facoltà del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi è attuata nell'ambito dell'autonomia provinciale;
- 8) incremento della produzione industriale;
- 9) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;
- 10) igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera;
- 11) attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.

#### Art. 10

- [1] Allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, le Province hanno la potestà di emanare norme legislative nella materia del collocamento e avviamento al lavoro, con facoltà di avvalersi – fino alla costituzione dei propri uffici – degli uffici periferici del Ministero del lavoro per l'esercizio dei poteri amministrativi connessi con le potestà legislative spettanti alle Province stesse in materia di lavoro.
- [2] I collocatori comunali saranno scelti e nominati dagli organi statali, sentiti il Presidente della Provincia<sup>9</sup> e i sindaci interessati.
- [3] I cittadini residenti nella Provincia di Bolzano hanno diritto alla precedenza nel collocamento al lavoro nel territorio della Provincia stessa, esclusa ogni distinzione basata sulla appartenenza ad un gruppo linguistico o sull'anzianità di residenza.

#### Art. 11

- [1] La Provincia può autorizzare l'apertura e il trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere locale provinciale e regionale, sentito il parere del Ministero del tesoro.
- [2] L'autorizzazione all'apertura e al trasferimento nella Provincia di sportelli bancari delle altre aziende di credito è data dal Ministero del tesoro sentito il parere della Provincia interessata.

- (3) La Provincia nomina il presidente e il vice presidente della Cassa di risparmio, sentito il parere del Ministero del tesoro.

#### **Art. 12**

- (1) Per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e le relative proroghe di termine, le Province territorialmente competenti hanno facoltà di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino all'emanazione del parere definitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
- (2) Le Province hanno altresì facoltà di proporre ricorso al Tribunale superiore delle acque pubbliche avverso il decreto di concessione e di proroga.
- (3) I Presidenti delle Province territorialmente competenti o loro delegati sono invitati a partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti indicati nel primo comma.
- (4) Il Ministero competente adotta i provvedimenti concernenti l'attività dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) nella regione, sentito il parere della Provincia interessata.

#### **Art. 13**

- (1) Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, le Province disciplinano con legge provinciale le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di ammissione e di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti. La legge provinciale disciplina inoltre la durata delle concessioni, i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi derivazioni idroelettriche, i parametri di sviluppo degli impianti nonché le modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario.
- (2) Alla scadenza delle concessioni disciplinate dal presente articolo, le opere di raccolta, di adduzione, di regolazione, le condotte forzate e i canali di scarico, in stato di regolare funzionamento, passano senza compenso in proprietà delle Province per il rispettivo territorio. Al concessionario che abbia esegui-

to, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sui beni di cui al primo periodo, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, spetta alla scadenza della concessione, o nei casi di decadenza o rinuncia, un indennizzo pari al valore della parte di bene non ammortizzato, secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui al comma 1. Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, secondo comma e seguenti, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della provincia, nonché dall'articolo 1/bis, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.

- (3) Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da consegnare alle Province medesime con modalità definite dalle stesse.
- (4) Le Province stabiliscono altresì con propria legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui al comma 3 ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea.
- (5) I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono semestralmente alle Province un importo determinato secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui al comma 1, tenendo conto della media del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN), nonché della media delle voci di spesa legate alla fornitura della medesima energia elettrica per ogni kWh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.
- (6) Le concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico accordate nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, in forza di disposizioni normative o amministrative che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2022, ancorché scadute, sono prorogate di diritto per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre la predetta data. Le Province e i concessionari possono, in tal caso, concordare eventuali modificazioni degli oneri e delle



obbligazioni previsti dalle concessioni in corso, secondo quanto stabilito dalla legge provinciale di cui al comma 1.

- (7) In materia di sistema idrico, le Province sono previamente consultate sugli atti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) indirizzati ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità operanti nel rispettivo territorio, in ordine alla loro compatibilità con il presente Statuto e con le relative norme di attuazione. Le modalità di consultazione sono definite attraverso un protocollo di intesa stipulato tra la predetta Autorità e le Province, anche disgiuntamente. La raccolta delle informazioni e dei documenti necessari alle indagini conoscitive e alle attività svolte dall'Autorità compete alle Province, secondo procedure e modelli concordati con l'Autorità stessa nell'ambito del predetto protocollo di intesa, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite, anche con riguardo all'organizzazione dei servizi di pubblica utilità, al sistema tariffario ed all'esercizio dei relativi poteri ispettivi e sanzionatori.<sup>10, 11</sup>

#### **Art. 14**

- (1) È obbligatorio il parere della Provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale.
- (2) È altresì obbligatorio il parere della Provincia per le opere idrauliche della prima e seconda categoria. Lo Stato e la Provincia predispongono d'intesa un piano annuale di coordinamento delle opere idrauliche di rispettiva competenza.
- (3) L'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della Provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base a un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della Provincia in seno a un apposito comitato.<sup>12</sup>

#### **Art. 15**

- (1) Salvo che le norme generali sulla programmazione economica dispongano un diverso sistema di finanziamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna alle Province di Trento e di Bolzano quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato per la attuazione di leggi statali che prevedono interventi finanziari per l'incremento delle attività industriali. Le quote sono determinate sentito il parere della Provincia e tenuto conto delle somme stanziare nel bilancio statale e del bisogno della popolazione della Provincia stessa. Le somme assegnate sono utilizzate d'intesa tra lo Stato

e la Provincia. Qualora lo Stato intervenga con propri fondi nelle Province di Trento e di Bolzano, in esecuzione dei piani nazionali straordinari di edilizia scolastica, l'impiego dei fondi stessi è effettuato d'intesa con la Provincia.

- (2) La Provincia di Bolzano utilizza i propri stanziamenti destinati a scopi assistenziali, sociali e culturali in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo linguistico e in riferimento alla entità del bisogno del gruppo medesimo, salvo casi straordinari che richiedano interventi immediati per esigenze particolari.
- (3) La Provincia di Trento assicura la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mochena e cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni.<sup>13</sup>

### **CAPO IV / Disposizioni comuni alla Regione ed alle Province**

#### **Art. 16**

- (1) Nelle materie e nei limiti entro cui la Regione o la Provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato sono esercitate rispettivamente dalla Regione e dalla Provincia.
- (2) Restano ferme le attribuzioni delle Province ai sensi delle leggi in vigore, in quanto compatibili con il presente statuto.
- (3) Lo Stato può inoltre delegare, con legge, alla Regione, alla Provincia e ad altri Enti pubblici locali funzioni proprie della sua amministrazione. In tal caso l'onere delle spese per l'esercizio delle funzioni stesse resta a carico dello Stato.
- (4) La delega di funzioni amministrative dello Stato, anche se conferita con la presente legge, potrà essere modificata o revocata con legge ordinaria della Repubblica.

#### **Art. 17**

- (1) Con legge dello Stato può essere attribuita alla Regione e alle Province la potestà di emanare norme legislative per servizi relativi a materie estranee alle rispettive competenze previste dal presente statuto.

#### **Art. 18**

- (1) La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni e ad altri Enti locali o

valendosi dei loro uffici. La delega alle Province è obbligatoria nella materia dei servizi antincendi.

- (2) Le Province possono delegare alcune loro funzioni amministrative ai Comuni o ad altri Enti locali o avvalersi dei loro uffici.

#### Art. 19

- (1) Nella Provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie è impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna. Nelle scuole elementari con inizio dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto sarà stabilito con legge provinciale su proposta vincolante del gruppo linguistico interessato, e in quelle secondarie è obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua che è impartito da docenti per i quali tale lingua è quella materna.
- (2) La lingua ladina è usata nelle scuole materne ed è insegnata nelle scuole elementari delle località ladine. Tale lingua è altresì usata quale strumento di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado delle località stesse. In tali scuole l'insegnamento è impartito su base paritetica di ore e di esito finale, in italiano e tedesco.
- (3) L'iscrizione dell'alunno alle scuole della Provincia di Bolzano avviene su semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci. Contro il diniego di iscrizione è ammesso ricorso da parte del padre o di chi ne fa le veci alla autonoma sezione di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa.
- (4) Per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle località ladine di cui al secondo comma, il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della Giunta provinciale di Bolzano, nomina un sovrintendente scolastico.
- (5) Per l'amministrazione delle scuole materne, elementari e secondarie in lingua tedesca, la Giunta provinciale di Bolzano, sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione, nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico provinciale.
- (6) Per l'amministrazione della scuola di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico ladino nel consiglio scolastico provinciale.
- (7) Il Ministero della pubblica istruzione nomina, d'intesa con la

Provincia di Bolzano, i presidenti e i membri delle commissioni per gli esami di Stato nelle scuole in lingua tedesca.

- (8) Al fine della equipollenza dei diplomi finali deve essere sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione sui programmi di insegnamento e di esame per le scuole della Provincia di Bolzano.
- (9) Il personale amministrativo del provveditorato agli studi, quello amministrativo delle scuole secondarie, nonché il personale amministrativo degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche passa alle dipendenze della Provincia di Bolzano, restando addetto ai servizi della scuola corrispondente alla propria lingua materna.
- (10) Ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale insegnante, sono devoluti all'intendente per la scuola in lingua tedesca e a quello per la scuola di cui al secondo comma, i provvedimenti in materia di trasferimento, congedo, aspettativa, sanzioni disciplinari fino alla sospensione per un mese dalla qualifica con privazione dello stipendio, relativi al personale insegnante delle scuole di rispettiva competenza.
- (11) Contro i provvedimenti adottati dagli intendenti scolastici ai sensi del comma precedente è ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione che decide in via definitiva, sentito il parere del sovrintendente scolastico.
- (12) I gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino sono rappresentati nei consigli provinciali scolastico e di disciplina per i maestri.
- (13) I rappresentanti degli insegnanti nel consiglio scolastico provinciale sono designati, mediante elezione, dal personale insegnante e in proporzione al numero degli insegnanti dei rispettivi gruppi linguistici. Il numero dei rappresentanti del gruppo ladino deve essere, comunque, non inferiore a tre.
- (14) Il consiglio scolastico, oltre a svolgere i compiti previsti dalle leggi vigenti, esprime parere obbligatorio sull'istituzione e soppressione di scuole; sui programmi ed orari; sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento.
- (15) Per l'eventuale istituzione di università nel Trentino-Alto Adige, lo Stato deve sentire preventivamente il parere della Regione e della Provincia interessata.<sup>14, 15</sup>

#### Art. 20

- (1) I Presidenti delle Province esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi ed incombodi, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi,

operai e domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di anni diciotto.

- (2) Ai fini dell'esercizio delle predette attribuzioni i Presidenti delle Province si avvalgono anche degli organi di polizia statale, ovvero della polizia locale, urbana e rurale.
- (3) Le altre attribuzioni che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al prefetto sono affidate ai questori.
- (4) Restano ferme le attribuzioni devolute ai sindaci quali ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pubblica sicurezza distaccati.

#### Art. 21

- (1) I provvedimenti dell'autorità statale adottati per motivi di ordine pubblico, che incidono, sospendono o comunque limitano l'efficacia di autorizzazioni dei Presidenti delle Province in materia di polizia o di altri provvedimenti di competenza della Provincia, sono emanati sentito il Presidente della Provincia competente, il quale deve esprimere il parere nel termine indicato nella richiesta.

#### Art. 22

- (1) Per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali il Presidente della Regione<sup>16</sup> e i Presidenti delle Province possono richiedere l'intervento e l'assistenza della polizia dello Stato, ovvero della polizia locale urbana e rurale.

#### Art. 23

- (1) La Regione e le Province utilizzano – a presidio delle norme contenute nelle rispettive leggi – le sanzioni penali che le leggi dello Stato stabiliscono per le stesse fattispecie.

## TITOLO II Organi della Regione e delle Province

### CAPO I / Organi della Regione

#### Art. 24

- (1) Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione.<sup>17</sup>

#### Art. 25

- (1) Il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano.<sup>18</sup>
- (4) Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in Provincia di Bolzano è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in Provincia di Trento è richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta quadriennale nel territorio della Regione è iscritto, ai fini delle elezioni dei Consigli provinciali nelle liste elettorali del Comune della Provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel quadriennio, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. Per l'elezione dei Consigli provinciali e per quella dei Consigli comunali prevista dall'articolo 63 durante il quadriennio l'elettore esercita il diritto di voto nel Comune di precedente residenza.<sup>19</sup>

#### Art. 26

- (1) Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle altre leggi dello Stato.

#### Art. 27

- (1) L'attività del Consiglio regionale si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e di Bolzano.  
(1/bis) Possono svolgersi sessioni straordinarie riguardanti i diritti della minoranza linguistica ladina, del gruppo linguistico dei mocheni e del gruppo linguistico dei cimbri.<sup>20</sup>
- (2) Il nuovo Consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano su convocazione del Presidente della Regione in carica.<sup>21</sup>

#### Art. 28

- (1) I membri del Consiglio regionale rappresentano l'intera Regione.
- (2) Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e di voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.
- (3) L'ufficio di consigliere provinciale e regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, ovvero del Parlamento europeo.<sup>22</sup>

### Art. 29<sup>23</sup>

### Art. 30

- (1) Il Consiglio regionale elegge tra i suoi componenti il Presidente, due vice presidenti e i segretari.
- (2) Il Presidente e i vice presidenti durano in carica due anni e mezzo.
- (3) Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio regionale il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino, previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico italiano o tedesco. I vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente.
- (4) In caso di dimissioni, di morte o di cessazione dalla carica per altra causa del presidente o dei vice presidenti del Consiglio regionale, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo Presidente o dei nuovi vice presidenti secondo le modalità previste dal terzo comma. L'elezione deve avvenire nella prima seduta successiva ed è valida fino alla scadenza del periodo di due anni e mezzo in corso.
- (5) I vice presidenti coadiuvano il Presidente, il quale sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.<sup>24</sup>

### Art. 31

- (1) Le norme che disciplinano l'attività del Consiglio regionale sono stabilite da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri.
- (2) Il regolamento interno stabilisce anche le norme per determinare l'appartenenza dei consiglieri ai gruppi linguistici.

### Art. 32

- (1) Il Presidente ed i vice presidenti<sup>25</sup> del Consiglio regionale che non adempiano agli obblighi del loro ufficio sono revocati dal Consiglio stesso a maggioranza dei suoi componenti.
- (2) A tale scopo il Consiglio regionale può essere convocato di urgenza su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
- (3) Ove il Presidente od i vice presidenti del Consiglio regionale non provvedano alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta, il Consiglio regionale è convocato dal Presidente della Regione.

- (4) Se il Presidente della Regione non convoca il Consiglio regionale entro quindici giorni dalla scadenza del termine prescritto nel comma precedente, la convocazione ha luogo a cura del Commissario del Governo.

- (5) <sup>26</sup>

### Art. 33

- (1) Le cause di scioglimento di cui all'articolo 49/bis, primo e secondo comma, si estendono al Consiglio regionale. In caso di scioglimento del Consiglio regionale si procede, entro tre mesi, a nuove elezioni dei Consigli provinciali.
- (2) Lo scioglimento è disposto con le procedure previste dall'articolo 49/bis. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, dei quali uno di lingua tedesca, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale.
- (3) I Consigli provinciali disciolti continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla elezione dei nuovi Consigli provinciali.<sup>27</sup>

### Art. 34

- (1) Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni semestre e, in sessione straordinaria, a richiesta della Giunta regionale o del Presidente di questa, oppure a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica, nonché nei casi previsti dal presente Statuto.

### Art. 35

- (1) Nelle materie non appartenenti alla competenza della Regione, ma che presentano per essa particolare interesse, il Consiglio regionale può emettere voti e formulare progetti. Gli uni e gli altri sono inviati dal Presidente della Regione al Governo per la presentazione alle Camere e sono trasmessi in copia al Commissario del Governo.

### Art. 36

- (1) La Giunta regionale è composta del Presidente della Regione che la presiede, di due vice presidenti e di assessori effettivi e supplenti.<sup>28</sup>
- (2) Il Presidente, i vice presidenti e gli assessori sono eletti dal Consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.
- (3) La composizione della Giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel

Consiglio della Regione. I vice presidenti appartengono uno al gruppo linguistico italiano e l'altro al gruppo linguistico tedesco. Al gruppo linguistico ladino è garantita la rappresentanza nella Giunta regionale anche in deroga alla rappresentanza proporzionale.<sup>29</sup>

- (4) Il Presidente sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
- (5) Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti.

#### **Art. 37**

- (1) Il Presidente e i membri della Giunta regionale restano in carica finché dura il Consiglio regionale e dopo la scadenza di questo provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del Presidente e dei componenti la Giunta da parte del nuovo Consiglio.
- (2) I componenti la Giunta regionale appartenenti ad un Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare il loro ufficio fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale.<sup>30</sup>

#### **Art. 38**

- (1) Il Presidente della Regione o gli assessori che non adempiano agli obblighi stabiliti dalla legge sono revocati dal Consiglio regionale.
- (2) <sup>31</sup>

#### **Art. 39**

- (1) Qualora per morte, dimissioni o revoca del Presidente della Regione o degli assessori occorra procedere alle loro sostituzioni, il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio entro quindici giorni.

#### **Art. 40**

- (1) Il Presidente della Regione rappresenta la Regione.
- (2) Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano la Regione.

#### **Art. 41**

- (1) Il Presidente della Regione dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo.

#### **Art. 42**

- (1) Il Presidente della Regione determina la ripartizione degli affari tra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino della Regione.

#### **Art. 43**

- (1) Il Presidente della Regione emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta.

#### **Art. 44**

- (1) La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione. Ad essa spettano:
  - 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale;
  - 2) l'attività amministrativa per gli affari di interesse regionale;
  - 3) l'amministrazione del patrimonio della Regione nonché il controllo sulla gestione, a mezzo di aziende speciali, dei servizi pubblici regionali di natura industriale o commerciale;
  - 4) le altre attribuzioni ad essa demandate dalla presente legge o da altre disposizioni;
  - 5) l'adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

#### **Art. 45**

- (1) La Giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti, che interessino in modo particolare la regione.

#### **Art. 46**

- (1) Il Consiglio regionale può delegare alla Giunta regionale la trattazione degli affari di propria competenza ad eccezione dell'emanazione di provvedimenti legislativi.

### **CAPO II / Organi della Provincia**

#### **Art. 47**

- (1) Sono organi della Provincia: il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale e il Presidente della Provincia.<sup>32</sup>
- (2) In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giu-

ridico della Repubblica, con il rispetto degli obblighi internazionali e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Capo, la legge provinciale approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Provincia e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Provincia, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.<sup>33</sup>

- (3) Nella Provincia Autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto con sistema proporzionale. Qualora preveda l'elezione del Presidente della Provincia di Bolzano a suffragio universale e diretto, la legge provinciale è approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale.
- (4) Le leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma non sono comunicate al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 55. Su di esse il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
- (5) Le leggi provinciali di cui al secondo comma sono sottoposte a referendum provinciale, la cui disciplina è prevista da apposita legge di ciascuna Provincia, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio provinciale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
- (6) Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale, si fa luogo a referendum

soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale.

#### **Art. 48**

- (1) Ciascun Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, diretto e segreto, è composto di trentacinque consiglieri e dura in carica cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente nella medesima giornata. Se un Consiglio provinciale è rinnovato anticipatamente rispetto all'altro, esso dura in carica sino alla scadenza del quinquennio di quello non rinnovato.
- (2) La legge per l'elezione del Consiglio provinciale di Bolzano garantisce la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.
- (3) Un seggio del Consiglio provinciale di Trento è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei, ove è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa, ed è attribuito secondo le norme stabilite con la legge di cui al secondo comma dell'articolo 47.
- (4) Le elezioni del nuovo Consiglio provinciale sono indette dal Presidente della Provincia e hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica antecedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio. Il decreto che indice le elezioni è pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
- (5) La prima riunione del nuovo Consiglio provinciale ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Provincia in carica.<sup>34</sup>

#### **Art. 48/bis**

- (1) I membri del Consiglio provinciale rappresentano l'intera Provincia. Prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni essi prestano giuramento di essere fedeli alla Costituzione.
- (2) I membri del Consiglio provinciale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.<sup>35</sup>

#### **Art. 48/ter**

- (1) Il Consiglio provinciale di Trento elegge tra i suoi componenti il Presidente, un vice presidente e i segretari.
- (2) Il Consiglio provinciale di Bolzano elegge tra i suoi componenti il Presidente, due vice presidenti e i segretari. I vice presiden-

ti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente. Il Presidente designa il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

- (3) Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio provinciale di Bolzano il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico tedesco o italiano.

#### **Art. 49**

- (1) Ai Consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 27, 31, 32, 34, 35 e 38.<sup>36</sup>

#### **Art. 49/bis**

- (1) Il Consiglio provinciale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisca la Giunta o il suo Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
- (2) Il Consiglio provinciale può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
- (3) Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
- (4) Con Lo stesso decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale. Per la Provincia di Bolzano la commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici che costituiscono la popolazione della Provincia stessa. La commissione elegge tra i suoi componenti il Presidente, il quale esercita le attribuzioni del Presidente della Provincia. La commissione indice le elezioni del nuovo Consiglio provinciale entro tre mesi e adotta i provvedimenti di competenza della Giunta provinciale e quelli di carattere improrogabile. Questi ultimi perdono la loro efficacia, ove non siano ratificati dal Consiglio provinciale entro un mese dalla sua convocazione.
- (5) Il nuovo Consiglio provinciale è convocato dalla commissione entro venti giorni dalle elezioni.

- (6) Lo scioglimento del Consiglio provinciale non comporta lo scioglimento del Consiglio regionale. I componenti del Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consigliere regionale fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale.
- (7) Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale.<sup>37</sup>

#### **Art. 50**

- (1) La Giunta provinciale di Trento è composta del Presidente, del vice presidente e degli assessori. La Giunta provinciale di Bolzano è composta del Presidente, di due o di tre vice presidenti e degli assessori. La Giunta provinciale di Bolzano è composta di tre vice presidenti, di cui uno appartenente al gruppo linguistico ladino, quando uno dei suoi componenti appartiene a tale gruppo linguistico.<sup>38</sup>
- (2) La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Provincia. I componenti la Giunta provinciale di Bolzano che non appartengono al Consiglio sono eletti dal Consiglio provinciale stesso con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti su proposta di uno o più gruppi consiliari purché vi sia il consenso dei consiglieri del gruppo linguistico dei designati, limitatamente ai consiglieri che costituiscono la maggioranza che sostiene la Giunta provinciale. I vice presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco, uno al gruppo linguistico italiano e, nel caso di cui al terzo periodo del primo comma, uno al gruppo linguistico ladino. Il Presidente sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.<sup>39</sup>
- (3) Al gruppo linguistico ladino può essere riconosciuta la rappresentanza nella Giunta provinciale di Bolzano anche in deroga alla rappresentanza proporzionale. Nel caso in cui vi sia un solo rappresentante ladino nel Consiglio provinciale e questo venga eletto in Giunta, deve rinunciare all'incarico di Presidente o di vice presidente del Consiglio provinciale.
- (4) L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione o le dimissioni dello stesso comportano le

dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio provinciale.<sup>40</sup>

#### **Art. 51**

- (1) Si applicano al Presidente e agli assessori provinciali le disposizioni dell'articolo 37, in quanto compatibili.<sup>41</sup>

#### **Art. 52**

- (1) Il Presidente della Provincia<sup>9</sup> ha la rappresentanza della Provincia.
- (2) Adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni.
- (3) Il Presidente della Provincia<sup>9</sup> determina la ripartizione degli affari fra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.
- (4) Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano la Provincia.

#### **Art. 53**

- (1) Il Presidente della Provincia<sup>9</sup> emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta.

#### **Art. 54**

- (1) Alla Giunta provinciale spetta:
  - 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
  - 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle Province;
  - 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
  - 4) l'amministrazione del patrimonio della Provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
  - 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella Provincia di Bolzano, nel

gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

- 6) le altre attribuzioni demandate alla Provincia dal presente Statuto o da altre leggi della Repubblica o della Regione;
- 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

## **TITOLO III / Approvazione, promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali**

#### **Art. 55**

- (1) I disegni di legge approvati dal Consiglio regionale o da quello provinciale sono comunicati al Commissario del Governo in Trento, se trattasi della Regione o della Provincia di Trento, e al Commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della Provincia di Bolzano. I disegni di legge sono promulgati trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvii rispettivamente al Consiglio regionale od a quello provinciale col rilievo che eccedono le rispettive competenze o contrastano con gli interessi nazionali o con quelli di una delle due Province nella regione.
- (2) Ove il Consiglio regionale o quello provinciale li approvi nuovamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti sono promulgati, se, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Governo non promuove la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio la Corte decide di chi sia la competenza.
- (3) Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale o da quello provinciale a maggioranza assoluta dei componenti rispettivi, la promulgazione e l'entrata in vigore, se il Governo consente, non sono subordinate ai termini indicati.



- (4) Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate rispettivamente dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia<sup>9</sup> e sono vistate dal Commissario del Governo competente.

#### Art. 56

- (1) Qualora una proposta di legge sia ritenuta lesiva della parità dei diritti fra i cittadini dei diversi gruppi linguistici o delle caratteristiche etniche e culturali dei gruppi stessi, la maggioranza dei consiglieri di un gruppo linguistico nel Consiglio regionale o in quello provinciale di Bolzano può chiedere che si voti per gruppi linguistici.
- (2) Nel caso che la richiesta di votazione separata non sia accolta, ovvero qualora la proposta di legge sia approvata nonostante il voto contrario dei due terzi dei componenti il gruppo linguistico che ha formulato la richiesta, la maggioranza del gruppo stesso può impugnare la legge dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, per i motivi di cui al precedente comma.
- (3) Il ricorso non ha effetto sospensivo.

#### Art. 57

- (1) Le leggi regionali e provinciali ed i regolamenti regionali e provinciali sono pubblicati nel "Bollettino Ufficiale" della Regione, nei testi italiano e tedesco, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo diversa disposizione della legge.
- (2) In caso di dubbi l'interpretazione della norma ha luogo sulla base del testo italiano.
- (3) Copia del "Bollettino Ufficiale" è inviata al Commissario del Governo.

#### Art. 58

- (1) Nel "Bollettino Ufficiale" della Regione sono altresì pubblicati in lingua tedesca le leggi ed i decreti della Repubblica che interessano la regione, ferma la loro entrata in vigore.

#### Art. 59

- (1) Le leggi approvate dai Consigli regionali e provinciali ed i regolamenti emanati dalla Giunta regionale e da quelle provinciali debbono essere pubblicati, per notizia, in una sezione apposita della Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

#### Art. 60

- (1) Con legge regionale sono regolati l'esercizio dell'iniziativa popolare e il referendum per le leggi regionali.<sup>42</sup>

## TITOLO IV / Enti locali

#### Art. 61

- (1) Nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi.
- (2) Nei comuni della Provincia di Bolzano ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere rappresentato nella Giunta municipale se nel Consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo stesso.

#### Art. 62

- (1) Le norme sulla composizione degli organi collegiali dagli enti pubblici locali in Provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.<sup>43</sup>
- (2) Negli enti pubblici di rilevanza provinciale nei quali sono previsti due vice presidenti, questi devono appartenere a gruppi linguistici diversi da quello a cui appartiene il Presidente.<sup>44</sup>
- (3) Negli enti locali intermedi dei quali fanno parte comuni in cui la maggioranza della popolazione appartiene al gruppo linguistico ladino, la carica di vice presidente è ricoperta da persona appartenente a questo gruppo linguistico, salvo che un appartenente a tale gruppo ricopra nel medesimo ente la carica di Presidente.

#### Art. 63

- (1) Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nelle elezioni dei Consigli comunali della Provincia Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 25.

#### Art. 64

- (1) Spetta allo Stato la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli enti pubblici che svolgono la loro attività anche al di fuori del territorio della Regione.

#### Art. 65

- (1) L'ordinamento del personale dei Comuni è regolato dai Comuni stessi, salva l'osservanza dei principi generali che potranno essere stabiliti da una legge regionale.

## TITOLO V / Demanio e patrimonio della Regione e delle Province

#### Art. 66

- (1) Le strade, le autostrade, le strade ferrate e gli acquedotti che abbiano interesse esclusivamente regionale e che saranno determinati nelle norme di attuazione del presente Statuto costituiscono il demanio regionale.

#### Art. 67

- (1) Le foreste di proprietà dello Stato nella Regione, le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici regionali con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio regionale costituiscono il patrimonio indisponibile della Regione.
- (2) I beni immobili patrimoniali dello Stato situati nella Regione sono trasferiti al patrimonio della Regione.
- (3) Nelle norme di attuazione della presente legge saranno determinate le modalità per la consegna da parte dello Stato dei beni suindicati.
- (4) I beni immobili situati nella Regione che non sono proprietà di alcuno spettano al patrimonio della Regione.

#### Art. 68

- (1) Le Province, in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla loro competenza, succedono, nell'ambito del proprio territorio, nei beni e nei diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e nei beni e diritti demaniali e patrimoniali della Regione, esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare, a servizi di carattere nazionale e a materie di competenza regionale.

## TITOLO VI / Finanza della Regione e delle Province

#### Art. 69<sup>45</sup>

- (1) Sono devoluti alla Regione i proventi delle imposte ipotecarie percepite nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso.
- (2) Sono altresì devolute alla Regione le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percepite nel territorio regionale:
  - a) i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni;
  - b) un decimo dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38/bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, determinata assumendo a riferimento i consumi finali;<sup>46</sup>
  - c) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite;
  - d) <sup>47, 48</sup>

#### Art. 70

- (1) È devoluto alle Province il provento dell'imposta erariale, riscossa nei rispettivi territori, sull'energia elettrica ivi consumata.<sup>49</sup>

#### Art. 71

- (1) Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella provincia, accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a favore della Provincia i nove decimi dell'importo del canone annuo stabilito a norma di legge.

#### Art. 72

- (1) Le Province possono stabilire imposte e tasse sul turismo.<sup>50</sup>

#### Art. 73

- (1) La Regione e le Province hanno facoltà di istituire con leggi tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, nelle materie di rispettiva competenza. Le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri.<sup>51, 52</sup>  
(1/bis) Le Province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei

limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale. Le Province possono, con apposita legge e nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione ai sensi del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico delle rispettive Province, che provvedono alla stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate, al fine di disciplinare le modalità operative per la fruizione delle suddette agevolazioni.<sup>53</sup>

#### Art. 74

- (1) La Regione e le Province possono ricorrere all'indebitamento solo per il finanziamento di spese di investimento, per una cifra non superiore alle entrate correnti. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dalle stesse contratti.<sup>54</sup>

#### Art. 75<sup>55</sup>

- (1) Sono attribuite alle Province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percepite nei rispettivi territori provinciali:
  - a) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa;
  - b) <sup>56</sup>
  - c) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti ai territori delle due Province;
  - d) gli otto decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38/bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;<sup>57</sup>
  - e) i nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione determinata assumendo a riferimento i consumi finali;<sup>58</sup>
  - f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due Province, nonché i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati;<sup>59</sup>
  - g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici.

(2) <sup>60, 61</sup>

#### Art. 75/bis<sup>62</sup>

- (1) Nell'ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla Regione ed alle Province sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale e provinciale ed affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, ad uffici situati fuori dal territorio della Regione e delle rispettive Province.
- (2) La determinazione delle quote di cui al comma 1 è effettuata assumendo a riferimento indicatori o ogni altra documentazione idonea alla valutazione dei fenomeni economici che hanno luogo nel territorio regionale e provinciale.
- (3) Salvo quanto diversamente disposto con le disposizioni di cui all'articolo 107, i gettiti di spettanza provinciale dell'imposta sul reddito delle società e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale, qualora non sia possibile la determinazione con le modalità di cui al comma 2, sono quantificati sulla base dell'incidenza media dei medesimi tributi sul prodotto interno lordo (PIL) nazionale da applicare al PIL regionale o provinciale accertato dall'Istituto nazionale di statistica.<sup>63</sup>  
(3/bis) Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge alla copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della Regione o delle Province, ivi comprese quelle relative a calamità naturali, è riservato allo Stato, purché risulti temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile. Non sono ammesse riserve di gettito destinate al raggiungimento di obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica. Sono abrogati gli articoli 9, 10 e 10/bis del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.<sup>64</sup>

#### Art. 76-77<sup>65</sup>

#### Art. 78<sup>66</sup>

#### Art. 79

- (1) Il sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla Regione, dalle Province e dagli enti di cui al comma 3, concorre, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonché all'osser-

- vanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.<sup>67</sup>
- a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'importo sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;
  - b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78;
  - c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore ai 40 milioni di euro complessivi;
  - d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.
- (2) Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.
- (3) Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le Province provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali, dei propri enti e organismi strumentali pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle università, incluse quelle non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Al fine di conseguire gli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla Regione e alle Province ai sensi del presente articolo, spetta alle Province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza. Le Province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma e, ai fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi fissati e i risultati conseguiti.<sup>68</sup>
- (4) Nei confronti della Regione e delle Province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal presente titolo. La Regione e le Province provvedono, per sé e per gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle materie individuate dallo Statuto, adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.<sup>69, 70</sup>
- (4/bis) Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, il contributo della Regione e delle Province alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito al sistema territoriale regionale integrato, è pari a 905,315 milioni di euro complessivi, dei quali 15,091 milioni di euro sono posti in capo alla regione. Il contributo delle province, ferma restando l'imputazione a ciascuna di esse del maggior gettito derivante dall'attuazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, e dell'articolo 1, commi 521 e 712, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ripartito tra le Province stesse sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna Provincia sul prodotto interno lordo regionale; le Province e la Regione possono concordare l'attribuzione alla Regione di una quota del contributo.
- (4/ter) A decorrere dall'anno 2023 il contributo complessivo di 905 milioni di euro, ferma restando la ripartizione dello stesso tra la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle pubbliche amministrazioni rilevata nell'ultimo anno disponibile rispetto all'anno precedente. La differenza rispetto al contributo di 905,315 milioni di euro è ripartita tra le Province sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna Provincia sul prodotto interno lordo

regionale. Ai fini del periodo precedente è considerato il prodotto interno lordo indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile.<sup>71</sup>

(4/quarter) A decorrere dall'anno 2016, la Regione e le Province conseguono il pareggio del bilancio come definito dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per gli anni 2016 e 2017 la Regione e le Province accantonano in termini di cassa e in termini di competenza un importo definito d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze tale da garantire la neutralità finanziaria per i saldi di finanza pubblica. A decorrere dall'anno 2018 ai predetti enti ad autonomia differenziata non si applicano il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo del presente comma.<sup>72</sup>

(4/quinqies) Restano ferme le disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni previste dai commi 460, 461 e 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.<sup>73</sup>

(4/sixies) A decorrere dall'anno 2015, il contributo in termini di saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del 15 ottobre 2014 tra il Governo, la Regione e le Province è versato all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e della relativa comunicazione entro il 30 maggio al Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione e a ciascuna Provincia relativamente alla propria quota di contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di gestione.<sup>74</sup>

(4/septies) È fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare, per un periodo di tempo definito, i contributi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della Regione e delle Province, previsti a decorrere dall'anno 2018, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento dei predetti contributi stessi. Contributi di importi superiori sono concordati con la Regione e le Province. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico i predetti contributi possono essere incrementati, per un periodo limitato, di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata

al periodo precedente, non superiore al 10 per cento.<sup>75</sup>

(4/octies) La Regione e le Province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentire l'operatività e l'applicazione delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per le Regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a devoluzioni di tributi erariali e la possibilità di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti.<sup>76</sup>

#### Art. 80

- (1) Le Province hanno competenza legislativa in materia di finanza locale.
- (2) Nelle materie di competenza, le Province possono istituire nuovi tributi locali. La legge provinciale disciplina i predetti tributi e i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni.
- (3) Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle Province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le Province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio.
- (4) La potestà legislativa nelle materie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è esercitata nel rispetto dell'articolo 4 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.<sup>77</sup>

#### Art. 81

- (1) Per far fronte alle esigenze del bilinguismo la Provincia di Bolzano può assegnare ai Comuni una quota di integrazione.
- (2) Allo scopo di adeguare le finanze dei Comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le

Province di Trento e di Bolzano corrispondono ai Comuni stessi idonei mezzi finanziari, da concordare fra il Presidente della relativa Provincia ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi Comuni.<sup>78</sup>

#### Art. 82

- (1) Le attività di accertamento dei tributi nel territorio delle Province sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso intese tra ciascuna Provincia ed il Ministro dell'economia e delle finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali.<sup>79</sup>

#### Art. 83

- (1) La Regione, le Province ed i Comuni hanno un proprio bilancio per l'esercizio finanziario che coincide con l'anno solare. La Regione e le Province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.<sup>80</sup>

#### Art. 84

- (1) I bilanci predisposti della Giunta regionale o da quella provinciale e i rendiconti finanziari accompagnati dalla relazione della Giunta stessa sono approvati rispettivamente con legge regionale o provinciale.
- (2) La votazione dei singoli capitoli del bilancio della Regione e della Provincia di Bolzano ha luogo, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, per gruppi linguistici.
- (3) I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti del gruppo linguistico italiano ovvero del gruppo linguistico tedesco sono sottoposti nel termine di tre giorni a una commissione di quattro consiglieri regionali o provinciali, eletta dal Consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, con composizione paritetica fra i due maggiori gruppi linguistici e in conformità alla designazione di ciascun gruppo.<sup>81</sup>  
(3/bis) I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti del gruppo linguistico ladino sono sottoposti, nel termine di tre giorni, a una commissione di tre consiglieri regionali o provinciali eletta dal Consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, composta da un consigliere appartenente al gruppo linguistico italiano, da uno appartenente al gruppo linguistico tedesco e da uno appartenente al gruppo linguistico ladino, in conformità alla designazione di ciascun gruppo.<sup>82</sup>

- (4) Le commissioni di cui ai commi terzo e quarto, entro quindici giorni, devono stabilire, con decisione vincolante per il Consiglio, la denominazione definitiva dei capitoli di bilancio e l'ammontare dei relativi stanziamenti. La decisione è adottata a maggioranza semplice dalla commissione di cui al terzo comma e all'unanimità dalla commissione di cui al quarto comma, senza che alcun consigliere abbia voto prevalente.<sup>83</sup>
- (5) Se nella commissione di quattro consiglieri non si raggiunge la maggioranza o se nella commissione di tre consiglieri non si raggiunge l'unanimità su una proposta conclusiva, il Presidente del Consiglio regionale o di quello provinciale trasmette, entro sette giorni, il progetto del bilancio e tutti gli atti e verbali relativi alla discussione svoltasi in Consiglio e in commissione, all'autonoma sezione di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa che, entro trenta giorni, deve decidere con lodo arbitrale la denominazione dei capitoli non approvati e l'ammontare dei relativi stanziamenti.<sup>84</sup>
- (6) Il procedimento di cui sopra non si applica ai capitoli di entrata, ai capitoli di spesa che riportano stanziamenti da iscrivere in base a specifiche disposizioni di legge per un importo predefinito per l'anno finanziario e ai capitoli relativi a normali spese di funzionamento per gli organi ed uffici dell'ente.
- (7) Le decisioni di cui ai commi quinto e sesto del presente articolo non sono soggette ad alcuna impugnativa né a ricorso davanti alla Corte costituzionale.<sup>85</sup>
- (8) Limitatamente ai capitoli definiti con la procedura di cui ai commi precedenti, la legge di approvazione del bilancio può essere rinviata o impugnata dal Governo solo per motivi di illegittimità concernenti violazioni della Costituzione o del presente Statuto.
- (9) Per l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti finanziari della Regione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della Provincia di Trento e di quelli della Provincia di Bolzano. Se tale maggioranza non si forma, l'approvazione stessa è data da un organo a livello regionale. Detto organo non può modificare le decisioni in ordine ai capitoli di bilancio eventualmente contestati in base a quanto previsto ai commi terzo, quarto, quinto e sesto del presente articolo e definiti con la procedura ivi contemplata.<sup>86</sup>

#### Art. 85

- (1) Fino a quando gli scambi di prodotti con l'estero sono soggetti a limitazioni e ad autorizzazioni dello Stato, è facoltà della Regione di autorizzare operazioni del genere nei limiti che saranno

stabiliti d'accordo fra il Governo e la Regione.

- (2) In caso di scambi con l'estero sulla base di contingenti che interessano l'economia della Regione, verrà assegnata a questa una quota parte del contingente di importazione ed esportazione, da stabilirsi d'accordo tra il Governo e la Regione.

#### Art. 86

- (1) Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.
- (2) Lo Stato, tuttavia, destina, per le necessità d'importazione della Regione, una quota parte della differenza attiva fra le valute provenienti dalle esportazioni tridentine e quelle impiegate per le importazioni.

## TITOLO VII / Rapporti fra Stato, Regione e Provincia

#### Art. 87

- (1) Nel territorio regionale sono istituiti un Commissario del Governo per la Provincia di Trento e un Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano. Spetta ad essi:
  - 1) coordinare, in conformità alle direttive del Governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato nella Provincia e vigilare sull'andamento dei rispettivi uffici, salvo quelli riflettenti l'amministrazione della giustizia, la difesa e le ferrovie;
  - 2) vigilare sull'esercizio da parte delle Province e degli altri enti pubblici locali delle funzioni ad essi delegate dallo Stato e comunicare eventuali rilievi al Presidente della Provincia;
  - 3) compiere gli atti già demandati al prefetto, in quanto non siano affidati dal presente Statuto o da altre leggi ad organi della Regione e delle Province o ad altri organi dello Stato.
- (2) Il Commissario del Governo in Trento esercita le attribuzioni di cui al n. 2 del precedente comma nei riguardi della Regione e delle altre amministrazioni pubbliche aventi competenza sull'intero territorio regionale.

#### Art. 88

- (1) Il Commissario del Governo provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, del quale risponde verso il Ministro dell'interno.
- (2) A tal fine egli può avvalersi degli organi e delle forze di polizia dello Stato, richiedere l'impiego delle altre forze armate ai termini delle vigenti leggi e adottare i provvedimenti previsti nell'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
- (3) Restano ferme le attribuzioni devolute dalle leggi vigenti al Ministero dell'interno.

## TITOLO VIII / Ruoli del personale di uffici statali in Provincia di Bolzano

#### Art. 89

- (1) Per la Provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme.
- (2) Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.
- (3) I posti dei ruoli, di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriera, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione.
- (4) L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua tedesca e ladina sarà effettuata gradualmente, sino al raggiungimento delle quote di cui al comma precedente, mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.
- (5) Al personale dei ruoli di cui al primo comma è garantita la stabilità di sede nella provincia, con esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali si rendano necessari trasferimenti per esigenze di servizio e per addestramento del personale.
- (6) I trasferimenti del personale di lingua tedesca e di lingua ladina saranno, comunque, contenuti nella percentuale del dieci per

cento dei posti da esso complessivamente occupati.<sup>87</sup>

- [7] Le disposizioni sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino dei posti esistenti nella Provincia di Bolzano sono estese al personale della magistratura giudicante e requirente. È garantita la stabilità di sede nella Provincia stessa ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco e al gruppo linguistico ladino, ferme le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilità. Si applicano anche al personale della magistratura in Provincia di Bolzano i criteri per la attribuzione dei posti riservati ai cittadini di lingua tedesca e ai cittadini di lingua ladina, fissati nel quarto comma del presente articolo.<sup>88</sup>

## TITOLO IX / Organi giurisdizionali

### Art. 90

- [1] Nel Trentino-Alto Adige è istituito un Tribunale regionale di giustizia amministrativa con una autonoma sezione per la Provincia di Bolzano, secondo l'ordinamento che verrà stabilito al riguardo.

### Art. 91

- [1] I componenti della Sezione per la Provincia di Bolzano di cui all'articolo 90 del presente Statuto devono appartenere in egual numero ai due maggiori gruppi linguistici.
- [2] La metà dei componenti la sezione è nominata dal Consiglio provinciale di Bolzano.
- [3] Si succedono quali Presidenti della sezione per uguale periodo di tempo un giudice di lingua italiana ed un giudice di lingua tedesca assegnati al collegio. Il Presidente è nominato tra i magistrati di carriera che compongono il collegio, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del consiglio dei Ministri.
- [4] Al Presidente della Sezione è dato voto determinante in caso di parità di voti, tranne che per i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici e la procedura di approvazione dei bilanci regionali e provinciali.

### Art. 92

- [1] Gli atti amministrativi degli enti ed organi della pubblica amministrazione aventi sede nella Regione, ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini in quanto appartenenti ad un gruppo linguistico, possono essere impugnati dinanzi alla autonoma sezione di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei Comuni nella Provincia di Bolzano, anche da parte dei consiglieri dei Comuni di tale provincia, qualora la lesione sia stata riconosciuta dalla maggioranza del gruppo linguistico consiliare che si ritiene leso.
- [2] Parimenti gli atti amministrativi di cui al primo comma ritenuti lesivi del principio di parità tra i cittadini di lingua italiana, ladina, mochena e cimbra, residenti nella Provincia di Trento, possono essere impugnati dinanzi al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni, anche da parte dei consiglieri comunali dei Comuni delle località ladine, mochene o cimbre, qualora la lesione sia riconosciuta da un quinto del consiglio comunale.<sup>89</sup>

### Art. 93

- [1] Delle sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi d'appello sulle decisioni dell'autonoma sezione di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di cui all'articolo 90 del presente Statuto fa parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca ovvero al gruppo di lingua ladina della Provincia di Bolzano.<sup>90</sup>

### Art. 94

- [1] Alla nomina, alla decadenza, alla revoca, alla dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori, provvede il Presidente della Regione in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica, osservate le altre norme in materia, stabilite dall'ordinamento giudiziario.
- [2] L'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffici di conciliazione è data alle persone, che hanno i requisiti prescritti dall'ordinamento giudiziario, dal Presidente della Regione.
- [3] Alla revoca ed alla sospensione temporanea dell'autorizzazione, nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, provvede lo stesso Presidente.
- [4] Nei Comuni del territorio della Provincia di Bolzano, per la no-



mina a conciliatori, viceconciliatori, cancellieri ed uscieri degli uffici di conciliazione è richiesta la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca.<sup>91</sup>

#### **Art. 95**

- (1) La vigilanza sugli uffici di conciliazione è esercitata dalle Giunte provinciali.

#### **Art. 96**

- (1) Nei Comuni divisi in borgate o frazioni possono essere istituiti, con legge provinciale, uffici distinti di giudice conciliatore.

## **TITOLO X / Controllo della Corte costituzionale**

#### **Art. 97**

- (1) Ferme le disposizioni contenute negli articoli 56 e 84, commi sesto e settimo, del presente Statuto la legge regionale o provinciale può essere impugnata davanti la Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del presente Statuto o del principio di parità tra i gruppi linguistici.
- (2) L'impugnazione può essere esercitata dal Governo.
- (3) La legge regionale può altresì essere impugnata da uno dei Consigli provinciali della Regione; la legge provinciale dal Consiglio regionale o dall'altro Consiglio provinciale della Regione.

#### **Art. 98**

- (1) Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della Regione o da quello della Provincia<sup>92</sup>, previa deliberazione del rispettivo Consiglio, per violazione del presente Statuto o del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina.
- (2) Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dal presente Statuto alla Regione o alle Province, la Regione o la Provincia rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per regolamento di competenza.
- (3) Il ricorso è proposto dal Presidente della Regione o da quello della Provincia, previa deliberazione della rispettiva Giunta.

- (4) Copia dell'atto di impugnazione e del ricorso per conflitto di attribuzione deve essere inviata al Commissario del Governo in Trento, se trattasi della Regione o della Provincia di Trento, e al Commissario del Governo di Bolzano, se trattasi della Provincia di Bolzano.

## **TITOLO XI / Uso della lingua tedesca e del ladino**

#### **Art. 99**

- (1) Nella Regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato. La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali dal presente Statuto è prevista la redazione bilingue.

#### **Art. 100**

- (1) I cittadini di lingua tedesca della Provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella Provincia o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella Provincia stessa.
- (2) Nelle adunanze degli organi collegiali della Regione, della Provincia di Bolzano e degli enti locali in tale Provincia può essere usata la lingua italiana o la lingua tedesca.
- (3) Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo comma usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio; ove sia avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del cittadino cui è destinata.
- (4) Salvo i casi previsti espressamente – e la regolazione con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli atti destinati alla generalità dei cittadini, negli atti individuali destinati ad uso pubblico e negli atti destinati a pluralità di uffici – è riconosciuto negli altri casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due lingue. Rimane salvo l'uso della sola lingua italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare.

#### Art. 101

- (1) Nella Provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione.

#### Art. 102

- (1) Le popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.
- (2) Nelle scuole dei comuni della Provincia di Trento ove è parlato il ladino, il mocheno o il cimbro è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina o tedesca.<sup>93</sup>
- (3) Al Comun General de Fascia, ente sovracomunale costituito nel territorio coincidente con quello dei comuni di cui all'articolo 48, terzo comma, la Regione e la Provincia di Trento possono attribuire, trasferire o delegare funzioni amministrative, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina.<sup>94</sup>

## TITOLO XII / Disposizioni finali e transitorie

#### Art. 103

- (1) Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.
- (2) L'iniziativa per le modificazioni del presente Statuto appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale.
- (3) I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali, che esprimono il loro parere entro due mesi.
- (4) Le modifiche allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.<sup>95</sup>

#### Art. 104

- (1) Fermo quanto disposto dall'articolo 103 le norme del titolo VI e quelle dell'articolo 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della Regione o delle due Province.<sup>96</sup>
- (2) Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49, relative al cambiamento del Presidente del Consiglio regionale e di quello del consiglio provinciale di Bolzano, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della Regione o della Provincia di Bolzano.

#### Art. 105

- (1) Nelle materie attribuite alla competenza della Regione o della Provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato.

#### Art. 106

- (1) Nelle materie trasferite dalla competenza della Regione a quella delle Province, le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, continuano ad applicarsi fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale.

#### Art. 107

- (1) Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente Statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino.<sup>97</sup>
- (2) In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della Provincia di Bolzano, composta di sei membri di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della Provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno di quelli in rappresentanza della Provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano può rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino.<sup>98</sup>

#### **Art. 108**

- (1) Salvi i casi espressamente previsti, i decreti legislativi contenenti le norme di attuazione dello Statuto saranno emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.
- (2) Se nei primi diciotto mesi le commissioni di cui all'articolo precedente non hanno emesso in tutto o in parte i propri definitivi pareri, sugli schemi delle norme di attuazione, il Governo provvede nei successivi sei mesi alla emanazione dei relativi decreti, prescindendo dal parere delle commissioni stesse.
- (3) Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, sono determinati i beni di cui all'articolo 68 del presente Statuto che passano alle Province, nonché le modalità per la consegna dei beni stessi.

#### **Art. 109**

- (1) Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, sono indicati i beni del patrimonio storico ed artistico di interesse nazionale, esclusi dalla competenza provinciale di cui all'articolo 8, n. 3, del presente Statuto.
- (2) Entro lo stesso termine sono emanate le norme di attuazione dell'articolo 19 del presente Statuto.
- (3) Qualora le norme di cui ai commi precedenti non siano emanate nel termine stabilito, le Province possono assumere, con legge, le relative funzioni amministrative.

#### **Art. 110**

- (1) La data di inizio e le modalità tecniche per la applicazione delle norme in materia finanziaria contenute nella legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, che integrano e modificano le disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono stabilite con norme di attuazione da emanare tempestivamente in relazione al passaggio delle funzioni alle Province e comunque non oltre il termine di cui al primo comma dell'articolo 108 del presente Statuto.

#### **Art. 111**

- (1) In relazione al trasferimento di competenze dalla Regione alle Province, disposto dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, si provvede al passaggio di uffici e personale dalla Regione

alle Province, con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta provinciale interessata, facendo salvi la posizione di stato e trattamento economico del personale trasferito, e tenendo conto delle esigenze familiari, della residenza e del gruppo linguistico dei dipendenti.

#### **Art. 112**

- (1) Con convenzioni stipulate tra la Regione e la Provincia interessata si provvede alla sistemazione degli oneri finanziari relativi ai mutui passivi pluriennali stipulati per competenze devolute dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, dalla Regione alle Province, nonché alla regolamentazione di altri rapporti patrimoniali e finanziari.

#### **Art. 113**

- (1) Restano ferme le disposizioni contenute nella legge della Provincia di Bolzano 5 gennaio 1958, n. 1, concernenti l'assistenza a studenti universitari, salva la potestà della Provincia stessa di aggiornare i limiti di valore e di modificare il numero delle borse di studio.

#### **Art. 114**

- (1) La traduzione in lingua tedesca del presente testo unico concernente lo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (Trentino-Südtirol) sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.

#### **Art. 115**

- (1) Le disposizioni di cui all'articolo 25, secondo e quarto comma, del presente Statuto si applicano dalla prima scadenza del Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.

Visto:

Il Presidente del consiglio dei Ministri  
ANDREOTTI

## dichiarazioni addizionali

1. Pubblicato nella G.U. 20 novembre 1972, n. 301.
2. Vedi anche l'art. 21, comma 3, del D.Lgs. 11 gennaio 2018, n. 9.
3. Parola sostituita dall'art. 4, comma 1, lettera c) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
4. Il numero 3 è stato sostituito dall'art. 6 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2.
5. Il punto 1 è stato abrogato dall'art. 6 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2.
6. Vedi il D.Lgs. 7 settembre 2017, n. 162.
7. Vedi anche l'art. 21, comma 3, del D.Lgs. 11 gennaio 2018, n. 9.
8. Vedi il D.Lgs. 7 settembre 2017, n. 162.
9. Con l'art. 4, comma 1, lettera b) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, le parole "Presidenti delle Giunte provinciale" e "Presidente della Giunta provinciale" sono state sostituite con le parole "Presidenti delle Province" risp. "Presidente della Provincia".
10. La Corte costituzionale con sentenza del 26 marzo 2014, n. 64 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, e dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge provinciale 29 agosto 2000, n. 13, che avevano modificato l'art. 1, commi 1 e 2, della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10.
11. L'art. 13 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
12. Vedi anche il "D.P.R. 22 giugno 2017 – "Norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia Autonoma di Bolzano" [Pubblicato nella G.U. 4 agosto 2017, n. 181].
13. Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera d) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
14. Vedi l'art. 17, commi dal 120/128, della legge 15 maggio 1997, n. 127, modificato dall'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4: Art. 17

[120] In deroga alle procedure di programmazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni e integrazioni, è consentita l'istituzione di una università non statale nel territorio rispettivamente della Provincia Autonoma di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta, promosse o gestite da enti e da privati. L'autorizzazione, per le predette istituzioni, al rilascio di titoli di studio universitari aventi valore legale, è concessa con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la Provincia Autonoma di Bolzano e con la Regione autonoma della Valle d'Aosta. Tali decreti sono emanati sentito

altresi l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario in ordine alle dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie, edilizie, nonché concernenti l'organico del personale docente, ricercatore e non docente. Possono essere attivati, con modifica statutaria, nuovi corsi di studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i corsi vengano istituiti nel territorio della Provincia di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta. I contributi dello Stato in relazione alle strutture didattiche e scientifiche sono determinati annualmente con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la Provincia autonoma di Bolzano e con la Regione autonoma della Valle d'Aosta, nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio previsto per le università non statali, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Le funzioni amministrative, relative agli atenei di cui al presente comma, in particolare quelle concernenti gli statuti e i regolamenti didattici, sono esercitate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la Provincia autonoma di Bolzano e con la Regione autonoma della Valle d'Aosta.

[121] Ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è attribuita alla Provincia autonoma di Bolzano la potestà di emanare norme legislative in materia di finanziamento all'ateneo di cui al comma 120 e di edilizia universitaria, ivi comprese la scelta delle aree e l'acquisizione, anche mediante esproprio, degli immobili necessari. A seguito dell'emanazione delle predette norme la Provincia eserciterà le relative funzioni amministrative. Con riferimento all'attribuzione alla Regione autonoma della Valle d'Aosta della potestà legislativa nella materia di cui al presente comma si procederà, successivamente al decreto di autorizzazione di cui al comma 120, secondo periodo, ai sensi dell'articolo 48/bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni.

[122] L'università degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120 promuovono e sviluppano la collaborazione scientifica con le università e con i centri di ricerca degli altri Stati ed in particolare degli Stati membri dell'Unione europea per le esigenze sia della ricerca scientifica che dell'insegnamento. I relativi accordi di collaborazione possono prevedere l'esecuzione di corsi integrati di studio sia presso entrambe le università, sia presso una di esse, nonché programmi di ricerca congiunti. Le medesime università riconoscono la validità dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di studio svolti dagli studenti presso le università e istituzioni universitarie estere, nonché i titoli accademici conseguiti al termine dei corsi integrati.

[123] Gli accordi di collaborazione di cui al comma 122, qualora abbiano ad oggetto l'istituzione di corsi di laurea, di diploma e di dottorato di ricerca, sono comunicati al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro trenta giorni della loro

stipulazione. Ove il Ministro non si opponga entro trenta giorni dal ricevimento degli accordi predetti per motivi di contrasto con la legge, con obblighi internazionali dello Stato italiano o con i criteri contenuti nei decreti di cui al comma 95, gli accordi medesimi divengono esecutivi.

(124) Si applicano all'ateneo di cui al comma 120 istituito sul territorio della Provincia Autonoma di Bolzano le disposizioni di cui agli articoli 170 e 332 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusivo riferimento ai gradi e ai titoli accademici rilasciati nei Paesi aderenti all'Unione europea la cui equipollenza è direttamente riconosciuta, senza esami integrativi, nel testo degli scambi di note in vigore tra la Repubblica italiana e ciascuno Stato membro dell'Unione europea, anche qualora nel predetto ateneo non siano attivate le corrispondenti facoltà. Nel caso di cui i medesimi scambi di note prevedano, per l'equipollenza di alcuni titoli e gradi, esami integrativi, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato testo unico approvato con regio decreto n. 1592 del 1933 è subordinata all'attivazione, presso l'ateneo di cui al presente comma, dei corsi universitari che fanno riferimento ai medesimi titoli e gradi.

(125) I competenti organi dell'Università degli studi di Trento possono disporre la nomina a professore di prima fascia, di associato ovvero di ricercatore, per chiamata diretta, di studiosi che rivestano presso università straniere qualifiche analoghe a quelle anzidette e previste dall'ordinamento universitario italiano, nella misura massima, per l'università di Trento, del trenta per cento delle rispettive dotazioni organiche previste per ciascun tipo di qualifica. La facoltà di nomina di cui al presente comma si applica anche, nella misura massima rispettivamente del cinquanta e del settanta per cento, all'università istituita nel territorio della Regione autonoma della Valle d'Aosta e all'ateneo istituito nella Provincia Autonoma di Bolzano; tali misure possono essere ulteriormente derogate previa intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

(126) L'Università degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120 possono istituire la facoltà di Scienza della formazione. L'attivazione del corso di laurea in Scienze della formazione primaria è subordinata all'avvenuta soppressione dei corsi di studio ordinari triennali e quadriennali rispettivamente della scuola magistrale e degli istituti magistrali.

(127) In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 95, lettera c), al fine di favorire la realizzazione degli accordi di collaborazione internazionale dell'università di Trento, volti al conferimento del titolo di dottore di ricerca, nell'ambito di programmi dell'Unione europea, il medesimo titolo è rilasciato dalla università di cui al presente comma, limitatamente ai dottorati di cui è sede amministrativa. In tali casi la commissione di valutazione delle tesi di dottorato, di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituita da una commissione nominata dal

rettore, composta da cinque esperti del settore, di cui almeno due professori ordinari e un professore associato. Almeno due componenti della commissione non devono appartenere alla predetta università.

(128) La Provincia Autonoma di Trento può disporre con leggi provinciali, ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la concessione di contributi a favore dell'Università degli studi di Trento per lo sviluppo della ricerca scientifica e per l'attuazione di specifici programmi e progetti formativi.

15. Vedi anche l'art. 1, commi 658-663 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
16. Con l'art. 4, comma 1, lettera a) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, le parole "Presidente della Giunta regionale" sono state sostituite con le parole "Presidente della Regione".
17. Con l'art. 4, comma 1, lettera e) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, le parole "e il suo Presidente" sono state sostituite con le parole "e il Presidente della Regione".
18. Il comma 1 sostituisce gli originari commi 1, 2 e 3 ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
19. Il comma 4 è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lettere g), h), i) e l) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
20. L'art. 27, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1.
21. L'art. 27 è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera m) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
22. Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera n) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
23. L'art. 29 è stato abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera o) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
24. L'art. 30 è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera p) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
25. Le parole "i vice presidenti" sono state così sostituite dall'art. 4, comma 1, lettera q) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
26. Il comma 5 è stato abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera o) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
27. L'art. 33 è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera r) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
28. Il comma 1 è stato integrato dall'art. 4, comma 1, lettera s) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

29. Il comma 3 è stato integrato dall'art. 4, comma 1, lettera t) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
30. Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera u) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
31. Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera o) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
32. Con l'art. 4, comma 1, lettera v) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, le parole "e il suo Presidente" sono state sostituite con le parole "e il Presidente della Provincia".
33. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono stati aggiunti dall'art. 4, comma 1, lettera v) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
34. L'art. 48 è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera z) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
35. Gli artt. 48/bis e 48/ter sono stati inseriti nell'art. 4, comma 1, lettera aa) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
36. L'art. 49 è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera bb) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, e successivamente così integrato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1.
37. L'art. 49/bis è stato inserito dall'art. 4, comma 1, lettera cc) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
38. L'art. 50, comma 1, è stato così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera a), punto 1) e punto 2), della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1.
39. L'art. 50, comma 2, è stato così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1.
40. L'art. 50 è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera dd) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
41. L'art. 51 è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera ee) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
42. L'art. 60 è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera ff) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
43. L'art. 62 è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera gg) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
44. L'art. 62, commi 2 e 3, sono stati aggiunti dall'art. 4, comma 1, della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1.
45. Vedi anche il decreto 20 luglio 2011.
46. La lettera b) dell'art. 69, comma 2, è stata prima integrata dall'art. 2, comma 107, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, successivamente modificata dall'art. 1, comma 407, lettera a) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
47. L'art. 69 è stato sostituito dall'art. 1 della legge 30 novembre 1989, n. 386.
48. La lettera d) dell'art. 69, comma 2, è stata abrogata dall'art. 2, comma 107, lettera a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
49. L'art. 70 è stato sostituito dall'art. 2 della legge 30 novembre 1989, n. 386.
50. L'art. 72 è stato sostituito dall'art. 9 della legge 30 novembre 1989, n. 386.
51. L'art. 73 è stato sostituito dall'art. 10 della legge 30 novembre 1989, n. 386.
52. L'art. 73, comma 1, è stato così integrato dall'art. 2, comma 107, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
53. L'art. 73, comma 1/bis, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 107, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successivamente così integrato dall'art. 1, comma 407, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
54. L'art. 74 è stato così sostituito dall'art. 2, comma 107, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
55. Vedi anche il decreto 20 luglio 2011.
56. La lettera d) dell'art. 75, comma 1, è stata abrogata dall'art. 2, comma 107, lettera a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
57. La lettera d), dell'art. 75, comma 1, è stata così modificata dall'art. 1, comma 407, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
58. La lettera e) dell'art. 75, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 2, comma 107, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
59. La lettera f) dell'art. 75, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 2, comma 107, lettera f), della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
60. L'art. 75 è stato sostituito dall'art. 3 della legge 30 novembre 1989, n. 386.
61. L'art. 75, comma 2, è stato abrogato dall'art. 2, comma 107, lettera a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
62. Vedi anche il decreto 20 luglio 2011.
63. L'art. 75/bis è stato inserito dall'art. 2, comma 107, lettera g), della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
64. L'art. 75/bis, comma 3/bis, è stato inserito dalla lettera d), dell'art. 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
65. A termini dell'art. 3 della legge 30 novembre 1989, n. 386, l'art. 75 sostituisce gli originari articoli 75, 76 e 77.
66. L'art. 78 è stato prima sostituito dall'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e poi abrogato dall'art. 2, comma 107, lettera a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

67. L'alinea dell'art. 79, comma 1, è stata così sostituita dalla lettera e), punto 1), dell'art. 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
68. L'art. 79, comma 3, è stato così sostituito dalla lettera e), punto 2), dell'art. 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
69. L'art. 79 è stato così sostituito dall'art. 2, comma 107, lettera h), della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
70. L'art. 79, comma 4, è stato così sostituito dai commi 4 e 4/bis, dell'art. 1, comma 407, lettera e) punto 3, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
71. L'art. 79, comma 4/ter, è stato inserito dalla lettera e), punto 4, dell'art. 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
72. L'art. 79, comma 4/quater, è stato inserito dalla lettera e), punto 4), dell'art. 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015).
73. L'art. 79, comma 4/quinqies, è stato inserito dalla lettera e), punto 4, dell'art. 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015).
74. L'art. 79, comma 4/sexies, è stato inserito dalla lettera e), punto 4, dell'art. 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
75. L'art. 79, comma 4/septies, è stato inserito dalla lettera e), punto 4, dell'art. 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
76. L'art. 79, comma 4/octies, è stato inserito dalla lettera e), punto 4, dell'art. 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
77. L'art. 80 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).
78. Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 8 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e successivamente modificato dall'art. 4, comma 1, lettera hh) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
79. L'art. 82 è stato prima sostituito dall'art. 11 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e poi così sostituito dall'art. 2, comma 107, lettera l), della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
80. L'art. 83, comma 1, è stato così integrato dall'art. 2, comma 107, lettera m), della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
81. L'art. 84, comma 3, è stato così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1.
82. L'art. 84, comma 3/bis, è stato inserito dall'art. 5, comma 1, lettera b), della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1.
83. L'art. 5, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera c), della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1.
84. L'art. 84, comma 5, è stato così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera d), della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1.
85. L'art. 84, comma 7, è stato così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera e), della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1.
86. L'art. 84, comma 9, è stato così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1.
87. L'art. 89, comma 6, è stato così modificato dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1.
88. L'art. 89, comma 7, è stato così modificato dall'art. 6, comma 1, lettera b) punti 1), 2) e 3), della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1.
89. Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera ii) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
90. L'art. 93, comma 1, è stato così modificato dall'art. 7, comma 1, della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1.
91. Vedi l'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.
92. Con l'art. 4, comma 1, lettera ll) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, le parole "o da quello della giunta provinciale" sono state sostituite con le parole "o da quello della Provincia".
93. L'art. 102 è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera mm) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
94. L'art. 102, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 8, comma 1, della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1.
95. L'art. 103 è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera nn) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
96. Il comma 1 è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lettera oo) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
97. L'art. 107, comma 1, è stato così modificato dall'art. 9, comma 1, lettera a), della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1.
98. L'art. 107, comma 2, è stato così modificato dall'art. 9, comma 1, lettera b), della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1.

La Provincia  
Autonoma  
di Bolzano



## Il Consiglio provinciale

Il Consiglio provinciale è l'organo legislativo della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige che ha sede a Bolzano nel Palazzo della Provincia. I trentacinque membri, eletti con il sistema proporzionale, rimangono in carica per cinque anni, eleggono a maggioranza assoluta la Giunta provinciale e possono farne parte senza perdere la carica di consigliere.

Oltre alla funzione legislativa, tra le competenze del Consiglio provinciale figurano il controllo dell'attività dell'esecutivo provinciale tramite interrogazioni o istituzione di commissioni d'inchiesta. Il Consiglio può altresì esercitare funzione di indirizzo tramite mozioni alla Giunta provinciale e ha il compito di approvare il bilancio provinciale.

Il Consiglio provinciale forma con suoi componenti un ufficio di presidenza guidato da un presidente, che a metà legislatura viene sostituito da un presidente dell'altro gruppo linguistico. Se comunque la maggioranza dei consiglieri dei gruppi italiano e tedesco è d'accordo, la carica di presidente può essere assegnata anche a un esponente del gruppo linguistico ladino.

### L'elezione del Consiglio provinciale

Possono partecipare al voto i cittadini che abbiano compiuto i diciotto anni e che, al momento del voto, siano residenti in provincia di Bolzano da almeno quattro anni ininterrottamente. L'elezione del Consiglio provinciale avviene a suffragio universale diretto e segreto. Fino alla XII legislatura compresa (1998-2003), l'elezione del Consiglio provinciale altoatesino avveniva in concomitanza di quella del Consiglio della Provincia di Trento nel quadro delle cosiddette elezioni regionali, in quanto le Province autonome di Trento e Bolzano erano riunite nella Regione autonoma Trentino-Alto Adige, il cui organo legislativo è il Consiglio regionale. Gli eletti erano quindi in primo luogo membri del Consiglio regionale e nello stesso tempo andavano a comporre i Consigli provinciali dei territori in cui erano stati eletti. Con la legge costituzionale n. 2 del 31 gennaio 2001, concernente la riforma statutaria delle Regioni e Province a statuto speciale, e con la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, recante modifiche alla Costituzione italiana, si è giunti alla riorganizzazione dell'assetto istituzionale tra la Regione e le due Province autonome: adesso sono le Province autonome di Trento e Bolzano a costituire la Regione. Questa importante modifica comporta una

decisa rivalutazione delle due Province rispetto alla Regione. I consiglieri vengono ora eletti quali membri del Consiglio provinciale, organo al quale competono anche la determinazione della legge elettorale e della forma di governo.

Con la riforma dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, il numero dei componenti di ciascun Consiglio provinciale è fissato a trentacinque consiglieri. Secondo l'articolo 48 dello Statuto di autonomia, in Consiglio deve essere garantita la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

I risultati delle elezioni provinciali dal 1948 in poi, nonché le composizioni del Consiglio e della Giunta, sono disponibili online (<https://civis.bz.it/it/temi/elezioni.html>)

### Elezioni del Consiglio provinciale del 21 ottobre 2018

Liste	Voti	%	Mandati
SVP – Südtiroler Volkspartei	119.109	41,9	15
Team Köllensperger	43.315	15,2	6
Lega Alto Adige – Südtirol	31.515	11,1	4
Verdi – Grüne – Verc	19.392	6,8	3
Die Freiheitlichen	17.620	6,2	2
Süd-Tiroler Freiheit	16.927	6,0	2
PD Partito Democratico – Demokratische Partei	10.808	3,8	1
Movimento 5 Stelle	6.670	2,4	1
L'Alto Adige nel cuore Fratelli d'Italia Uniti	4.882	1,7	1
Bürgerunion für Südtirol	3.665	1,3	0
Noi per l'Alto Adige – Für Südtirol	3.428	1,2	0
Forza Italia	2.826	1,0	0
Casapound Italia	2.451	0,9	0
Vereinte Linke Sinistra Unita	1.753	0,6	0
<b>Totale</b>	<b>284.361</b>	<b>100</b>	<b>35</b>

	Elettori	Affluenza al voto
Voto alle urne	382.964	73,9%
Voto per corrispondenza	35.004	29,8%
<b>Totale</b>	<b>417.968</b>	<b>70,2%</b>

**Votanti:** 293.320

**Voti validi:** 284.361 (97,0%)

**Schede bianche:** 3.648 (1,2%)

**Schede nulle, schede contenenti voti nulli e schede contenenti voti contestati:** 5.311 (1,8%)

#### Consiglieri provinciali 2018-2023 (voti di preferenza)

SVP: Arno Kompatscher (68.210), Philipp Achammer (33.288), Arnold Schuler (19.799), Waltraud Deeg (16.760), Daniel Alfreider (12.114), Franz Thomas Locher (11.025), Thomas Widmann (10.590), Josef (Sepp) Noggler (10.093), Maria Magdalena Hochgruber Kuenzer (9.456), Gerhard (Gert) Lanz (9.164), Helmuth Renzler (8.513), Manfred (Manni) Vallazza (8.021), Helmut Tauber (7.082), Jasmin Ladurner (6.825), Magdalena Amhof (6.780); TEAM KÖLLENSPERGER: Paul Köllensperger (29.530), Alex Ploner (5.952), Franz Ploner (4.563), Josef Unterholzner (3.496), Maria Elisabeth Rieder (3.063), Peter Faistnauer (3.002); LEGA ALTO ADIGE – SÜDTIROL: Massimo Bessone (4.398), Giuliano Vettorato (3.001), Carlo Vettori (2.382), Rita Mattei (2.381); VERDI – GRÜNE – VERC: Brigitte Foppa (6.997), Riccardo Dello Sbarba (4.505), Hanspeter Staffler (3.377); DIE FREIHEITLICHEN: Ulli Mair (9.030), Andreas Leiter (Reber) (5.021); SÜD-TIROLER FREIHEIT: Sven Knoll (9.118), Myriam Atz Tammerle (3.403); PD PARTITO DEMOCRATICO – DEMOKRATISCHE PARTEI: Sandro Repetto (2.562); MOVIMENTO 5 STELLE: Diego Nicolini (516); L'ALTO ADIGE NEL CUORE FRATELLI D'ITALIA UNITI: Alessandro Urzi (2.189)

#### Giunta provinciale 2018-2023

Presidente: Arno Kompatscher (SVP); vicepresidenti: Arnold Schuler (SVP), Giuliano Vettorato (Lega Alto Adige – Südtirol), Daniel Alfreider (SVP); assessori: Philipp Achammer (SVP), Massimo Bessone (Lega Alto Adige – Südtirol), Waltraud Deeg (SVP), Maria Magdalena Hochgruber Kuenzer (SVP), Thomas Widmann (SVP)

## Gruppi consiliari

### Südtiroler Volkspartei (SVP)

Quindici consiglieri: Philipp Achammer, Daniel Alfreider, Magdalena Amhof, Waltraud Deeg, Maria Magdalena Hochgruber Kuenzer, Arno Kompatscher, Jasmin Ladurner, Gerhard (Gert) Lanz, Franz Thomas Locher, Josef (Sepp) Noggler, Helmuth Renzler, Arnold Schuler, Helmut Tauber, Manfred (Manni) Vallazza, Thomas Widmann

### Team Köllensperger

Sei consiglieri: Peter Faistnauer, Maria Elisabeth Rieder, Paul Köllensperger, Alex Ploner, Franz Ploner, Josef Unterholzner

### Lega Alto Adige – Südtirol

Quattro consiglieri: Massimo Bessone, Rita Mattei, Giuliano Vettorato, Carlo Vettori

### Verdi – Grüne – Verc

Tre consiglieri: Riccardo Dello Sbarba, Brigitte Foppa, Hanspeter Staffler

### Die Freiheitlichen

Due consiglieri: Andreas Leiter (Reber), Ulli Mair

### Süd-Tiroler Freiheit

Due consiglieri: Myriam Atz Tammerle, Sven Knoll

### PD Partito Democratico – Demokratische Partei

Un consigliere: Sandro Repetto

### Movimento 5 Stelle

Un consigliere: Diego Nicolini

### L'Alto Adige nel Cuore Fratelli d'Italia Uniti

Un consigliere: Alessandro Urzi

## Consiglio provinciale

2018-2023



**Philipp Achammer** (SVP), nato nel 1985 a Bressanone, dal 2009 al 2013 segretario provinciale della Südtiroler Volkspartei. Dal 2005 al 2010 consigliere comunale a Vandoies, dal 2013 consigliere e dal 2014 assessore provinciale.



**Daniel Alfreider** (SVP), nato nel 1981 a Bressanone, ingegnere edile. Dal 2010 al 2015 assessore del comune di Corvara, dal 2013 al 2018 deputato al Parlamento italiano. Dal 2018 consigliere provinciale, dal 2019 assessore provinciale e terzo vicepresidente della Provincia.



**Magdalena Amhof** (SVP), nata nel 1980 a Bolzano, imprenditrice. Dal 2010 al 2014 consigliera comunale a Scena, dal 2014 in Consiglio provinciale.



**Myriam Atz Tammerle** (Süd-Tiroler Freiheit), nata nel 1980 a Bolzano, imprenditrice. Dal 2010 al 2014 consigliera comunale a Scena, dal 2014 in Consiglio provinciale.



**Massimo Bessone** (Lega Alto Adige – Südtirol), nato nel 1969 a Soave (VR), programmatore. Dal 2010 al 2018 consigliere comunale a Bressanone. Dal 2018 consigliere e dal 2019 assessore provinciale.



**Waltraud Deeg** (SVP), nata nel 1972 a Bolzano, avvocatessa. Dal 2010 al 2013 consigliera e dal 2010 al 2012 assessora comunale a Brunico. Eletta nel 2013 in Consiglio provinciale, dal 2014 fa parte della Giunta provinciale e dal 2019 della Giunta regionale.



**Riccardo Dello Sbarba** (Verdi – Grüne – Verc), nato nel 1954 a Volterra (PI), giornalista. Consigliere provinciale dal 2004, presidente del Consiglio provinciale dal 2006 al 2008.



**Peter Faistnauer** (Team Köllensperger), nato nel 1977 a Vipiteno, agricoltore. Nel 2015 e dal 2016 al 2018 sindaco di Campo di Trens. Dal 2018 membro del Consiglio provinciale.



**Brigitte Foppa** (Verdi – Grüne – Verc), nata nel 1968 a Bolzano, dipendente provinciale. Dal 2010 al 2013 consigliera comunale a Bolzano, consigliera provinciale dal 2013.



**Maria Magdalena Hochgruber Kuenzer** (SVP), nata nel 1958 a San Lorenzo di Sebato, agricoltrice. Dal 2000 al 2005 consigliera comunale a Brunico. Dal 2008 consigliera provinciale, dal 2014 al 2019 membro dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, dal 2019 assessora provinciale.



**Sven Knoll** (Süd-Tiroler Freiheit), nato nel 1980 a Bolzano, studente. Dal 2005 al 2008 consigliere comunale a Scena, dal 2008 consigliere provinciale.



**Paul Köllensperger** (Team Köllensperger), nato nel 1970 a Bolzano, consulente web. Dal 2013 membro del Consiglio provinciale.



**Arno Kompatscher** (SVP), nato nel 1971 a Fiè allo Sciliar, giurista. Dal 2005 al 2013 sindaco di Fiè. Eletto in Consiglio provinciale nel 2013, dal 2014 è presidente della Giunta provinciale, dal 2016 presidente della Regione, da ottobre 2017 presidente dell'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino.



**Jasmin Ladurner** (SVP), nata nel 1993 a Bolzano, politologa. Dal 2018 consigliera provinciale.



**Gerhard (Gert) Lanz** (SVP), nato nel 1971 a San Candido, imprenditore. Dal 2005 al 2011 assessore comunale a Dobbiaco, dal 2018 consigliere provinciale.



**Andreas Leiter (Reber)** (Die Freiheitlichen), nato nel 1982 a Merano, agricoltore. Dal 2010 al 2015 consigliere comunale a Marlengo, dal 2018 consigliere provinciale.



**Franz Thomas Locher** (SVP), nato nel 1965 a Sarentino, agricoltore. Dal 2005 al 2018 sindaco di Sarentino, dal 2018 consigliere provinciale.



**Ulli Mair** (Die Freiheitlichen), nata nel 1974 a Bolzano. Dal 2001 al 2011 segretaria generale dei Freiheitlichen, dal 2003 consigliera provinciale.



**Rita Mattei** (Lega Alto Adige – Südtirol), nata nel 1958 a Merano, ragioniera. Dal 2015 al 2018 consigliera comunale a Merano. Dal 2018 consigliera provinciale, dal 2019 vicepresidente del Consiglio provinciale.



**Diego Nicolini** (Movimento 5 Stelle), nato nel 1969 a Bolzano, manager. Dal 2018 consigliere provinciale.



**Sandro Repetto** (PD), nato nel 1959 a Bolzano, imprenditore. Dal 2000 al 2010 e dal 2016 al 2018 assessore comunale a Bolzano. Dal 2018 consigliere provinciale.



**Josef Noggler** (SVP), nato nel 1957 a Malles, agricoltore. Dal 1991 al 2008 sindaco di Malles. Dal 2008 consigliere provinciale, dal 2013 al 2018 assessore regionale. Dal 2019 presidente del Consiglio provinciale e vicepresidente del Consiglio regionale.



**Maria Elisabeth Rieder** (Team Köllensperger), nata nel 1965 a Brunico, collaboratrice amministrativa. Dal 2018 consigliere provinciale e membro dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.



**Alex Ploner** (Team Köllensperger), nato nel 1969 a San Candido, imprenditore. Dal 2018 consigliere provinciale.



**Arnold Schuler** (SVP), nato nel 1962 a Merano, agricoltore. Dal 1985 al 2008 sindaco di Plaus. Dal 2008 consigliere provinciale, dal 2014 assessore provinciale, dal 2019 primo vicepresidente della Provincia.



**Franz Ploner** (Team Köllensperger), nato nel 1954 a Bolzano, medico. Dal 2018 consigliere provinciale.



**Hanspeter Staffler** (Verdi – Grüne – Verc), nato nel 1966 a Silandro, dirigente pubblico. Dal 2018 consigliere provinciale.



**Helmuth Renzler** (SVP), nato nel 1953 a Bolzano, dirigente pubblico. Dal 2013 consigliere provinciale, dal 2014 membro dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.



**Helmut Tauber** (SVP), nato nel 1969 a Bressanone, ristoratore. Dal 2009 al 2018 consigliere comunale a Veltturno. Dal 2018 consigliere provinciale, dal 2019 membro dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.



**Josef Unterholzner** (Team Köllensperger), nato nel 1960 a Foiana (Lana), imprenditore. Dal 2018 consigliere provinciale.



**Alessandro Urzi** (L'Alto Adige nel cuore), nato nel 1966 a Bolzano, giornalista. Consigliere provinciale dal 1998, dal 2019 è membro dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.



**Manfred Vallazza** (SVP), nato nel 1978 a Brunico, agricoltore. Dal 2010 al 2015 assessore comunale a La Valle. Dal 2018 consigliere provinciale, dal 2019 vicepresidente del Consiglio provinciale e assessore regionale.



**Giuliano Vettorato** (Lega Alto Adige – Südtirol), nato nel 1973 a Bolzano, responsabile commerciale. Dal 2015 al 2018 assessore comunale a Laives. Dal 2018 consigliere provinciale, dal 2019 assessore provinciale e secondo vicepresidente della Provincia.



**Carlo Vettori** (Lega Alto Adige – Südtirol), nato nel 1982 a Bolzano, imprenditore. Dal 2015 al 2018 consigliere comunale a Bolzano. Dal 2018 consigliere provinciale.



**Thomas Widmann** (SVP), nato nel 1959 a Bolzano, agronomo e pubblicista. Dal 2003 consigliere provinciale, dal 2014 al 2016 presidente e dal 2016 al 2018 vicepresidente del Consiglio provinciale, dal 2016 al 2018 presidente del Consiglio regionale. Dal 2004 al 2013 e dal 2019 assessore provinciale.

## Eletti in Consiglio provinciale per gruppi linguistici

Gruppo linguistico tedesco		Gruppo linguistico italiano	
SVP	13	Lega Alto Adige – Südtirol	4
Team Köllensperger	6	Verdi – Grüne – Verc	1
Verdi – Grüne – Verc	2	PD	1
Die Freiheitlichen	2	Movimento 5 Stelle	1
Südtiroler Freiheit	2	Alto Adige nel cuore	1
	<b>25</b>		<b>8</b>

Gruppo linguistico ladino	
SVP	2
	<b>2</b>

Elezioni provinciali			Ultimo censimento
Gruppo linguistico	Elezioni 2018 (seggi)	Elezioni 2018 (%)	2011 (%)
tedesco	25	71	69,41
italiano	8	23	26,06
ladino	2	6	4,53
<b>totale</b>	<b>35</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## La funzione legislativa

La competenza più classica e al contempo più importante del Consiglio provinciale è la funzione legislativa.

Fino alla modifica della Costituzione italiana del 2001, la competenza legislativa della Provincia Autonoma di Bolzano si articolava in primaria, secondaria e terziaria in ambiti espressamente definiti, mentre le altre materie erano di competenza dello Stato. Ora la situazione è invertita. Mentre allo Stato competono alcune materie specifiche come ad esempio la politica estera, la difesa, il sistema valutario e tributario, l'ordine pubblico e la sicurezza, la giustizia e altre ancora, la Provincia può legiferare in tutti gli altri ambiti. Nell'esercizio della potestà legislativa la Provincia è tenuta a rispettare la Costituzione, i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali nonché, in alcune delle cosiddette materie di legislazione concorrente, i principi fondamentali fissati con legge dello Stato. L'iniziativa legislativa spetta a ciascun consigliere, alla Giunta provinciale e al popolo.

La legge su democrazia diretta, partecipazione e formazione politica (legge provinciale n. 22 del 3 dicembre 2018) disciplina la partecipazione alla vita pubblica della popolazione altoatesina. Alcuni punti: per indire un referendum servono 13.000 firme di cittadini o 7 firme di consiglieri provinciali; per essere valida, la consultazione popolare deve raggiungere il quorum del 25% degli aventi diritto al voto; ai referendum di natura consultiva possono partecipare anche i sedicenni; viene istituito un ufficio per la formazione politica.

## Le commissioni legislative

Ogni disegno di legge deve essere presentato alla Presidenza del Consiglio che in seguito lo assegna alla competente commissione legislativa per il previsto vaglio.

Le commissioni legislative vengono costituite all'inizio di ogni legislatura dal Consiglio provinciale, il quale ne determina anche il numero, le rispettive sfere di competenza e il numero dei componenti di ciascuna commissione. Nella composizione delle commissioni l'aula consiliare deve tenere conto del rapporto di consistenza dei gruppi linguistici in Consiglio e, per quanto possibile, delle frazioni consiliari.

Le commissioni legislative esaminano ogni disegno di legge a loro assegnato entro un determinato termine, apportando eventuali modifiche ritenute opportune. Al termine dei lavori il presidente della commissione fa pervenire al presidente del Consiglio provinciale il testo del disegno di legge così come approvato dalla commissione, unitamente a una relazione scritta. I membri della commissione che non hanno votato a favore del disegno di legge hanno facoltà di presentare una relazione di minoranza.

Il disegno di legge viene successivamente iscritto dal presidente all'ordine del giorno del Consiglio provinciale. Nell'aula consiliare sul disegno di legge si svolge prima una discussione generale e quindi, di norma, una discussione con votazione sui singoli articoli, compresi eventuali emendamenti proposti dalla Giunta provinciale o dai singoli consiglieri. Dopo l'approvazione di tutti gli articoli, il disegno di legge viene sottoposto alla votazione finale a scrutinio segreto. In caso di approvazione, la legge provinciale viene promulgata dal presidente della Provincia e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. Salvo diversa indicazione, la legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione. Avverso la legge, il Governo nazionale può promuovere entro sessanta giorni un giudizio di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale, giudizio che può essere promosso anche dalla Provincia avverso una legge statale ritenuta lesiva della propria competenza legislativa.

## Le commissioni legislative del Consiglio provinciale di Bolzano

### **1ª commissione legislativa – Affari istituzionali, istruzione, cultura, sport, cooperazione e sviluppo, rapporti internazionali e con l'Unione Europea, comunicazione**

Magdalena Amhof (SVP) / presidente  
Carlo Vettori (Lega Alto Adige – Südtirol) / vicepresidente  
Myriam Atz Tammerle (Süd-Tiroler Freiheit) / segretaria  
Jasmin Ladurner (SVP)  
Gerhard Lanz (SVP)  
Ulli Mair (Die Freiheitlichen)  
Alex Ploner (Team Köllensperger)  
Alessandro Urzi (Alto Adige nel cuore)



## **2ª commissione legislativa – Agricoltura e foreste, tutela dell'ambiente, urbanistica, acque pubbliche, energia**

Franz Thomas Locher (SVP) / presidente  
Manfred Vallazza (SVP) / vicepresidente  
Peter Faistnauer (Team Köllensperger) / segretario  
Magdalena Amhof (SVP)  
Riccardo Dello Sbarba (Verdi – Grüne – Verc)  
Andreas Leiter (Reber) (Die Freiheitlichen)  
Sandro Repetto (PD)  
Helmut Tauber (SVP)

## **3ª commissione legislativa – Finanze e patrimonio, lavori pubblici, industria, commercio, artigianato, turismo, programmazione economica, ricerca scientifica e tecnologica, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario**

Helmut Tauber (SVP) / presidente  
Gerhard Lanz (SVP) / vicepresidente  
Diego Nicolini (Movimento 5 Stelle) / segretario  
Paul Köllensperger (Team Köllensperger)  
Helmuth Renzler (SVP)  
Hanspeter Staffler (Verdi – Grüne – Verc)  
Josef Unterholzner (Team Köllensperger)  
Carlo Vettori (Lega Alto Adige – Südtirol)

## **4ª commissione legislativa – Lavoro e professioni, edilizia, assistenza, sanità, alimentazione, volontariato, trasporti**

Jasmin Ladurner (SVP) / presidentessa  
Helmuth Renzler (SVP) / vicepresidente  
Brigitte Foppa (Verdi – Grüne – Verc) / segretaria  
Franz Thomas Locher (SVP)  
Diego Nicolini (Movimento 5 Stelle)  
Franz Ploner (Team Köllensperger)  
Sandro Repetto (PD)  
Manfred Vallazza (SVP)

## **Commissione per il regolamento interno**

Josef Noggler (SVP) / presidente  
Magdalena Amhof (SVP)  
Brigitte Foppa (Verdi – Grüne – Verc)  
Paul Köllensperger (Team Köllensperger)  
Gerhard Lanz (SVP)  
Carlo Vettori (Lega Alto Adige – Südtirol)

## **Commissione interregionale**

All'inizio della legislatura in corso è stata istituita la Commissione interregionale, alla quale spetta il compito di preparare le sedute congiunte dei Consigli provinciali di Alto Adige, Trentino e Tirolo, con il Vorarlberg in veste di osservatore.

## **Commissione interregionale (seduta congiunta):**

Josef Noggler (SVP) / presidente  
Daniel Alfreider (SVP)  
Sven Knoll (Süd-Tiroler Freiheit)  
Gerhard Lanz (SVP)  
Diego Nicolini (Movimento 5 Stelle)  
Hanspeter Staffler (Verdi – Grüne – Verc)  
Carlo Vettori (Lega Alto Adige – Südtirol)

## **Funzioni di controllo e di indirizzo politico**

Il Consiglio provinciale esercita funzione di controllo sull'attività amministrativa dell'esecutivo. Questa funzione viene esercitata dai singoli consiglieri mediante interrogazioni a risposta scritta e interrogazioni orali su temi di attualità. È anche possibile chiedere l'istituzione di commissioni d'inchiesta, su richiesta di almeno un quarto dei consiglieri. La funzione di indirizzo viene esercitata mediante lo strumento delle mozioni. Nella maggior parte dei casi la mozione consiste in un invito alla Giunta provinciale a operare in un certo senso oppure ad adottare determinati provvedimenti. Interrogazioni e mozioni possono essere presentate su tutte le questioni che riguardano direttamente i cittadini dell'Alto Adige.



## L'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale

L'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale è costituito dal presidente, da due vicepresidenti e da tre segretari questori. Per la prima metà della legislatura il presidente viene eletto tra i consiglieri del gruppo di lingua tedesca, per la seconda metà tra i consiglieri di lingua italiana, a meno che uno dei due gruppi linguistici non rinunci a tale carica a favore di un consigliere ladino. I due vicepresidenti appartengono sempre a gruppi linguistici diversi da quello del presidente.

Il presidente rappresenta il Consiglio, convoca le sedute e le presiede, concede la parola, impone il rispetto del regolamento e provvede al buon andamento dei lavori. Il presidente assicura ai gruppi consiliari la disponibilità di locali e attrezzature adeguati per l'esplicazione delle loro funzioni, inoltre assegna loro i contributi deliberati dal Consiglio provinciale a carico del bilancio consiliare.

### Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale

**Presidente:** Josef Noggler (SVP)

**Vicepresidentessa:** Rita Mattei (Lega Alto Adige – Südtirol)

**Vicepresidente:** Manfred Vallazza (SVP)

**Segretario questore:** Franz Thomas Locher (SVP)

**Segretario questore:** Helmuth Renzler (SVP)

**Segretaria questore:** Maria Elisabeth Rieder (Team Köllensperger)

### Sede del Consiglio provinciale:

Segreteria: Bolzano, piazza Silvius Magnago 6

Tel. 0471 946111, Fax: 0471 973468,

E-mail: segreteria@consiglio-bz.org

Segretario generale: Florian Zelger

Tel. 0471 946205, E-mail: florian.zelger@consiglio-bz.org

## Gruppi consiliari

Tutti i consiglieri eletti devono comunicare, entro i cinque giorni successivi alla prima seduta, a quale gruppo consiliare appartengono o a quale intendono aggregarsi. I consiglieri che non dichiarano alcuna appartenenza o aggregazione confluiscono in un gruppo misto unico. Inoltre, entro dieci giorni dalla prima seduta successiva alle elezioni, ogni gruppo consiliare deve comunicare al presidente del Consiglio provinciale il nome del proprio capogruppo.

## Il Collegio dei capigruppo

È composto dai capigruppo e dai membri dell'ufficio di presidenza, questi ultimi senza diritto di voto ad eccezione del presidente.

Il Collegio è presieduto dal presidente del Consiglio provinciale, che di norma lo convoca per concordare il programma e il calendario dei lavori del Consiglio e delle commissioni legislative o per esaminare altre questioni che dovessero sorgere nel corso delle sedute consiliari.

## Presidente e Giunta provinciale

La Giunta provinciale è l'organo esecutivo della Provincia. Essa è formata dal presidente della Provincia, da due o tre vicepresidenti e da un numero di assessori determinato dalla stessa Giunta. Il presidente della Provincia e gli assessori vengono eletti dal Consiglio provinciale in distinte votazioni a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta. Tra gli assessori eletti vengono infine votati, sempre dal Consiglio, i due o tre vicepresidenti della Giunta, ognuno dei quali appartenente a un diverso gruppo linguistico.

Il presidente della Provincia nomina il vicepresidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento e ripartisce con proprio decreto le competenze tra i componenti della Giunta provinciale.

La composizione della Giunta provinciale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici così come rappresentati in Consiglio. La rappresentanza nell'esecutivo del gruppo linguistico ladino può anche derogare dalla rappresentanza proporzionale. Con la riforma dello Statuto di autonomia del 2001, possono far parte della Giunta provinciale anche persone non elette in Consiglio provinciale. Per l'elezione di queste persone "esterne" però è richiesta la maggioranza qualificata di due terzi del Consiglio provinciale.

## La Giunta provinciale dell'Alto Adige

**Arno Kompatscher** (SVP) / presidente

**Arnold Schuler** (SVP) / primo vicepresidente

**Giuliano Vettorato** (Lega Alto Adige – Südtirol) / secondo vicepresidente

**Daniel Alfreider** (SVP) / terzo vicepresidente  
**Philipp Achammer** (SVP) / assessore  
**Massimo Bessone** (Lega Alto Adige – Südtirol) / assessore  
**Waltraud Deeg** (SVP) / assessora  
**Maria Magdalena Hochgruber Kuenzer** (SVP) / assessora  
**Thomas Widmann** (SVP) / assessore

## Le competenze degli assessori provinciali

Successivamente alla formazione di una nuova Giunta provinciale, la trattazione dei settori sui quali ha competenza la Provincia Autonoma di Bolzano viene ripartita dal presidente della Giunta tra i vari assessori. Il presidente della Giunta provinciale Arno Kompatscher ha ripartito i compiti tra gli assessori nominati dal Consiglio provinciale con il decreto 1118/2019.

### **Arno Kompatscher**

Presidente della Provincia

Competenze: relazioni estere, Europa, comuni, finanze, personale, tecnologie informatiche, università, ricerca e innovazione, musei, sport

**Sede:** Bolzano, Palazzo provinciale 1, piazza Silvius Magnago 1

Tel. 0471 412222 / 412223 / 412224

E-mail: presidente@provincia.bz.it

### **Arnold Schuler**

Assessore, primo vicepresidente

Competenze: agricoltura e foreste, turismo, protezione civile

**Sede:** Bolzano, Palazzo provinciale 6, via Brennero 6

Tel. 0471 415000

E-mail: arnold.schuler@provincia.bz.it

### **Giuliano Vettorato**

Assessore, secondo vicepresidente

Competenze: scuola e formazione professionale italiana, cultura italiana, energia, ambiente

**Sede:** Bolzano, Palazzo provinciale 3/A, piazza Silvius Magnago 4

Tel. 0471 413400

E-mail: giuliano.vettorato@provincia.bz.it

### **Daniel Alfreider**

Assessore, terzo vicepresidente

Competenze: formazione e cultura ladina, infrastrutture e mobilità

**Sede:** Bolzano, Palazzo provinciale 2, piazza Silvius Magnago 10

Tel. 0471 412333

E-mail: daniel.alfreider@provincia.bz.it

### **Philipp Achammer**

Assessore

Competenze: istruzione e cultura tedesca, diritto allo studio, commercio e servizi, artigianato, industria, lavoro, integrazione

**Sede:** Bolzano, Palazzo provinciale 7, via Andreas Hofer 18

Tel. 0471 413333

E-mail: philipp.achammer@provincia.bz.it

### **Massimo Bessone**

Assessore

Competenze: edilizia e servizio tecnico, patrimonio, libro fondiario e catasto

**Sede:** Bolzano, Palazzo provinciale 2, piazza Silvius Magnago 10

Tel. 0471 412500

E-mail: massimo.bessone@provincia.bz.it

### **Waltraud Deeg**

Assessora

Competenze: politiche sociali, edilizia abitativa, famiglia e terza età

**Sede:** Bolzano, Palazzo provinciale 12, via Canonico Michael Gamper 1

Tel. 0471 418000

E-mail: waltraud.deeg@provincia.bz.it

### **Maria Magdalena Hochgruber Kuenzer**

Assessora

Competenze: urbanistica e tutela del paesaggio, beni culturali

**Sede:** Bolzano, Palazzo provinciale 11, via Renon 4

Tel. 0471 417700

E-mail: maria-magdalena.hochgruber@provincia.bz.it

### **Thomas Widmann**

Assessore

Competenze: sanità, banda larga, cooperative

**Sede:** Bolzano, Palazzo provinciale 3/A, piazza Silvius Magnago 4

Tel. 0471 413580

E-mail: thomas.widmann@provincia.bz.it

## L'Amministrazione provinciale

L'Amministrazione provinciale è il maggior datore di lavoro dell'Alto Adige. Al 31 dicembre 2017 il personale provinciale ammontava a 10.304,5 unità di lavoro annuo equivalente a tempo pieno (ULA); questa cifra comprende, oltre al personale amministrativo in senso stretto, anche i dipendenti delle scuole dell'infanzia, delle scuole professionali, delle scuole di musica e il personale amministrativo delle scuole. Le 10.304,5 ULA sono occupate da 12.226 singole persone fisiche.

Sono 2.731 le persone singole (corrispondenti a 2.415,9 ULA) che si occupano di "amministrazione in senso stretto", ovvero lavorano negli uffici centrali di Bolzano e nelle strutture decentrate come il catasto e il libro fondiario, i centri di mediazione lavoro e gli uffici distrettuali per l'agricoltura; 476 persone (476 ULA) lavorano nel servizio strade, 292 (289,2 ULA) nel corpo forestale provinciale e 724 (664,4 ULA) negli enti strumentali.

Il settore dell'istruzione occupa complessivamente 8.003 persone (6.459,0 ULA) e comprende le scuole dell'infanzia, le scuole professionali, la formazione professionale agricola, forestale e domestica, le scuole di musica, gli assistenti di scolari con disabilità e il personale amministrativo delle intendenze scolastiche e delle scuole. A questi dipendenti si aggiungono 9.138 docenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado (7.912,2 ULA).

La struttura dirigenziale dell'Amministrazione provinciale è così articolata:

- » 1 Segreteria generale
- » 1 Direzione generale
- » 12 Direzioni di Dipartimento (di cui 3 Intendenze scolastiche)
- » 32 Ripartizioni
- » Uffici, Centri di competenza, Agenzie o Fondazioni della Provincia, Organismi di valutazione, Aree o Ispettorati

La responsabilità politica della gestione dei singoli dipartimenti è demandata al presidente della Provincia e agli assessori. I direttori di dipartimento fungono da struttura di raccordo tra il livello politico (Giunta provinciale) e il livello amministrativo (Amministrazione provinciale). Il segretario generale risponde direttamente al presidente della Provincia, il direttore generale invece al membro della Giunta provinciale competente per la riorganizzazione dell'Amministrazione provinciale e per la semplificazione delle procedure amministrative.

## Le competenze della Provincia

Il secondo Statuto di autonomia ha conferito alla Provincia di Bolzano la competenza legislativa e amministrativa in molti settori.

La differenza tra competenze primarie, secondarie e terziarie si basa sulle diverse limitazioni alle quali è soggetto l'esercizio delle competenze.

A prescindere da alcune competenze sparse all'interno dello Statuto, i cui limiti non sono determinati in generale ma devono essere individuati caso per caso, le competenze della Provincia sono elencate dallo Statuto in un apposito elenco. La riforma della Costituzione, attuata con legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, ha sovrapposto un meccanismo opposto a questo modo di attribuzione delle competenze, secondo cui d'ora in poi sono le competenze dello Stato a essere elencate, mentre alle Regioni (e alle Province autonome) è automaticamente attribuita la competenza in tutte le altre materie. Con la riforma costituzionale si sono aggiunte nuove competenze e, al contempo, alcune competenze secondarie esistenti sono state elevate al rango di primarie. Nuove competenze sono ad esempio quelle primarie per l'industria (nel suo complesso) nonché per tutti gli altri settori (esclusi quelli attribuiti alla Regione) che la Costituzione non riserva espressamente allo Stato. Nuove materie di competenza secondaria sono quelle relative ad aeroporti civili, grandi reti di trasporto, produzione, trasporto e distribuzione di energia a livello provinciale, commercio con l'estero, rapporti internazionali e con l'UE limitatamente all'ambito provinciale, ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all'innovazione per i settori produttivi. Sono poi divenute competenze primarie le competenze secondarie esistenti in vari settori: sfruttamento delle acque pubbliche (entro certi limiti), esercizi pubblici, commercio, polizia locale urbana e rurale.

Con la riforma dello Statuto di autonomia varata sempre nel 2001 ai sensi della legge costituzionale n. 2 del 31 gennaio 2001, alla Provincia è stata poi riconosciuta la competenza primaria per la disciplina della forma di governo della Provincia tra cui, in particolare, l'elezione del Consiglio provinciale, del presidente della Provincia e degli assessori, l'iniziativa popolare per le leggi provinciali nonché i diversi tipi di referendum popolari.

Ulteriori modifiche sono state introdotte anche per via di deleghe di competenze legislative da parte dello Stato e della Regione.

Le competenze previste dallo Statuto di autonomia mantengono comunque la loro validità.

A seguire le competenze primarie, secondarie e terziarie secondo l'elenco dello Statuto di autonomia.

### **I. Competenze primarie**

Rappresentano l'espressione più ampia dell'autonomia legislativa della Provincia. Si tratta di materie in cui la Provincia non deve dividere la potestà legislativa con lo Stato. In seguito alla riforma della Costituzione del 2001, l'attività legislativa della Provincia in queste materie è soggetta alle seguenti limitazioni: rispetto della Costituzione e rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Queste le materie di competenza primaria elencate nello Statuto:

1. ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto
2. toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano
3. tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare
4. usi e costumi locali e istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni e attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la Provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive
5. urbanistica e piani regolatori
6. tutela del paesaggio
7. usi civici
8. ordinamento delle minime unità culturali, anche agli effetti dell'articolo 847 del Codice civile; ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini
9. artigianato
10. edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle Province con finanziamenti pubblici
11. porti lacuali
12. fiere e mercati
13. opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche
14. miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere
15. caccia e pesca
16. apicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna
17. viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale
18. comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia
19. assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali
20. turismo e industria alberghiera compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci
21. agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico e ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica
22. espropriazione per pubblica utilità in tutte le materie di competenza provinciale
23. costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento
24. opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria
25. assistenza e beneficenza pubblica
26. scuole materne
27. assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le Province hanno competenza legislativa;
28. edilizia scolastica;
29. addestramento e formazione professionale.

### **II. Competenze secondarie**

Sempre in seguito alla riforma costituzionale del 2001, la potestà legislativa della Provincia in queste materie è soggetta al limite del rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legislazione dello Stato, vale a dire che lo Stato disciplina i principi mentre la Provincia si occupa del dettaglio. La Provincia quindi deve condividere la potestà legislativa con lo Stato, cosicché l'autonomia normativa risulta essere meno ampia di quella delle competenze primarie.

Queste le materie di competenza secondaria elencate nello Statuto:

1. polizia locale urbana e rurale
2. istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica)

3. commercio
4. apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche dei lavoratori
5. costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento
6. spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza
7. esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini della pubblica sicurezza, la facoltà del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi è attuata nell'ambito dell'autonomia provinciale
8. incremento della produzione industriale
9. utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico
10. igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera
11. attività sportive e ricreative con i relativi impianti e attrezzature

### III. Competenze terziarie

In queste materie la potestà legislativa della Provincia è limitata alla "integrazione delle disposizioni legislative dello Stato".

Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto di autonomia, la Provincia può esercitare tale potestà negli ambiti del collocamento e dell'avviamento al lavoro.

## Norme d'attuazione

I dettagli attuativi del secondo Statuto di autonomia sono regolati attraverso apposite norme di attuazione, emanate con decreto legislativo del presidente della Repubblica previo parere della Commissione dei Sei o dei Dodici.

La Commissione dei Dodici è costituita da sei rappresentanti dello Stato, due membri del Consiglio regionale e due membri di ognuno dei Consigli provinciali di Alto Adige e Trentino. Tre dei dodici componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino, i rimanenti nove al gruppo linguistico italiano.

La Commissione dei Sei, composta da tre rappresentanti della Provincia di Bolzano e tre dello Stato, si occupa invece delle norme di attuazione relative a competenze che riguardano solo l'Alto Adige. Dei tre membri nominati dallo Stato, uno deve appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; dei tre rappresentanti della Provincia, uno deve appartenere al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico italiano o tedesco può rinunciare alla nomina di un proprio rappresentante a vantaggio di un consigliere del gruppo linguistico ladino.

Queste commissioni non si limitano a esaminare le proposte di norme attuative elaborate dai competenti uffici governativi, ma partecipano attivamente alla loro stesura.

La Regione

## La Regione

L'Italia è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle città metropolitane di Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Bari, Catania, Firenze, Bologna, Genova, Venezia, Messina, Reggio Calabria e Cagliari, dalle Regioni e dallo Stato.

Le Regioni sono enti territoriali con propri poteri e funzioni che vengono esercitati dagli organi della Regione (Consiglio regionale, Giunta regionale e presidente della Regione). In virtù della loro posizione geografica, della loro storia e della loro composizione etnica, cinque delle venti regioni italiane (Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol) godono di uno statuto speciale che assicura loro un'autonomia più ampia di quella attribuita alle regioni a statuto ordinario. Questa autonomia è garantita dai rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle due Province autonome di Bolzano e di Trento. Entrambe le Province, il cui status giuridico corrisponde a quello delle Regioni, godono di una propria autonomia gestita dai rispettivi organi provinciali.

**Materie con competenza legislativa primaria (articolo 4 dello Statuto di autonomia):**

1. ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto
2. ordinamento degli enti para-regionali
3. ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni
4. espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza delle Province
5. impianto e tenuta dei libri fondiari
6. servizi antincendi
7. ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri
8. ordinamento delle Camere di commercio
9. sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative
10. contributi di miglioria in relazione a opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito territoriale regionale

**Materie con competenza legislativa secondaria (articolo 5 dello Statuto di autonomia):**

1. ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

2. ordinamento degli enti di credito fondiario e credito agrario, delle Casse di risparmio e delle Casse rurali nonché delle aziende di credito a carattere regionale

**Materie con competenza legislativa terziaria (articolo 6 dello Statuto di autonomia):**

Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la Regione ha facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato ed ha facoltà di costituire appositi istituti autonomi o agevolarne l'istituzione.

La Regione dispone altresì di ulteriori competenze legislative sparse all'interno dello Statuto di autonomia.

A fine 2013 la pianta organica della Regione ammontava a 465 unità.

## Il Consiglio regionale

Il Consiglio regionale è l'organo legislativo a livello regionale. Esso è costituito dai trentacinque consiglieri provinciali dell'Alto Adige (elenco a pp. 178) e dai seguenti trentacinque consiglieri provinciali eletti in Trentino:

**Alessia Ambrosi** (Lega Trentino), nata nel 1982 a Negrar (VR), dal 2018 consigliera provinciale

**Mirko Bisesti** (Lega Trentino), nato nel 1988 a Trento, dal 2018 consigliere provinciale e assessore provinciale

**Gianluca Cavada** (Lega Trentino), nato nel 1968 a Varena, dal 2018 consigliere provinciale

**Claudio Cia** (Agire per il Trentino), nato nel 1962 a Rovereto, dal 2014 consigliere provinciale, dal 2019 assessore regionale

**Lucia Coppola** (Futura 2018), nata nel 1951 a Tremosine sul Garda, dal 2018 consigliera provinciale

**Michele Dallapiccola** (PATT), nato nel 1968 a Trento, dal 2008 consigliere provinciale

**Mara Dalzocchio** (Lega Trentino), nata nel 1956 a Rovereto, dal 2018 consigliera provinciale

**Pietro De Godenz** (Unione per il Trentino), nato nel 1961 a Cavalese, dal 2013 consigliere provinciale

**Filippo Degasperi** (Movimento 5 Stelle), nato nel 1971 a Trento, dal 2013 consigliere provinciale

**Paola Demagri** (PATT), nata nel 1965 a Cles, dal 2018 consigliera provinciale

**Roberto Failoni** (Lega Trentino), nato nel 1968 a Tione, dal 2018 consigliere provinciale e assessore provinciale

**Sara Ferrari** (PD), nata nel 1971 a Rovereto, dal 2008 consigliera provinciale

**Maurizio Fugatti** (Lega Trentino), nato nel 1972 a Bussolengo (VR), dal 2013 consigliere provinciale, dal 2018 presidente della Provincia di Trento, dal 2019 vicepresidente della Giunta regionale

**Paolo Ghezzi** (Futura 2018), nato nel 1957 a Trento, dal 2018 consigliere provinciale

**Mattia Gottardi** (Civica Trentina), nato nel 1980 a Tione, dal 2018 consigliere provinciale e assessore provinciale

**Luca Guglielmi** (Fassa), nato nel 1990 a Cavalese, dal 2018 consigliere provinciale e vicepresidente del Consiglio regionale

**Ivano Job** (Lega Trentino), nato nel 1972 a Cles, dal 2018 consigliere provinciale

**Walter Kaswalder** (Autonomisti Popolari), nato nel 1956 a Trento, dal 2013 consigliere provinciale, dal 2018 presidente del Consiglio provinciale

**Giorgio Leonardi** (Forza Italia), nato nel 1964 a Cles, dal 2008 consigliere provinciale, dal 2019 assessore regionale

**Alessio Manica** (PD), nato nel 1974 a Rovereto, dal 2013 consigliere provinciale

**Alex Marini** (Movimento 5 Stelle), nato nel 1977 a Tione, dal 2018 consigliere provinciale

**Vanessa Masè** (Civica Trentina), nata nel 1980 a Tione, dal 2019 consigliera provinciale

**Devid Moranduzzo** (Lega Trentino), nato nel 1984 a Trento, dal 2018 consigliere provinciale

**Alessandro Olivi** (PD), nato nel 1966 ad Ala, dal 2008 consigliere provinciale

**Lorenzo Ossanna** (PATT), nato nel 1968 a Trento, dal 2013 consigliere provinciale

**Roberto Paccher** (Lega Trentino), nato nel 1965 a Levico Terme, dal 2018 consigliere provinciale e presidente del Consiglio regionale

**Denis Paoli** (Lega Trentino), nato nel 1986 a Trento, dal 2018 consigliere provinciale

**Katia Rossato** (Lega Trentino), nata nel 1979 a Trento, dal 2018 consigliera provinciale

**Ugo Rossi** (PATT), nato nel 1963 a Milano, dal 2008 consigliere provinciale

**Alessandro Savoi** (Lega Trentino), nato nel 1958 a Cembra, dal 2008 al 2013 e dal 2018 consigliere provinciale

**Stefania Segnana** (Lega Trentino), nata nel 1975 a Borgo Valsugana, dal 2018 consigliera provinciale e assessora provinciale

**Mario Tonina** (Progetto Trentino), nato nel 1958 a Comano, dal 2013 consigliere provinciale, dal 2018 assessore e vicepresidente provinciale

**Giorgio Tonini** (PD), nato nel 1959 a Roma, dal 2001 al 2018 senatore, dal 2018 consigliere provinciale

**Giulia Zanotelli** (Lega Trentino), nata nel 1987 a Livo, dal 2018 consigliera provinciale e assessora provinciale

**Luca Zeni** (PD), nato nel 1979 a Trento, dal 2008 consigliere provinciale

Della Giunta provinciale trentina fa parte anche l'assessore chiamato dall'esterno **Achille Spinelli**.

#### Ufficio di presidenza del Consiglio regionale

Presidente: Roberto Paccher (Lega Trentino)

Vicepresidente: Josef Noggler (SVP)

Vicepresidente vicario: Luca Guglielmi (Fassa)

#### Segretari questori

Helmut Tauber (SVP)

Alessandro Urzi (Alto Adige nel cuore)

Alessandro Savoi (Lega Trentino)

#### Sede

Bolzano

piazza Duomo 3

Tel.: 0471 990111

Fax: 0471 990251

Trento

piazza Dante 16

Tel. 0461 201111

Fax: 0461 981368

[www.consiglio.regione.taa.it](http://www.consiglio.regione.taa.it)



## La Giunta regionale

La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione Trentino-Alto Adige. È composta da un presidente, due vicepresidenti e un numero variabile di assessori, eletti all'interno del Consiglio regionale con votazione segreta. A metà legislatura è previsto il cambio di presidenza tra le due Province autonome.

## I componenti della Giunta regionale

Presidente: **Arno Kompatscher** (SVP)

**Competenze:** Interventi a favore della famiglia nel campo della previdenza integrativa e delle assicurazioni sociali, interventi a sostegno della previdenza complementare, Pensplan e pensione complementare, rapporti con gli organi dello Stato e con organismi interregionali, nazionali ed europei; affari istituzionali, forme di cooperazione tra le due Province autonome in accordo con il vicepresidente sostituto, partecipazioni in enti e società di capitali, Bollettino Ufficiale della Regione, applicazione dei principi di trasparenza, di partecipazione, di semplificazione e di autocertificazione e in materia di protezione dei dati personali, ordinamento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP), ordinamento degli enti previdenziali e sanitari, competenze proprie del presidente in materia di giudici di pace.

**Sede:** 39100 Bolzano, piazza Silvius Magnago 1

Tel. 0471 412222

E-mail: Arno.Kompatscher@regione.taa.it

Vicepresidente sostituto: **Maurizio Fugatti** (Lega Trentino)

**Competenze:** Bilancio, ordinamento degli Uffici regionali, attuazione della delega delle funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari, funzioni regionali in materia di giudici di pace (ad eccezione delle attribuzioni proprie del presidente), forme di cooperazione tra le due Province autonome in accordo con il presidente.

**Sede:** 38122 Trento, via Gazzoletti 2

Tel. 0461 201300

E-mail: Maurizio.Fugatti@regione.taa.it

Vicepresidente e assessora **Waltraud Deeg** (SVP)

**Competenze:** Patrimonio e digitalizzazione

**Sede:** 39100 Bolzano, piazza Università 3

E-mail: Waltraud.Deeg@regione.taa.it

Assessore **Manfred Vallazza** (SVP)

**Competenze:** Norme in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche cimbra, mochena e ladina della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, ordinamento del servizio antincendi, degli enti di credito a carattere regionale, dei libri fondiari e della cooperazione, ordinamento delle Camere di commercio.

**Sede:** 39100 Bolzano, piazza Università 3

E-mail: Manfred.Vallazza@regione.taa.it

Assessore **Claudio Cia** (Agire)

**Competenze:** Ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, ordinamento del personale dei Comuni, iniziativa popolare e referendum per le leggi regionali, elezioni dei Consigli comunali, ordinamento degli enti pararegionali, contributi di miglioria in relazione a opere pubbliche, espropriazione per pubblica utilità.

**Sede:** 38122 Trento, via Gazzoletti 2

E-mail: Claudio.Cia@regione.taa.it

Assessore **Giorgio Leonardi** (Forza Italia)

**Competenze:** Iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale, interventi a favore delle popolazioni di Paesi extracomunitari.

**Sede:** 38122 Trento, via Gazzoletti 2

E-mail: Giorgio.Leonardi@regione.taa.it

Segretario generale: **Michael Mayr**

Tel. 0461 201050, E-mail: michael.mayr@regione.taa.it

Vicesegretaria generale: **Antonella Chiusole**



## Lo Stato

Allo Stato italiano spettano diverse competenze fra cui, in particolare, figurano quelle in materia di ordine pubblico e sicurezza, fisco, forze armate, forze dell'ordine e giustizia. Queste competenze vengono esercitate dal Commissario del Governo e dagli uffici e servizi dei vari ministeri distaccati in Alto Adige. Ulteriori istituzioni parastatali, in parte già privatizzate, sono le Ferrovie dello Stato, l'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), le Poste, l'ENEL, Telecom Italia e la RAI.

Il massimo rappresentante dello Stato in provincia di Bolzano è il Commissario del Governo, nominato dal Consiglio dei ministri e previsto dall'articolo 10 della legge n. 131 del 5 giugno 2003. Ai sensi dello Statuto di autonomia (articoli 87 e 88) al Commissario del Governo spetta:

1. coordinare, in conformità alle direttive del Governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato nella provincia e vigilare sull'andamento dei rispettivi uffici, salvo quelli riflettenti l'amministrazione della giustizia, la difesa e le ferrovie
2. vigilare sull'esercizio da parte delle Province e degli altri enti pubblici locali delle funzioni ad essi delegate dallo Stato e comunicare eventuali rilievi al Presidente della Provincia
3. compiere gli atti già demandati al prefetto, in quanto non siano affidati dal presente Statuto o da altre leggi ad organi della Regione e delle Province o ad altri organi dello Stato

Il Commissario del Governo provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, del quale risponde al ministro dell'Interno. A tal fine egli coordina e si avvale delle forze dell'ordine, può richiedere l'impiego delle forze armate ai termini delle vigenti leggi e adottare i provvedimenti previsti nell'articolo 2 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza (DPR 2781/1974). Inoltre il Commissario del Governo vigila sull'esercizio da parte dei Comuni delle funzioni a essi delegate dallo Stato (anagrafe, servizi elettorali). Egli può infine nominare appositi commissari per la gestione temporanea delle amministrazioni comunali i cui organi elettivi siano stati sciolti per motivi di pubblica sicurezza e, per comuni con oltre 20.000 abitanti, anche per altri motivi.

Il Commissario del Governo ha pertanto competenze nelle seguenti materie: ordine e sicurezza pubblica, elezioni (politiche, europee e referendum a livello nazionale), chiusura di strade, esami di bi-

linguismo e trilinguismo, onorificenze, cittadinanza, affari di culto, violazioni di carattere amministrativo, sospensioni della patente, lotta contro la droga, leggi antimafia, profughi (Consiglio territoriale per l'immigrazione), Polizia di Stato (trattamento economico del personale e caserme), autorizzazioni per la realizzazione di opere pubbliche, compiti di vigilanza sulle anagrafi comunali, immigrazione e protezione civile (limitatamente agli interventi di organismi statali). Il Commissario del Governo è il rappresentante dello Stato per i rapporti con le autonomie (legge n. 131 del 5 giugno 2003) e per tale funzione riferisce direttamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre per le funzioni prefettizie dipende dal ministro dell'Interno.

In materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza, al Commissario del Governo spetta la responsabilità politico-amministrativa mentre al questore compete la responsabilità tecnico-organizzativa. Il Commissario del Governo presiede il Comitato provinciale per l'ordine pubblico ed è responsabile del coordinamento fra le forze di polizia. Il Commissario del Governo gestisce tutto il personale dell'amministrazione statale in provincia di Bolzano, ad eccezione della carriera prefettizia dell'amministrazione civile dell'Interno, degli appartenenti alle forze dell'ordine e del personale del ministero della Difesa.

Ai sensi dell'articolo 89 del secondo Statuto di autonomia, i posti di questi organici sono riservati a cittadini dei tre gruppi linguistici nel rispetto della consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione.

In provincia di Bolzano sono stati inoltre istituiti ruoli locali del personale civile delle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. I ruoli locali sono amministrati da un apposito ufficio del Commissariato del Governo denominato "Ufficio unico del personale delle amministrazioni statali".

I concorsi per la copertura dei posti in questione vengono banditi dal Commissario del Governo previa intesa con la Provincia. Nella commissione la Provincia è rappresentata da tre consiglieri provinciali eletti dal Consiglio stesso.

Al personale di questi ruoli locali è garantita la sede di servizio in Alto Adige. Tra i requisiti di accesso è richiesto l'attestato di bilinguismo.

## Elezioni politiche del 4 marzo 2018

I risultati delle elezioni:

<https://civis.bz.it/it/temi/elezioni.html>

## Deputati 2018-2023



**Maria Elena Boschi** (PD), nata nel 1981 a Montevarchi (Arezzo), avvocatessa. Dal 2013 deputata al Parlamento, dal 2014 al 2016 ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, dal 2016 al 2018 sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri.



**Renate Gebhard** (SVP), nata nel 1977 a Bolzano, avvocatessa. Dal 2005 al 2013 consigliera del Comune di Chiusa, dal 2013 deputata al Parlamento, membro della commissione Finanze.



**Albrecht Plangger** (SVP), nato nel 1960 a Curon Venosta, laurea in Giurisprudenza, funzionario doganale. Dal 1990 al 2010 sindaco del Comune di Curon, dal 2013 deputato al Parlamento, membro della commissione Affari costituzionali della Camera.



**Manfred Schullian** (SVP), nato nel 1962 a Bolzano, avvocato. Dal 2005 al 2013 assessore del Comune di Caldaro, dal 2013 deputato al Parlamento, presidente del Gruppo misto alla Camera.

## Senatori 2018-2023



**Gianclaudio Bressa** (PD), nato nel 1956 a Belluno, consulente aziendale. Dal 1996 deputato al Parlamento, in due occasioni sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Dal 2004 membro della Commissione dei Sei e dei Dodici (presidente dal 2006 al 2008). Dal 2018 senatore, membro della commissione Affari esteri e della commissione Difesa.



**Meinhard Durnwalder** (SVP), nato nel 1976 a Brunico, avvocato. Dal 2010 al 2015 assessore del Comune di Falzes, dal 2018 senatore, membro della commissione Agricoltura e Produzione agroalimentare e della commissione Territorio, Ambiente, Beni ambientali.



**Dieter Steger** (SVP), nato nel 1964 a Brunico, laurea in Giurisprudenza. Dal 2008 al 2011 assessore provinciale (e presidente del Consiglio provinciale), dal 2013 al 2018 assessore provinciale, dal 2018 senatore, membro della commissione Bilancio, vicepresidente della commissione Finanze e Tesoro e membro della commissione Lavori pubblici e Comunicazioni.



**Julia Unterberger** (SVP), nata nel 1962 a Merano, avvocatessa. Dal 2003 al 2008 e dal 2010 al 2013 assessora provinciale (2011 presidentessa del Consiglio provinciale, 2011-2013 vicepresidente del Consiglio provinciale). Dal 2018 senatrice, membro della commissione Giustizia e della commissione Lavoro, presidentessa del Gruppo per le Autonomie.

# L'Alto Adige e l'Europa

## Elezioni europee del 26 maggio 2019

Partiti	Voti	%
SVP – Südtiroler Volkspartei	113.359	46,54
Lega Salvini Premier	42.557	17,47
+EUROPA - Italia in Comune - Pde Italia	27.232	11,18
Europa Verde	21.148	8,68
Partito Democratico	15.749	6,47
Movimento 5 Stelle	9.180	3,77
Forza Italia	4.225	1,73
Fratelli d'Italia	3.966	1,63
La Sinistra	1.950	0,80
Casapound Italia - Destre Unite	1.088	0,45
Partito Animalista	1.041	0,43
Popolari per l'Italia	548	0,22
Partito Comunista	520	0,21
Popolo della Famiglia - Alternativa Popolare	444	0,18
Partito Pirata	340	0,14
PPA Movimento Politico Pensiero Azione	123	0,05
Forza Nuova	120	0,05
<b>Totale</b>	<b>243.590</b>	<b>100</b>

**Elettori:** 403.697

**Votanti:** 253.347

**Schede nulle:** 4.757

**Schede bianche:** 4.989

**Schede contestate:** 11

**Affluenza:** 62,76 %

### Europarlamentare



**Herbert Dorfmann** (SVP), nato nel 1969 a Bressanone, agronomo. Dal 2005 al 2009 sindaco del Comune di Velturmo, da giugno 2009 deputato al Parlamento europeo.

## Comitato delle Regioni

Nel marzo 1994 è stato istituito a Bruxelles il “Comitato delle Regioni”, incaricato di rappresentare al meglio gli interessi regionali e locali in ambito europeo. Questo organo comunitario è nato in seguito agli accordi di Maastricht del 1991 e partecipa – con funzione consultiva – alle procedure legislative della Commissione UE, del Consiglio dei ministri e del Parlamento europeo. Il Comitato delle Regioni è composto da 350 membri titolari e altrettanti supplenti, proposti dai propri Stati e nominati dal Consiglio dell'UE per un periodo di cinque anni. Dalla creazione del Comitato l'Alto Adige è stato sempre rappresentato dal presidente della Provincia in carica.

## Il GECT EuroRegione Tirolo-Alto Adige-Trentino

L'EuroRegione Tirolo-Alto Adige-Trentino, costituita dallo Stato federato austriaco del Tirolo e dalle Province autonome di Bolzano e Trento, ha una popolazione complessiva di 1,8 milioni di abitanti su una superficie complessiva di 26.255 chilometri quadrati. Già nel 1998 le tre Giunte locali sottoscrissero una convenzione sulla collaborazione transfrontaliera nel quadro di una euroregione. Nel 2011, sulla base del Regolamento del Parlamento europeo n. 1082 del 5 luglio 2006, l'Euregio è stata istituita come GECT (Gruppo europeo di cooperazione territoriale) con il conferimento di una propria personalità giuridica e strutture formali proprie (tra le altre: Giunta, assemblea, presidente, segretario generale e ufficio comune a Bolzano). Tra il 2006 e il 2016 sono stati fondati in tutta Europa 65 GECT. Al momento della sua fondazione, nel 2011, il GECT Tirolo-Alto Adige-Trentino era il secondo in Italia, il primo in Austria e il ventunesimo in Europa. Il GECT intende agevolare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale tra i territori che ne fanno parte.

L'attività dell'Euregio abbraccia tutti gli ambiti più importanti della vita dei propri cittadini come comunicazione e cultura, istruzione e mondo giovanile, scienza e ricerca, economia e turismo, mobilità e salute, energia e natura.

Comuni e  
Comunità  
comprensoriali

## Comuni

I Comuni dell'Alto Adige sono 116. La loro autonomia trae fondamento dalla Costituzione. Il Comune rappresenta come ente autonomo la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Ogni Comune si dà il proprio statuto, che stabilisce le norme fondamentali per il funzionamento e l'organizzazione dell'ente. Gli organi del comune sono il Consiglio, la Giunta e il sindaco.

Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative d'interesse locale che riguardano lo sviluppo sociale, economico e culturale della popolazione. Fra i suoi compiti rientrano la manutenzione della rete viaria a livello locale, l'approvvigionamento idrico ed energetico, l'illuminazione pubblica, l'asporto dei rifiuti e gli impianti di depurazione. Il Comune cura la stesura del piano commerciale, sorveglia l'attività commerciale, rilascia le licenze nel campo degli esercizi pubblici e delle manifestazioni pubbliche. Il Comune gestisce l'ufficio di stato civile, l'anagrafe, la lista di chiamata alla leva militare e provvede allo svolgimento delle elezioni a livello comunale. Sotto la sua competenza ricadono anche il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico (polizia locale e vigili del fuoco) e vari compiti in ambito sociale. Il Comune si occupa delle vaccinazioni obbligatorie, assicura il servizio cimiteriale, provvede alla manutenzione dei cimiteri e cura gli impianti sportivi e ricreativi. Particolarmente importanti sono i suoi compiti nell'ambito dell'urbanistica: tramite l'elaborazione del piano urbanistico comunale, dei piani particolareggiati e dei piani di recupero, nonché dei piani paesaggistici, il Comune determina lo sviluppo edilizio sul territorio comunale. Tra i compiti a carattere culturale figurano la costruzione e il mantenimento delle scuole dell'obbligo, dei teatri, dei musei, delle biblioteche e degli archivi nonché la concessione di contributi alle associazioni locali.

Il Comune gode di autonomia finanziaria e ricava le sue entrate in primo luogo da trasferimenti della Provincia, competente per il finanziamento dei Comuni. Inoltre ricava entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale, imposte e tasse comunali. Rientrano fra queste l'imposta municipale sugli immobili (IMI), l'imposta di soggiorno, l'imposta su pubblicità e affissioni, il canone per l'occupazione di suolo e aree pubbliche, il canone per l'acqua potabile, il canone per lo smaltimento dei rifiuti, il canone per gli scarichi e lo smaltimento delle acque nere, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

## Il Consiglio comunale e la Giunta comunale

Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che discute e approva il documento programmatico del sindaco neoeletto e delibera, tra l'altro, lo statuto del Comune e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento di uffici e servizi, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici.

Il numero dei consiglieri comunali si basa sul numero dei residenti in base alla data dell'ultimo censimento e varia da un minimo di dodici consiglieri nei comuni con meno di 3.000 abitanti fino ai quarantacinque consiglieri del capoluogo provinciale. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, ad eccezione di quelle in cui il Consiglio decide diversamente con deliberazione motivata.

Tutti i consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Inoltre possono presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni e richieste inserite nell'ordine del giorno, sia orali che scritte. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale devono essere pubblicate per dieci giorni consecutivi sui siti web del relativo comune. Entro questo periodo di pubblicazione ogni cittadino può presentare opposizione presso la Giunta comunale.

La Giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e dagli assessori. Il numero degli assessori, in base allo statuto, non può essere superiore a due nei comuni fino a mille abitanti, a tre nei comuni fino a tremila abitanti e a sette per il capoluogo provinciale. La composizione della Giunta comunale deve corrispondere alla consistenza dei gruppi linguistici così come essi sono rappresentati nel Consiglio comunale. Ogni gruppo linguistico ha il diritto di essere rappresentato nella Giunta comunale, purché sia presente in Consiglio con almeno due consiglieri.

Nella Giunta comunale inoltre deve essere garantita la rappresentanza dei generi. La quota del genere meno rappresentato deve rispecchiare proporzionalmente almeno la sua consistenza in Consiglio comunale. La rappresentanza dei due generi in Giunta può essere garantita anche tramite nomina o elezione di un cittadino non facente parte del Consiglio comunale.

La composizione di tutti gli altri organi collegiali istituiti in seno ai Comuni deve essere adeguata alla consistenza dei gruppi linguistici – così come risultante dall'ultimo censimento della popolazione –



e deve essere riferita al rispettivo territorio, fatta salva la possibilità di accesso agli appartenenti al gruppo linguistico ladino.

## Il sindaco

Il sindaco, eletto direttamente dagli elettori del comune, ricopre due funzioni. Da una parte funge da capo e rappresentante dell'amministrazione comunale, dall'altra funge da ufficiale del Governo. Il sindaco ha facoltà di portare un medaglione con catenina, come segno di riconoscimento, nelle occasioni in cui si presenta come il capo dell'amministrazione comunale, mentre nell'esercizio delle funzioni statali indossa la fascia tricolore. Il sindaco presta giuramento nella prima seduta del neo eletto Consiglio comunale. Egli adotta i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene pubblica, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli. Il sindaco è assistito dal segretario comunale, il funzionario di grado più elevato con funzioni di consulenza giuridica e notarile. Al sindaco e agli assessori spetta un'indennità di carica determinata dalla Giunta regionale nel rispetto dei criteri (dimensione demografica, numero delle frazioni, ecc.) stabiliti dalla legge regionale. Ai consiglieri comunali è corrisposto un gettone di presenza.

## Il consorzio dei Comuni

Il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano rappresenta gli interessi di tutti i Comuni e le Comunità comprensoriali dell'Alto Adige. Tra i compiti politici del Consorzio dei Comuni rientrano la rappresentanza, la consulenza e l'assistenza ai propri membri, le trattative per l'accordo sul finanziamento dei Comuni e la rappresentanza dei datori di lavoro nell'ambito dei contratti collettivi del personale.

Il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano svolge le funzioni di segretariato e di consulenza legale del Consiglio dei Comuni. Il Consiglio dei Comuni è un organo consultivo tra i Comuni, il Consiglio provinciale e la Giunta provinciale; esso è composto da diciassette membri eletti dall'assemblea dei sindaci dei Comuni altoatesini.

Il Consiglio dei Comuni prende in esame le proposte di legge e di regolamenti che interessano i Comuni prima che vengano approvati dal Consiglio provinciale o dalla Giunta provinciale.

## CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO Coop.a r.l.

via Canonico Michael Gamper 10

39100 Bolzano

Tel. 0471 304655, Fax: 0471 304625

E-mail: info@gvcc.net

Presidente: Andreas Schatzer

Direttore: Benedikt Galler

## I 116 comuni dell'Alto Adige


Superficie (km<sup>2</sup>), frazioni (Fr), abitanti al 2018 (Ab), consistenza dei tre gruppi linguistici risultante dalle dichiarazioni di appartenenza a un gruppo linguistico presentate nel censimento del 2011 (Cens.) (italiani – I, tedeschi – D, ladini – L), nome del sindaco (Sind.) e sedi del Comune (Sede) con relativi contatti.



**Aldino:** 63,19 km<sup>2</sup>  
Fr: Redagno  
Ab: 1.656; Cens.: 98,07% D, 1,74% I, 0,19% L  
Sind.: Christoph Matzneller (SVP)  
Sede: 39040 Aldino, Paese 11  
Tel.: 0471 886823  
E-mail: info@comune.aldino.bz.it




**Andriano:** 4,90 km<sup>2</sup>  
Ab: 1.030; Cens.: 89,96% D, 9,53% I, 0,51% L  
Sind.: Roland Danay (SVP)  
Sede: 39010 Andriano, via Wehrburg 8  
Tel.: 0471 510105  
E-mail: info@comune.andriano.bz.it



**Anterivo:** 11,05 km<sup>2</sup>  
Fr: Guggal, Pramardino  
Ab: 398; Cens.: 87,80% D, 12,20% I, 0,00% L  
Sind.: Gustav Mattivi (SVP)  
Sede: 39040 Anterivo, piazza del Municipio 1  
Tel.: 0471 882021  
E-mail: info@comune.anterivo.bz.it



**Appiano sulla Strada del Vino:** 59,59 km<sup>2</sup>  
Fr: Cornaiano, Frangarto, Gaido, Ganda, Missiano, Monte, Monticolo, Predonico, Riva di Sotto, San Michele, San Paolo  
Ab: 14.934; Cens.: 86,23% D, 13,29% I, 0,48% L  
Sind.: Wilfried Trettli (Bürgerliste Eppan)  
Sede: 39057 San Michele/Appiano, piazza Municipio 1  
Tel.: 0471 667511  
E-mail: info@comune.appiano.bz.it




**Avelengo:** 27,37 km<sup>2</sup>  
Fr: Falzeben, Paese, Paese di Sopra, Santa Caterina  
Ab: 778; Cens.: 97,58% D, 2,42% I, 0,00% L  
Sind.: Andreas Peer (SVP)  
Sede: 39010 Avelengo, Paese 1  
Tel.: 0473 279421  
E-mail: info@comune.avelengo.bz.it



**Badia:** 82,94 km<sup>2</sup>  
Fr: La Ila (La Villa), S. Ciascian (San Cassiano)  
Ab: 3.505; Cens.: 1,76% D, 4,17% I, 94,07% L  
Sind.: Giacomo Frenademetz (SVP)  
Sede: 39036 Badia, via Pedraces 40  
Tel.: 0471 839642  
E-mail: info@comune.badia.bz.it



**Barbiano:** 24,43 km<sup>2</sup>  
Fr: Colma  
Ab: 1.755; Cens.: 97,53% D, 1,87% I, 0,60% L  
Sind.: Erich Mur (SVP)  
Sede: 39040 Barbiano, Paese 10  
Tel.: 0471 654164  
E-mail: info@barbiano.eu



**Bolzano:** 52,34 km<sup>2</sup>  
Ab: 107.739; Cens.: 25,52% D, 73,80% I, 0,68% L  
Sind.: Renzo Caramaschi (PD)  
Sede: 39100 Bolzano, vicolo Gumer 7  
Tel.: 0471 997111  
E-mail: urp@comune.bolzano.it



**Braies:** 89,26 km<sup>2</sup>  
Fr: Braies di Dentro, Braies di Fuori, San Vito  
Ab: 655; Cens.: 99,23% D, 0,61% I, 0,15% L  
Sind.: Friedrich Mittermair (SVP)  
Sede: 39030 Braies, Braies di Dentro 40  
Tel.: 0474 748675  
E-mail: info@comune.braies.bz.it



**Brennero:** 114,30 km<sup>2</sup>  
Fr: Colle Isarco, Fleres, Ponticolo, Terme di Brennero  
Ab: 2.232; Cens.: 80,86% D, 18,64% I, 0,50% L  
Sind.: Franz Kompatscher (SVP)  
Sede: 39041 Colle Isarco, piazza Ibsen 2  
Tel.: 0472 632369  
E-mail: info@comunebrennero.eu



**Bressanone:** 84,85 km<sup>2</sup>  
Fr: Albes, Caredo, Cleran, Cornale, Costa d'Elvas, Elvas, Eores, La Mara, Meluno, Monte Ruzzo, Perara, Pian di Sotto, Pinzago, Rivapiana, Sant'Andrea, San Leonardo, Sarnes, Scezze, Tecelinga, Tiles, Villa  
Ab: 22.377; Cens.: 72,82% D, 25,84% I, 1,34% L  
Sind.: Peter Brunner (SVP)  
Sede: 39042 Bressanone, Portici Maggiori 5  
Tel.: 0472 062000  
E-mail: info@bressanone.it




**Bronzolo:** 7,5 km<sup>2</sup>  
Ab: 2.808; Cens.: 37,34% D, 62,01% I, 0,65% L  
Sind.: Giorgia Mongillo Bona (Democratici sul Territorio Bronzolo-Branzoll)  
Sede: 39051 Bronzolo, via Marconi 5  
Tel.: 0471 597410  
E-mail: info@comune.bronzolo.bz.it



**Brunico:** 45,07 km<sup>2</sup>  
Fr: Brunico Centro, Riscone, San Giorgio, Stegona, Teodone, Villa Santa Caterina  
Ab: 16.716; Cens.: 82,47% D, 15,24% I, 2,29% L  
Sind.: Roland Griessmair (SVP)  
Sede: 39031 Brunico, piazza Municipio 1  
Tel.: 0474 545454  
E-mail: info@comune.brunico.bz.it




**Caines:** 1,66 km<sup>2</sup>  
Ab: 395; Cens.: 96,28% D, 3,47% I, 0,25% L  
Sind.: Manfred Walter Raffl (SVP)  
Sede: 39010 Rifiano, via Passo Giovo 48  
Tel.: 0473 241163  
E-mail: info@comune.caines.bz.it



**Caldaro sulla Strada del Vino:** 47,96 km<sup>2</sup>  
Fr: Castelvecchio, Paese, Pianizza di Sopra, Pianizza di Sotto, San Giuseppe al Lago, San Nicolò, Sant'Antonio/Pozzo  
Ab: 8.104; Cens.: 92,61% L, 7,03% I, 0,36% L  
Sind.: Gertrud Benin Bernard (SVP)  
Sede: 39052 Caldaro sulla Strada del Vino, piazza Principale 2  
Tel.: 0471 968811  
E-mail: info@caldaro.eu



**Campo di Trens:** 95,29 km<sup>2</sup>  
Fr: Castel Pietra, Dosso, Flains, Flanes, Fuldres, Gschliess, Gupp, Leimgruben, Mules, Novale Basso, Partinges, Pruno, Rizzolo, Rust, Schaitach, Stilves, Trens, Valgenauna  
Ab: 2.656; Cens.: 95,85% D, 3,79% I, 0,36% L  
Sind.: Verena Überegger (Freie Liste Freienfeld)  
Sede: 39040 Trens, piazza Municipio 1  
Tel.: 0472 647115  
E-mail: info@comune.campoditrens.bz.it



**Campo Tures:** 164,47 km<sup>2</sup>  
Fr: Acereto, Caminata, Molini di Tures, Riva di Tures  
Ab: 2.656; Cens.: 97,34% D, 2,30% I, 0,36% L  
Sind.: Sigfried Steinmair (SVP)  
Sede: 39032 Campo Tures, via del Municipio 8  
Tel.: 0474 677555  
E-mail: info@campotures.eu



**Castelbello-Ciardes:** 53,85 km<sup>2</sup>  
Fr: Castelbello, Ciardes, Colsano, Juvale, Lacinigo, Maragno, Montefontana, Montefranco, Montetrumes  
Ab: 2.298; Cens.: 98,72% D, 1,28% I, 0,00% L  
Sind.: Gustav Tappeiner (SVP)  
Sede: 39020 Castelbello, piazza Centro 1  
Tel.: 0473 624110  
E-mail: info@comune.castelbello-ciardes.bz.it



**Castelrotto:** 117,81 km<sup>2</sup>  
Fr: Alpe di Siusi, Bulla, Castelrotto, Oltretorrente, Roncadizza, San Michele, Sant'Osvaldo, San Valentino, San Vigilio, Siusi, Tisana, Tagusa  
Ab: 6.855; Cens.: 80,94% D, 3,69% I, 15,37% L  
Sind.: Andreas Colli (SVP)  
Sede: 39040 Castelrotto, piazza Krausen 1  
Tel.: 0471 711500  
E-mail: info@comune.castelrotto.bz.it



**Cermes:** 6,63 km<sup>2</sup>  
Ab: 1.527; Cens.: 94,92% D, 4,86% I, 0,23% L  
Sind.: Roland Pernthaler (SVP)  
Sede: 39010 Cermes, via Palade 17  
Tel.: 0473 562727  
E-mail: info@comune.cermes.bz.it



**Chienes:** 33,84 km<sup>2</sup>  
Fr: Casteldarne, Chienes, Corti, Monghezzo, San Sigismondo  
Ab: 2.887; Cens.: 96,73% D, 2,32% I, 0,95% L  
Sind.: Andreas Falkensteiner (SVP)  
Sede: 39030 Chienes, via Chienes 4/C  
Tel.: 0474 565315  
E-mail: info@comune.chienes.bz.it




**Chiusa:** 51,37 km<sup>2</sup>  
Fr: Chiusa, Gudon, Lazfons, Verdignes/Pardello  
Ab: 5.215; Cens.: 91,30% D, 7,88% I, 0,81% L  
Sind.: Maria-Anna Gasser Fink (SVP)  
Sede: 39043 Chiusa, Città Alta 74  
Tel.: 0472 858222  
E-mail: info@chiusa.eu



**Cornedo all'Isarco:** 40,39 km<sup>2</sup>  
Fr: Briè, Cardano, Collepietra, Cornedo, Prato all'Isarco, San Valentino in Campo  
Ab: 3.430; Cens.: 98,03% D, 10,64% I, 0,33% L  
Sind.: Martina Lantschner Pisetta (SVP)  
Sede: 39053 Cardano, via Kunter 2  
Tel.: 0471 361300  
E-mail: info@comune.cornedo.bz.it




**Cortaccia sulla Strada del Vino:** 30,56 km<sup>2</sup>  
Fr: Corona, Favogna di Sopra, Niclara, Penone  
Ab: 2.239; Cens.: 96,25% D, 3,36% I, 0,38% L  
Sind.: Martin Fischer (SVP)  
Sede: 39040 Cortaccia sulla Strada del Vino, piazza Hauptmann Schweiggel 8  
Tel.: 0471 880118  
E-mail: info@comune.cortaccia.bz.it




**Cortina sulla Strada del Vino:** 1,99 km<sup>2</sup>  
Ab: 665; Cens.: 68,67% D, 31,15% I, 0,17% L  
Sind.: Manfred Mayr (SVP)  
Sede: 39040 Cortina sulla Strada del Vino, piazza San Martino 1  
Tel.: 0471 817141  
E-mail: info@comune.cortina.bz.it



**Corvara in Badia:** 42,13 km<sup>2</sup>  
Fr: Calfosch (Colfosco), Pescosta  
Ab: 1.378; Cens.: 3,46% D, 6,84% I, 89,70% L  
Sind.: Robert Rottonara (Uniuon Calfosch-Pescosta-Corvara SVP)  
Sede: 39033 Corvara in Badia, via Col Alt 36  
Tel.: 0471 836184  
E-mail: info@corvara.eu



**Curon Venosta:** 210,37 km<sup>2</sup>  
Fr: Curon, Resia, San Valentino alla Muta, Valledlunga  
Ab: 2.389; Cens.: 97,34% D, 2,66% I, 0,00% L  
Sind.: Heinrich Noggler (SVP)  
Sede: 39020 Curon Venosta, via Claudia Augusta 2  
Tel.: 0473 633127  
E-mail: info@comune.curon.bz.it



**Dobbiaco:** 126,33 km<sup>2</sup>  
Fr: Santa Maria, Valle San Silvestro  
Ab: 3.351; Cens.: 84,10% D, 15,58% I, 0,32% L  
Sind.: Guido Bocher (Indipendenti-Unabhängige)  
Sede: 39034 Dobbiaco, via Conti Küngl 1  
Tel.: 0474 970500  
E-mail: nfo@dobbiaco.eu



**Egna:** 23,67 km<sup>2</sup>  
Fr: Laghetti, Mazzon, San Floriano, Villa  
Ab: 5.384; Cens.: 62,70% D, 36,89% I, 0,42% L  
Sind.: Horst Pichler (SVP)  
Sede: 39044 Egna, Largo Municipio 7  
Tel.: 0471 829111  
E-mail: info@comune.egna.bz.it




**Falzes:** 33,24 km<sup>2</sup>  
Fr: Grimaldo, Issengo  
Ab: 2.823; Cens.: 96,25% D, 2,36% I, 1,39% L  
Sind.: Josef Gatterer (SVP)  
Sede: 39030 Falzes, piazza del Municipio 1  
Tel.: 0474 528139  
E-mail: info@comune.falzes.bz.it



**Fiè allo Sciliar:** 44,38 km<sup>2</sup>  
Fr: Aica di Sopra, Aica di Sotto, Fiè di Sopra, Fiè di Sotto, Novale di Fiè, Novale di Presule, Passo, Prato all'Isarco, Presule, San Costantino, Sant'Antonio, Santa Caterina, Umes  
Ab: 3.579; Cens.: 94,92% D, 4,46% I, 0,62% L  
Sind.: Othmar Stampfer (SVP)  
Sede: 39050 Fiè allo Sciliar, via del Paese 14  
Tel.: 0471 725010  
E-mail: info@comune.fie.bz.it




**Fortezza:** 62,17 km<sup>2</sup>  
Fr: Le Cave, Mezzaselva  
Ab: 1.000; Cens.: 59,63% D, 38,51% I, 1,86% L  
Sind.: Thomas Klapfer (SVP)  
Sede: 39045 Fortezza, piazza Municipio 2  
Tel.: 0472 057500  
E-mail: info@comunefortezza.eu



**Funes:** 81,06 km<sup>2</sup>  
Fr: Colle, San Giacomo, San Pietro, San Valentino, Santa Maddalena, Tiso  
Ab: 2.629; Cens.: 97,69% D, 1,99% I, 0,32% L  
Sind.: Peter Pernthaler (SVP)  
Sede: 39040 Funes, San Pietro 10  
Tel.: 0472 840121  
E-mail: info@funes.eu




**Gais:** 60,34 km<sup>2</sup>  
Fr: Lana di Gais, Montassilone, Riomolino, Villa Ottone  
Ab: 3.311; Cens.: 97,05% D, 2,65% I, 0,29% L  
Sind.: Christian Gartner (SVP)  
Sede: 39030 Gais, via Ulrich von Taufers 5  
Tel.: 0474 504127  
E-mail: info@gais.eu



**Gargazzone:** 4,91 km<sup>2</sup>  
Ab: 1.726; Cens.: 78,68% D, 20,33% I, 0,99% L  
Sind.: Armin Gorfer (SVP)  
Sede: 39010 Gargazzone, piazza Municipio 4  
Tel.: 0473 292334  
E-mail: info@comune.gargazzone.bz.it



**Glorenza:** 12,98 km<sup>2</sup>  
Ab: 900; Cens.: 96,13% D, 3,87% I, 0,00% L  
Sind.: Alois Frank (SVP)  
Sede: 39020 Glorenza, piazza Municipio 1  
Tel.: 0473 831209  
E-mail: info@comune.glorenza.bz.it



**Laces:** 78,82 km<sup>2</sup>  
Fr: Coldrano, Morter, San Martino al Monte, Tarres  
Ab: 5.214; Cens.: 97,99% D, 1,97% I, 0,04% L  
Sind.: Helmut Fischer (SVP)  
Sede: 39021 Laces, piazza Principale 6  
Tel.: 0473 623113  
E-mail: info@comune.laces.bz.it



**Lagundo:** 23,61 km<sup>2</sup>

Fr: Foresta, Paese, Plars di Mezzo, Plars di Sopra, Riolagundo, Riomolino, Velloi  
Ab: 5.005; Cens.: 85,17% D, 14,58% I, 0,25% L  
Sind.: Ulrich Gamper (SVP)  
Sede: 39022 Lagundo, piazza Hans Gamper 1  
Tel.: 0473 262311  
E-mail: info@lagundo.eu



**Laion:** 37,29 km<sup>2</sup>

Fr: Albions, Ceves, Fraina, Novale, San Pietro, Tanurza  
Ab: 2.715; Cens.: 98,93% D, 3,93% I, 6,14% L  
Sind.: Stefan Leiter (SVP)  
Sede: 39040 Laion, via Walther von der Vogelweide 30/A  
Tel.: 0471 655613  
E-mail: info@laion.eu



**Laives:** 24,25 km<sup>2</sup>

Fr: La Costa, Pineta, San Giacomo  
Ab: 18.073; Cens.: 27,99% D, 71,50% I, 0,51% L  
Sind.: Christian Bianchi (Uniti per Laives, Lega Nord Salvini, Indipendenti per Laives)  
Sede: 39055 Laives, via Pietralba 24  
Tel.: 0471 595700  
E-mail: info@comune.laives.bz.it



**Lana:** 36,08 km<sup>2</sup>

Fr: Foiana, Pavicolo  
Ab: 12.511; Cens.: 91,84% D, 7,90% I, 0,26% L  
Sind.: Harald Stauder (SVP)  
Sede: 39011 Lana, via Madonna del Suffragio 5  
Tel.: 0473 567756  
E-mail: info@comune.lana.bz.it



**Lasa:** 110,11 km<sup>2</sup>

Fr: Alliz, Cengles, Lasa/Capoluogo, Oris, Parnez, Tanas, Tarnello  
Ab: 4.045; Cens.: 98,09% D, 1,67% I, 0,24% L  
Sind.: Andreas Tappeiner (SVP)  
Sede: 39023 Lasa, via Venosta 52  
Tel.: 0473 626512  
E-mail: info@comune.lasa.bz.it



**Lauregno:** 14,20 km<sup>2</sup>

Fr: Sinablana  
Ab: 342; Cens.: 96,71% D, 3,29% I, 0,00% L  
Sind.: Hartmann Thaler (SVP)  
Sede: 39040 Lauregno, Centro Paese 2  
T 0463 530108  
E info@comune.lauregno.bz.it



**La Valle/La Val:** 39,03 km<sup>2</sup>

Ab: 1.389; Cens.: 1,53% D, 0,81% I, 97,66% L  
Sind.: Angelo Miribung (La Val)  
Sede: 39030 La Valle, San Senese 1  
Tel.: 0471 843139  
E-mail: info@laval.it



**Luson:** 74,23 km<sup>2</sup>

Fr: Croce, Masi, Monte, Paese, Pezzè, Ronco, Valletta  
Ab: 1.574; Cens.: 97,77% D, 1,39% I, 0,83% L  
Sind.: Josef Maria Fischnaller (SVP)  
Sede: 39040 Luson, vicolo Paese 19  
Tel.: 0472 413723  
E-mail: info@comune.luson.bz.it



**Magrè sulla Strada del Vino:** 13,86 km<sup>2</sup>

Fr: Favogna di Sotto  
Ab: 1.274; Cens.: 84,33% D, 15,22% I, 0,45% L  
Sind.: Theresia Degasperri (SVP)  
Sede: 39040 Magrè sulla Strada del Vino, vicolo Parrocchia 11  
Tel.: 0471 817251  
E-mail: info@comune.magre.bz.it



**Malles Venosta:** 247,12 km<sup>2</sup>

Fr: Burgusio, Clusio, Laudes, Malles, Mazia, Piana, Planol, Slingia, Tarces, Ultimo-Alsago  
Ab: 5.272; Cens.: 96,92% D, 3,00% I, 0,08% L  
Sind.: Ulrich Veith (SVP)  
Sede: 39024 Malles Venosta, via Stazione 19  
Tel.: 0473 831117  
E-mail: info@comune.malles.bz.it



**Marebbe/Mareo:** 161,34 km<sup>2</sup>  
Fr: Pieve, Rina, San Vigilio  
Ab: 3.081; Cens.: 2,89% D, 5,02% I, 92,09% L  
Sind.: Alberto Palfrader (lista "Al Plan")  
Sede: 39030 San Vigilio di Marebbe, via Katharina Lanz 48  
Tel.: 0474 501023  
E-mail: info@comune.marebbe.bz.it



**Marlengo:** 12,80 km<sup>2</sup>  
Ab: 2.791; Cens.: 86,41% D, 13,41% I, 0,17% L  
Sind.: Walter Franz Mairhofer (SVP)  
Sede: 39020 Marlengo, piazza Chiesa 1  
Tel.: 0473 060111  
E-mail: info@comune.marlengo.bz.it




**Martello:** 143,82 km<sup>2</sup>  
Fr: Ganda, Meiern, Montesole, Transacqua, Val d'Enne  
Ab: 841; Cens.: 100,00 % D  
Sind.: Georg Altstätter (SVP)  
Sede: 39020 Martello, Meiern 96  
Tel.: 0473 744523  
E-mail: info@comune.martello.bz.it



**Meltina:** 36,90 km<sup>2</sup>  
Fr: Frassineto, Meltina, Salonetto, Vallesina  
Ab: 1.692; Cens.: 96,11% D, 3,57% I, 0,31% L  
Sind.: Angelika Wiedmer Perkmann (SVP)  
Sede: 39010 Meltina, piazza Municipio 1  
Tel.: 0471 668001  
E-mail: info@meltina.eu



**Merano:** 26,31 km<sup>2</sup>  
Fr: Labers, Maia Alta, Maia Bassa, Quarazze, Sinitigo  
Ab: 40.862; Cens.: 50,47% D, 49,06% I, 0,47% L  
Sind.: Paul Rösch (Lista Rösch Liste, Verdi Grüne Vërc)  
Sede: 39012 Merano, via Portici 192  
Tel.: 0473 250111  
E-mail: info@comune.merano.bz.it



**Monguelfo-Tesido:** 46,56 km<sup>2</sup>  
Fr: Monguelfo, Tesido  
Ab: 2.914; Cens.: 95,08% D, 4,58% I, 0,35% L  
Sind.: Albin Ingenuin Schwingshackl (SVP)  
Sede: 39035 Monguelfo, via Pusteria 10  
Tel.: 0474 946012  
E-mail: info@comune.monguelfo-tesido.bz.it



**Montagna:** 18,90 km<sup>2</sup>  
Fr: Casignano, Doladizza, Fontanefredde, Gleno, Pinzano  
Ab: 1.701; Cens.: 92,54% D, 6,94% I, 0,52% L  
Sind.: Monika Delvai Hilber (SVP)  
Sede: 39040 Montagna, via San Bartolomeo 15  
Tel.: 0471 819774  
E-mail: info@montagna.eu



**Moso in Passiria:** 194,58 km<sup>2</sup>  
Fr: Corvara, Moso, Plan, Plata, Stulles  
Ab: 2.086; Cens.: 99,58% D, 0,33% I, 0,09% L  
Sind.: Gothard Gufler (SVP)  
Sede: 39013 Moso in Passiria, Paese 78  
Tel.: 0473 861100  
E-mail: info@comune.mosoinpassiria.bz.it



**Nalles:** 12,35 km<sup>2</sup>  
Fr: Sirmiano  
Ab: 2.017; Cens.: 90,58% D, 8,87% I, 0,14% L  
Sind.: Ludwig Buseti (SVP)  
Sede: 39010 Nalles, piazza Municipio 1  
Tel.: 0471 675811  
E-mail: info@nalles.eu



**Naturno:** 67,05 km<sup>2</sup>  
Fr: Stava, Tablà  
Ab: 5.869; Cens.: 96,83% D, 3,04% I, 0,14% L  
Sind.: Andreas Heidegger (SVP)  
Sede: 39025 Naturno, via Municipio 1  
Tel.: 0473 671211  
E-mail: info@naturno.eu



**Naz-Sciaves:** 15,84 km<sup>2</sup>  
Fr: Aica, Fumes, Naz, Rasa, Sciaves  
Ab: 3.230; Cens.: 93,45% D, 5,49% I, 0,97% L  
Sind.: Alexander Überbacher (SVP)  
Sede: 39040 Sciaves, via Peter Kemenater 18  
Tel.: 0472 412131  
E-mail: info@comune.naz-sciaves.bz.it



**Nova Levante:** 50,84 km<sup>2</sup>  
Ab: 1.973; Cens.: 94,00% D, 5,53% I, 0,47% L  
Sind.: Markus Dejori (SVP)  
Sede: 39056 Nova Levante, via Roma 57  
Tel.: 0471 613114  
E-mail: info@nova-levante.eu




**Nova Ponente:** 112,02 km<sup>2</sup>  
Fr: Ega, Monte San Pietro, Nova Ponente  
Ab: 3.937; Cens.: 97,42% D, 2,33% I, 0,25% L  
Sind.: Christian Gallmetzer (SVP)  
Sede: 39050 Nova Ponente, via Castello Thurn 1  
Tel.: 0471 617500  
E-mail: info@comune.novaponente.bz.it



**Ora:** 11,82 km<sup>2</sup>  
Ab: 3.825; Cens.: 69,74% D, 29,59% I, 0,67% L  
Sind.: Roland Pichler (Dorfliste Auer)  
Sede: 39040 Ora, piazza Principale 5  
Tel.: 0471 089000  
E-mail: info@comune.ora.bz.it



**Ortisei/Urtijei:** 24,25 km<sup>2</sup>  
Ab: 4.869 Cens.: 9,30% D, 6,51% I, 84,19% L  
Sind.: Tobia Moroder (Per la Lista Unica)  
Sede: 39046 Ortisei, via Roma 2  
Tel.: 0471 796121  
E-mail: info@comune.ortisei.bz.it




**Parcines:** 55,40 km<sup>2</sup>  
Fr: Montesole, Quadrato, Rablà, Tablà, Tel, Vallettina  
Ab: 3.783; Cens.: 95,94% D, 3,79% I, 0,27% L  
Sind.: Albert Gögele (SVP)  
Sede: 39020 Parcines, via del Maestro 1  
Tel.: 0473 966200  
E-mail: info@comune.parcines.bz.it



**Perca:** 30,28 km<sup>2</sup>  
Fr: Montevila, Nessano, Plata, Rio Liccio, Sopranessano, Vila di Sopra, Vila di Sotto  
Ab: 1.565; Cens.: 94,86% D, 4,29% I, 0,84% L  
Sind.: Joachim Reinalter (SVP)  
Sede: 39030 Perca, piazza Engelberger 1  
Tel.: 0474 401150  
E-mail: info@comune.perca.bz.it



**Plaus:** 4,87 km<sup>2</sup>  
Ab: 724; Cens.: 97,58% D, 2,42% I, 0,00% L  
Sind.: Jürgen Klotz (SVP)  
Sede: 39025 Plaus, Paese 1  
Tel.: 0473 660075  
E-mail: nfo@comune.plaus.bz.it



**Ponte Gardena:** 2,33 km<sup>2</sup>  
Ab: 195; Cens.: 81,40% D, 13,37% I, 5,23% L  
Sind.: Oswald Rabanser (SVP)  
Sede: 39040 Ponte Gardena, piazza Municipio1/A  
Tel.: 0471 654129  
E-mail: info@pontegardena.it



**Postal:** 6,72 km<sup>2</sup>  
Ab: 1.872; Cens.: 76,61% D, 22,78% I, 0,61% L  
Sind.: Othmar Unterkofler, (SVP)  
Sede: 39014 Postal, piazza Centrale 1  
Tel.: 0473 291121  
E-mail: info@comune.postal.bz.it





**Prato allo Stelvio:** 51,36 km<sup>2</sup>  
Fr: Montechiaro  
Ab: 3.624; Cens.: 97,21% D, 2,73% I, 0,06% L  
Sind.: Karl Bernhart (Gemeinsam für Prad)  
Sede: 39026 Prato allo Stelvio, via Croce 3  
Tel.: 0473 616064  
E-mail: info@comune.prato.bz.it



**Predoi:** 86,49 km<sup>2</sup>  
Ab: 546; Cens.: 97,33% D, 2,67% I, 0,00% L  
Sind.: Robert Alexander Steger (SVP)  
Sede: 39030 Predoi, Kirchdorf 84/A  
Tel.: 0474 654123  
E-mail: info@predoi.eu



**Proves:** 18,53 km<sup>2</sup>  
Ab: 265; Cens.: 97,71% D, 2,29% I, 0,00% L  
Sind.: Ulrich Gamper (SVP)  
Sede: 39040 Proves, Centro 34  
Tel.: 0463 530106  
E-mail: info@comune.proves.bz.it



**Racines:** 203,50 km<sup>2</sup>  
Fr: Casateia, Mareta, Racines di Dentro, Racines di Fuori, Ridanna, Telves, Valgiovio  
Ab: 4.497; Cens.: 97,77% D, 2,14% I, 0,10% L  
Sind.: Sebastian Helfer (SVP)  
Sede: 39040 Racines, Loc. Stanghe 1  
Tel.: 0472 756722  
E-mail: info@racines.eu



**Rasun-Anterselva:** 120,98 km<sup>2</sup>  
Fr: Anterselva di Mezzo, Anterselva di Sopra, Anterselva di Sotto, Nove Case, Rasun di Sopra, Rasun di Sotto  
Ab: 2.917; Cens.: 98,40% D, 1,16% I, 0,44% L  
Sind.: Thomas Schuster (SVP)  
Sede: 39030 Rasun-Anterselva, via Rasun di Sotto 35  
Tel.: 0474 496158  
E-mail: info@rasun-anterselva.eu



**Renon:** 111,48 km<sup>2</sup>  
Fr: Auna di Sopra, Auna di Sotto, Campodazzo, Castel Novale, Collalbo, Longomoso, Longostagno, Madonnina, Monte di Mezzo, Signato, Soprabolzano, Vanga  
Ab: 7.955; Cens.: 95,20% D, 4,55% I, 0,25% L  
Sind.: Paul Lintner (SVP)  
Sede: 39054 Collalbo, via del Paese 16  
Tel.: 0471 356132  
E-mail: info@renon.eu




**Rifiano:** 35,75 km<sup>2</sup>  
Fr: Gaveis, Magdfeld, Vernurio  
Ab: 1.362; Cens.: 97,76% D, 1,85% I, 0,39% L  
Sind.: Franz Michael Pixner (SVP)  
Sede: 39010 Rifiano, via Passo Giovo 48  
Tel.: 0473 241163  
E-mail: info@comune.rifiano.bz.it



**Rio di Pusteria:** 84,12 km<sup>2</sup>  
Fr: Maranza, Spinga, Valles  
Ab: 3.151; Cens.: 95,34% D, 3,93% I, 0,73% L  
Sind.: Christoph Prugger (SVP)  
Sede: 39037 Rio di Pusteria, via Katharina Lanz 47  
Tel.: 0472 849446  
E-mail: info@comune.riodipusteria.bz.it



**Rodengo:** 29,54 km<sup>2</sup>  
Fr: Chivo, Montano e Montefrella, San Benedetto, San Paolo, Spissa, Villa  
Ab: 1.240; Cens.: 99,65% D, 0,26% I, 0,09% L  
Sind.: Klaus Faller (SVP)  
Sede: 39030 Rodengo, Frazione Villa 3  
Tel.: 0472 454009  
E-mail: info@comune.rodengo.bz.it



**Salorno:** 33,20 km<sup>2</sup>  
Fr: Cauria, Pochi  
Ab: 3.827; Cens.: 37,74% D, 61,85% I, 0,40% L  
Sind.: Roland Lazzeri (SVP)  
Sede: 39040 Salorno, piazza Municipio 1  
Tel.: 0471 888811  
E-mail: info@comune.salorno.bz.it



**San Candido:** 80,10 km<sup>2</sup>

Fr: Monte San Candido, Prato alla Drava, Versciaco  
Ab: 3.367; Cens.: 85,06% D, 14,64% I, 0,30% L

Sind.: Rosmarie Burgmann (Bürgerliste – Lista civica)

Sede: 39038 San Candido, piazza del Magistrato 2

Tel.: 0474 912315

E-mail: info@sancandido.eu



**San Genesio Atesino:** 66,85 km<sup>2</sup>

Fr: Avigna, Cologna, Montoppio, San Genesio, Valas  
Ab: 3.066; Cens.: 96,79% D, 3,08% I, 0,14% L

Sind.: Paul Romen (SVP)

Sede: 39050 San Genesio Atesino, Schrann 1

Tel.: 0471 354124

E-mail: info@comune.sangenesioatesino.bz.it



**San Leonardo in Passiria:** 88,32 km<sup>2</sup>

Fr: Passo, Valtina

Ab: 3.558; Cens.: 98,83% D, 1,05% I, 0,12% L

Sind.: Konrad Pfitscher (SVP)

Sede: 39015 San Leonardo in Passiria, via Carbo-  
nai 72

Tel.: 0473 656113

E-mail: info@san-leonardo.eu



**San Lorenzo di Sebato:** 51,50 km<sup>2</sup>

Fr: Campolino, Castelbadia, Costa di Onies, Elle,  
Fassine, Floronzo, La Serra, Mantana, Onies,  
Palù, Ronchi, San Martino, Santo Stefano, Sares  
Ab: 3.885; Cens.: 95,31% D, 2,64% I, 2,05% L

Sind.: Martin Ausserdorfer (SVP)

Sede: 39030 San Lorenzo di Sebato, piazza Franz  
Hellweger 2

Tel.: 0474 470510

E-mail: info@sanlorenzodisebato.eu



**San Martino in Badia/S. Martin de Tor:** 76,34 km<sup>2</sup>

Fr: Antermëia (Antermoia), Longiarù (Longiarù),  
Picolin (Piccolino)

Ab: 1.767; Cens.: 1,82% D, 1,47% I, 96,71% L

Sind.: Giorgio Costabiei (SVP)

Sede: 39030 San Martino in Badia, via Tor 25

Tel.: 0474 523125

E-mail: info@comune.sanmartinoinbadia.bz.it



**San Martino in Passiria:** 30,49 km<sup>2</sup>

Fr: Cresta, Montaccio, Novale, Saltusio, Sorgente,  
Val Clava, Vallone


Ab: 3.255; Cens.: 99,10% D, 0,86% I, 0,03% L

Sind.: Rosmarie Pamer (SVP)

Sede: 39010 San Martino in Passiria, via del Vil-  
laggio 6

Tel.: 0473 499300

E-mail: info@dstmp.it



**San Pancrazio:** 62,98 km<sup>2</sup>

Ab: 1.544; Cens.: 98,84% D, 0,96% I, 0,10% L

Sind.: Thomas Holzner (SVP)

Sede: 39010 San Pancrazio, Dörfel 64

Tel.: 0473 787133

E-mail: info@comune.sanpancrazio.bz.it



**Santa Cristina Valgardena/S. Crestina-Gher-  
dëina:** 31,83 km<sup>2</sup>

Ab: 1.974; Cens.: 4,19% D, 4,41% I, 91,40% L

Sind.: Moritz Demetz (SVP)

Sede: 39047 Santa Cristina Valgardena, via Che-  
mun 1

Tel.: 0471 792032

E-mail: info@comune.santacristina.bz.it



**Sarentino:** 302,50 km<sup>2</sup>

Fr: Acereto, Boscoriva, Campitello, Campodironco, Campolasta, Collerno, Grosso, Lana al Vento, Monteganda, Montenoivale, Montessa, Mules, Pennes di Dentro, Pennes di Fuori, Pozza, Prati, Riobianco, Riodeserto, Ronco, San Martino, Sarentino, Selva di Vormes, Sonvigo, Stetto, Trina, Valdurna, Vangabassa, Villa

Ab: 7.145; Cens.: 98,07% D, 1,82% I, 0,10% L

Sind.: Christian Reichsigl (SVP)

Sede: 39058 Sarentino, piazza Chiesa 2

Tel.: 0471 623121

E-mail: info@comune.sarentino.bz.it



**Scena:** 48,26 km<sup>2</sup>

Fr: Montescena, Talle, Verdins


Ab: 2.912; Cens.: 98,18% D, 1,67% I, 0,15% L

Sind.: Alois Peter Kröll (Luis) (SVP)

Sede: 39017 Scena, piazza Arciduca Giovanni 1

Tel.: 0473 945621

E-mail: info@scena.eu



**Selva dei Molini:** 104,52 km<sup>2</sup>

Fr: Lappago, Selva di Fuori

Ab: 1.432; Cens.: 98,90% D, 0,90% I, 0,21% L

Sind.: Paul Niederbrunner (SVP)

Sede: 39030 Selva dei Molini, Paese 18/A

Tel.: 0474 653135

E-mail: info@selvadeimolini.eu



**Selva di Val Gardena/Sëlva:** 53,27 km<sup>2</sup>

Fr: Plan

Ab: 2.629; Cens.: 5,15% D, 5,11% I, 89,74% L

Sind.: Rolando Demetz (SVP)

Sede: 39048 Selva di Val Gardena, via Nives 14

Tel.: 0471 772111

E-mail: info@selva.eu



**Senale-San Felice:** 27,55 km<sup>2</sup>

Fr: Malgasott, San Felice, Senale

Ab: 762; Cens.: 98,95% D, 1,05% I, 0,00% L

Sind.: Gabriela Kofler (SVP)

Sede: 39010 San Felice, via Palade 12

Tel.: 0463 886103

E-mail: info@senalesanfelice.eu



**Senales:** 210,43 km<sup>2</sup>

Fr: Certosa, Madonna, Maso Corto, Monte Santa Caterina, Vernago

Ab: 1.228; Cens.: 98,24% D, 1,76% I, 0,00% L

Sind.: Karl Josef Rainer (SVP)

Sede: 39020 Senales, Certosa 100

Tel.: 0473 679124

E-mail: info@comune.senales.bz.it



**Sesto:** 80,88 km<sup>2</sup>

Fr: Contado, Fucine, Kiniger, Monte di Fuori, Monte di Mezzo, Moso, San Vito


Ab: 1.880; Cens.: 95,37% D, 4,36% I, 0,27% L

Sind.: Fritz Egarter (SVP)

Sede: 39030 Sesto, via Dolomiti 9

Tel.: 0474 710323

E-mail: info@sesto.eu



**Silandro:** 115,20 km<sup>2</sup>

Fr: Corces, Covelano, Montemezzodi, Montetramontana, Vezzano

Ab: 6.215; Cens.: 94,66% D, 5,19% I, 0,14% L

Sind.: Dieter Pinggera (SVP)

Sede: 39028 Silandro, via Principale 120

Tel.: 0473 737740


E-mail: info@silandro.it



**Sluderno:** 20,77 km<sup>2</sup>  
Ab: 1.838; Cens.: 98,80% D, 1,20% I, 0,00% L  
Sind.: Peter Paul Trafoier (SVP)  
Sede: 39020 Sluderno, piazza Municipio 1  
Tel.: 0473 615222  
E-mail: info@comune.sluderno.bz.it



**Stelvio:** 140,92 km<sup>2</sup>  
Fr: Gomagoi, Passo dello Stelvio, Ponte Stelvio, Solda, Solda di Fuori, Stelvio Masi, Stelvio Paese, Trafoi  
Ab: 1.141; Cens.: 98,46% D, 1,54% I, 0,00% L  
Sind.: Hartwig Tschenett (SVP)  
Sede: 39020 Stelvio, Paese 24  
Tel.: 0473 611739  
E-mail: info@comune.stelvio.bz.it



**Terento:** 42,52 km<sup>2</sup>  
Fr: Ast, Collalto, Colli in Pusteria, Lehen, Marga, Monte Neve, Monte Sole, Pino, Sambuchi, Talsone  
Ab: 1.766; Cens.: 99,40% D, 0,54% I, 0,06% L  
Sind.: Reinhold Weger (SVP)  
Sede: 39030 Terento, via San Giorgio 1  
Tel.: 0472 546110  
E-mail: info@comune.terento.bz.it



**Terlano:** 18,65 km<sup>2</sup>  
Fr: Settequerce, Vilpiano  
Ab: 4.473; Cens.: 83,61% D, 16,07% I, 0,31% L  
Sind.: Klaus Runer (SVP)  
Sede: 39018 Terlano, via Niederthor 1  
Tel.: 0471 257131  
E-mail: info@comune.terlano.bz.it



**Termeno sulla Strada del Vino:** 18,61 km<sup>2</sup>  
Fr: Ronchi, Sella  
Ab: 3.431; Cens.: 96,37% D, 3,44% I, 0,20% L  
Sind.: Wolfgang Oberhofer (SVP)  
Sede: 39040 Termeno sulla Strada del Vino, piazza Municipio 11  
Tel.: 0471 864400  
E-mail: info@comune.termeno.bz.it



**Tesimo:** 39,18 km<sup>2</sup>  
Fr: Caprile, Grissiano, Narano, Plazzoles, Prissiano, Schernag  
Ab: 1.965; Cens.: 97,71% D, 1,96% I, 0,34% L  
Sind.: Christoph Matscher (SVP)  
Sede: 39010 Tesimo, Municipio 80  
Tel.: 0473 920922  
E-mail: info@comune.tesimo.bz.it



**Tires:** 42,09 km<sup>2</sup>  
Ab: 1.007; Cens.: 98,15% D, 1,20% I, 0,65% L  
Sind.: Gernot Psenner (SVP)  
Sede: 39050 Tires, via San Giorgio 79  
Tel.: 0471 640055  
E-mail: info@comune.tires.bz.it



**Tirolo:** 25,59 km<sup>2</sup>  
Fr: San Pietro  
Ab: 2.450; Cens.: 96,89% D, 2,89% I, 0,22% L  
Sind.: Erich Ratschiller (SVP)  
Sede: 39019 Tirolo, via Principale 8  
Tel.: 0473 923222  
E-mail: info@comune.tirolo.bz.it



**Trodena nel parco naturale:** 20,70 km<sup>2</sup>  
Fr: Fontanefredde, Molini di Trodena, San Lugano  
Ab: 1.040; Cens.: 73,94% D, 25,42% I, 0,64% L  
Sind.: Michael Epp (SVP)  
Sede: 39040 Trodena, via Köcknschmied 1  
Tel.: 0471 869033  
E-mail: info@trodena.eu




**Tubre:** 46,03 km<sup>2</sup>  
Fr: Pontevilla, Rivaira  
Ab: 969; Cens.: 97,85% D, 2,15% I, 0,00% L  
Sind.: Roselinde Gunsch Koch (SVP)  
Sede: 39020 Tubre, San Giovanni 26  
Tel.: 0473 832164  
E-mail: info@comune.tubre.bz.it



**Ultimo:** 208,52 km<sup>2</sup>  
Fr: Pracupola, San Nicolò, Santa Gertrude, Santa Valburga  
Ab: 2.896; Cens.: 99,40% D, 0,53% I, 0,07% L  
Sind.: Beatrix Mairhofer (SVP)  
Sede: 39016 S. Valburga/Ultimo, Municipio 39  
Tel.: 0473 795321  
E-mail: info@comune.ultimo.bz.it



**Vadena:** 13,4 km<sup>2</sup>  
Fr: Birti, Campi al Lago, Caneve, Carnel, Cervo, Ischia Frizzi, Masetta, Monte, Mover, Piccolongo, Stadio-Laimburg, Vadena Nuova  
Ab: 1.057; Cens.: 38,06% D, 61,50% I, 0,44% L  
Sind.: Alessandro Beati (Civica per Vadena)  
Sede: 39051 Vadena, Centro 111  
Tel.: 0471 954333  
E-mail: info@comune.vadena.bz.it



**Valdaora:** 48,95 km<sup>2</sup>  
Fr: Sorafurcia, Valdaora di Mezzo, Valdaora di Sopra, Valdaora di Sotto  
Ab: 3.205; Cens.: 96,47% D, 3,18% I, 0,34% L  
Sind.: Georg Jakob Reden (SVP)  
Sede: 39030 Valdaora di Mezzo, piazza Floriani 18  
Tel.: 0474 496121  
E-mail: info@comune.valdaora.bz.it



**Val di Vizze:** 141,99 km<sup>2</sup>  
Fr: Caminata, Prati, San Giacomo  
Ab: 3.093; Cens.: 90,98% D, 8,94% I, 0,08% L  
Sind.: Stefan Gufler (SVP)  
Sede: 39049 Val di Vizze, Prati 110  
Tel.: 0472 765104  
E-mail: info@comune.valdivizze.bz.it




**Valle Aurina:** 187,28 km<sup>2</sup>  
Fr: Cadipietra, Lutago, San Giacomo, San Giovanni, San Pietro, Riobianco  
Ab: 6.022; Cens.: 98,76% D, 0,93% I, 0,31% L  
Sind.: Helmut Gebhard Klammer (SVP)  
Sede: 39030 Cadipietra, via Klausberg 85  
Tel.: 0474 651500  
E-mail: info@valleaurina.eu




**Valle di Casies:** 108,95 km<sup>2</sup>  
Fr: Colle, San Martino, Santa Maddalena  
Ab: 2.320; Cens.: 98,29% D, 1,62% I, 0,09% L  
Sind.: Kurti Taschler (SVP)  
Sede: 39030 Valle di Casies, via San Martino 10/B  
Tel.: 0474 978232  
E-mail: info@casies.eu



**Vandoies:** 110,53 km<sup>2</sup>  
Fr: Fundres, Vallarga, Vandoies di Sopra, Vandoies di Sotto  
Ab: 3.339; Cens.: 98,23% D, 1,26% I, 0,52% L  
Sind.: Walter Huber (SVP)  
Sede: 39030 Vandoies di Sotto, via Chiesa 4  
Tel.: 0472 869326  
E-mail: info@comune.vandoies.bz.it



**Varna:** 70,12 km<sup>2</sup>  
Fr: Novacella, Scaleres, Spelonca, Varna  
Ab: 4.694; Cens.: 87,80% D, 11,18% I, 1,02% L  
Sind.: Andreas Schatzer (SVP)  
Sede: 39040 Varna, via Voitsberg 1  
Tel.: 0472 976900  
E-mail: info@varna.eu



**Velturmo:** 24,75 km<sup>2</sup>  
Fr: Caerna, Giovignano, Gola, Pedratz, San Pietro Mezzomonte, Snodres, Untrum  
Ab: 2.998; Cens.: 98,33% D, 0,91% I, 0,76% L  
Sind.: Konrad Messner (SVP)  
Sede: 39040 Velturmo, piazza Simon Rieder 2  
Tel.: 0472 855223  
E-mail: info@comune.velturmo.bz.it



**Verano:** 22,12 km<sup>2</sup>  
Fr: Eschio  
Ab: 959; Cens.: 97,90% D, 2,10% I, 0,00% L  
Sind.: Thomas Egger (SVP)  
Sede: 39010 Verano, piazza Paese 1  
Tel.: 0473 278181  
E-mail: info@comune.verano.bz.it



**Villabassa:** 14,85 km<sup>2</sup>  
Ab: 1.597; Cens.: 92,09% D, 7,76% I, 0,15% L  
Sind.: Herbert Fauster (Bündnis 2016)  
Sede: 39039 Villabassa, piazza von Kurz 5  
Tel.: 0474 745133  
E-mail: info@villabassa.eu



**Villandro:** 43,9 km<sup>2</sup>  
Fr: San Maurizio, Santo Stefano, San Valentino  
Ab: 1.875, Cens.: 98,46% D, 1,15% I, 0,38% L  
Sind.: Walter Baumgartner (Marzuner Walter) (SVP)  
Sede: 39040 Villandro, vicolo Franz von Defregger 2  
Tel.: 0472 843219  
E-mail: info@comune.villandro.bz.it



**Vipiteno:** 33,18 km<sup>2</sup>  
Fr: Ceves, Novale, Tunes  
Ab: 6.979; Cens.: 73,64% D, 25,95% I, 0,41% L  
Sind.: Friedrich Karl Messner (Für Sterzing Wipptal)  
Sede: 39049 Vipiteno, Città Nuova 21  
Tel.: 0472 723700  
E-mail: info@vipiteno.eu

### Popolazione media per comune

1951	1961	1971	1981	1991	2001	2011
2.854	3.195	3.539	3.712	3.823	3.971	4.350

### Il comune più grande e quello più piccolo:

Sarentino: 302,50 km<sup>2</sup>  
Caines: 1,66 km<sup>2</sup>

### Comuni con maggioranza di popolazione di lingua italiana: (Cens. 2011)

Bolzano	73,80%
Laives	71,50%
Bronzolo	62,01%
Salorno	61,85%
Vadena	61,50%

### Comuni con maggioranza di popolazione di lingua ladina: (Cens. 2011)

La Valle	97,66%
San Martino in Badia	96,71%
Badia	94,07%
Marebbe	92,09%
Santa Cristina	91,40%
Selva Gardena	89,74%
Corvara	89,70%
Ortisei	84,19%

## Comunità comprensoriali

In Alto Adige sono presenti sette Comunità comprensoriali.

Le Comunità comprensoriali hanno il compito di portare avanti gli interessi comuni del comprensorio nonché di promuovere e coordinare iniziative per lo sviluppo culturale, sociale, economico e ambientale. Analogamente ai Comuni, le Comunità comprensoriali sono regolate da uno statuto che disciplina gli aspetti fondamentali dell'ente.

In particolare, le Comunità comprensoriali svolgono i compiti a esse delegati dalla Provincia e dai Comuni, tra cui figurano diverse competenze nell'ambito dei servizi sociali (assistenza economica di base, servizi di cura a domicilio, istituzione e gestione di laboratori protetti, ecc.). Su apposita delega da parte dei Comuni inoltre, le Comunità comprensoriali svolgono diverse attività anche nel settore ambientale.

Gli organi delle Comunità comprensoriali sono il Consiglio, la Giunta, il presidente e il revisore dei conti. La loro durata coincide con quella dei consiglieri comunali e si rinnova ogni cinque anni. Le competenze e le funzioni degli organi, se non già regolati esplicitamente nell'ordinamento delle Comunità comprensoriali (legge provinciale n. 7 del 20 marzo 1991), vengono attribuiti nello statuto della Comunità comprensoriale.

Il Consiglio comprensoriale è l'organo politico-amministrativo della Comunità comprensoriale e approva, fra l'altro, lo statuto, il bilancio di previsione annuale e il conto consuntivo dell'ente. Il Consiglio è composto da tutti i sindaci della Comunità nonché da uno (per i comuni tra 5.001 e 10.000 abitanti) o due rappresentanti aggiuntivi (per i comuni con più di 10.000 abitanti) dei comuni affiliati alla Comunità comprensoriale. I membri aggiuntivi sono eletti dai rispettivi Consigli comunali e devono essere rappresentati entrambi i generi. La composizione dell'organo deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nel territorio comprensoriale. Se necessario, i comuni con la più alta percentuale del gruppo linguistico non adeguatamente rappresentato inviano dei membri aggiuntivi.

La Giunta comprensoriale esegue le deliberazioni del Consiglio e amministra i fondi e il patrimonio della Comunità, ed è l'organo competente per la trattazione dei ricorsi dei cittadini contro le deliberazioni della Comunità comprensoriale. La Giunta è composta dal presidente e da un numero di assessori stabilito dallo statuto: al massimo due per le Comunità fino a 26.000 abitanti, quattro fino a 80.000 abitanti e sei per le altre Comunità comprensoriali.

Il presidente è il rappresentante della Comunità comprensoriale e assume la presidenza sia nella Giunta che nel Consiglio dell'ente.

### Le sette Comunità comprensoriali

#### BURGRAVIATO

39012 Merano, via Otto Huber 13  
Tel.: 0473 205110, fax: 0473 205129  
E-mail: info@bzbga.it

Presidente: Alois Peter Kröll

Comuni membri: Avelengo, Caines, Cermes, Gargazzone, Lagundo, Lana, Lauregno, Marlengo, Merano, Moso in Passiria, Nalles, Naturno, Parcines, Plaus, Postal, Proves, Rifiano, San Leonardo in Passiria, San Martino in Passiria, San Pancrazio, Scena, Senale-San Felice, Tesimo, Tirolo, Ultimo, Verano

#### VALLE ISARCO

39042 Bressanone, vicolo Porta Sabiona 3  
Tel.: 0472 8390997, fax: 0472 835507  
E-mail: info@bzgeis.org

Presidente: Walter Baumgartner

Comuni membri: Barbiano, Bressanone, Chiusa, Funes, Laion, Luson, Naz-Sciaves, Ponte Gardena, Rio di Pusteria, Rodengo, Varna, Velturmo, Villandro

#### VAL PUSTERIA

39031 Brunico, via Dante 2  
Tel.: 0474 412900, fax: 0474 410912  
E-mail: info@bzgpust.it

Presidente: Roland Griessmair

Comuni membri: Badia, Braies, Brunico, Campo Tures, Chienes, Corvara, Dobbiaco, Falzes, Gais, La Valle, Marebbe, Monguelfo, Perca, Predoi, Rasun-Anterselva, San Candido, San Lorenzo di Sebato, San Martino in Badia, Selva dei Molini, Sesto, Terento, Val di Casies, Valdaora, Valle Aurina, Vandoies, Villabassa

### **SALTO-SCILIAR**

39100 Bolzano, Campill Center, via Innsbruck 29

Tel.: 0471 319400, fax: 0471 319401

E-mail: info@ccsaltosciliar.it

Presidente: Albin Kofler

Comuni membri: Castelrotto, Cornedo all'Isarco, Fiè allo Sciliar, Meltina, Nova Levante, Nova Ponente, Ortisei, Renon, San Genesio Atesino, Santa Cristina Valgardena, Sarentino, Selva di Val Gardena, Tires

### **OLTRADIGE – BASSA ATESINA**

39044 Egna, via Portici 26

Tel.: 0471 826410, fax: 0471 812963

E-mail: info@bzbzgue.org

Presidente: Edmund Lanziner

Comuni membri: Aldino, Andriano, Anterivo, Appiano sulla Strada del Vino, Bronzolo, Caldaro sulla Strada del Vino, Cortaccia sulla Strada del Vino, Cortina all'Adige sulla Strada del Vino, Egna, Laires, Magrè all'Adige sulla Strada del Vino, Montagna, Ora, Salorno, Terlano, Termeno sulla Strada del Vino, Trodena, Vadena

### **VAL VENOSTA**

39028 Silandro, via Principale 134

Tel.: 0473 736800, fax: 0473 736806

E-mail: info@bzbzgvn.it

Presidente: Andreas Tappeiner

Comuni membri: Castebello-Ciardes, Curon Venosta, Glorenza, Laces, Lasa, Malles, Martello, Prato allo Stelvio, Senales, Silandro, Sluderno, Stelvio, Tubre

### **ALTA VALLE ISARCO (WIPPTAL)**

39049 Vipiteno, via Stazione 1

Tel.: 0472 761211, fax: 0472 767331

E-mail: info@wipptal.org

Presidente: Karl Polig

Comuni membri: Brennero, Campo di Trens, Fortezza, Racines, Val di Vizze, Vipiteno



L'Azienda  
Sanitaria  
dell'Alto Adige

## L'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

Le strutture del sistema sanitario finanziate con fondi pubblici, presenti sul territorio provinciale sono gestite e coordinate dall'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige.

L'Azienda Sanitaria ha il compito di erogare i servizi destinati alla salute fisica e psichica della popolazione, avvalendosi delle seguenti competenze delegate: educazione sanitaria, igiene ambientale (ad eccezione delle funzioni della Provincia), prevenzione delle malattie fisiche e psichiche, protezione sanitaria materno-infantile, igiene, medicina scolastica e del lavoro, medicina dello sport, assistenza medico-generica e infermieristica sia domiciliare sia ambulatoriale, assistenza medico-specialistica, assistenza ospedaliera, riabilitazione, assistenza farmaceutica, vigilanza tecnico-sanitaria sulla produzione, lavorazione, distribuzione e commercio di alimenti e bevande, medicina veterinaria, medicina legale.

L'Azienda Sanitaria amministra sette ospedali: l'ospedale centrale di Bolzano, gli ospedali aziendali di Bressanone, Brunico e Merano, gli ospedali di base di San Candido (facente capo al Comprensorio sanitario di Brunico), Silandro (facente capo al Comprensorio sanitario di Merano) e Vipiteno (facente capo al Comprensorio sanitario di Bressanone). In Alto Adige ci sono anche venti distretti sanitari con propri ambulatori in cui vengono erogati servizi di prevenzione, diagnostica, terapia, riabilitazione e assistenza.

Nel 2007 la riorganizzazione del sistema sanitario ha portato alla creazione di un'unica Azienda Sanitaria provinciale e nel 2017 le leggi provinciali n. 3 del 21 aprile e n. 4 del 21 aprile hanno ridefinito le competenze tra il Dipartimento provinciale per la Salute e l'Azienda Sanitaria. Al dipartimento e alla ripartizione Salute competono, oltre alla definizione dell'indirizzo dell'assistenza sanitaria pubblica, l'assegnazione del budget e il controlling, mentre all'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige spetta il compito dell'implementazione operativa degli obiettivi.

### Gli organi dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

L'amministrazione dell'Azienda Sanitaria provinciale è affidata al direttore generale, che nella direzione aziendale è coadiuvato dal direttore amministrativo, dal direttore sanitario e dal direttore tecnico-assistenziale. Determinati servizi territoriali sono delegati ai

comprensori sanitari di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico. La struttura amministrativa di vertice è completata dai quattro direttori di comprensorio.

I servizi in materia di amministrazione, finanze, controlling aziendale, ufficio legale, forniture e acquisti, gestione degli immobili, amministrazione e sviluppo del personale, informatica, comunicazione e marketing sono gestiti a livello centrale e dipendono dal direttore generale e dal direttore amministrativo. Dipartimenti e altre forme di collaborazione aziendale in ambito sanitario ricadono nella competenza del direttore sanitario e del direttore tecnico-assistenziale. Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo che ha il compito di vigilare sulla gestione amministrativa e contabile dell'Azienda Sanitaria. Il Comitato provinciale per la programmazione sanitaria rappresenta l'organo consultivo per la Giunta provinciale. La direzione sanitaria è invece affiancata da altri organi consultivi: il Consiglio dei sanitari, il Collegio per il governo clinico e la Conferenza dei presidenti delle comunità comprensoriali.

#### AZIENDA SANITARIA DELL'ALTO ADIGE

39100 Bolzano, via Cassa di Risparmio 4

Tel.: 0471 223610, fax: 0471 223652, numero verde 840 002 211

Direttore generale: Florian Zerzer

Direttore amministrativo: Enrico Wegher

Direttore sanitario: Thomas Josef Lanthaler

Direttrice tecnico-assistenziale: Marianne Siller

#### I quattro comprensori sanitari

##### COMPRESORIO SANITARIO DI BOLZANO

39100 Bolzano, via Lorenz Böhler 5

Tel.: 0471 908200, fax: 0471 908250

E-mail: dir.bz@sabes.it

Direttore di comprensorio: Umberto Tait

Il comprensorio sanitario di Bolzano comprende i seguenti comuni: Aldino, Andriano, Anterivo, Appiano, Bolzano, Bronzolo, Caldaro, Castelrotto, Cornedo all'Isarco, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Fiè, Laives, Magrè, Meltina, Montagna, Nalles, Nova Levante, Nova Ponente, Ora, Ortisei, Renon, Salorno, San Genesio, Santa Cristina Val Gardena, Sarentino, Selva Gardena, Terlano, Termeno, Tires, Trodena e Vadena

### COMPENSORIO SANITARIO DI MERANO

39012 Merano, via Rossini 7

Tel.: 0473 263801, fax: 0473 263820

E-mail: dir.me@sabes.it

Direttrice di comprensorio: Irene Pechlaner

Il comprensorio sanitario di Merano comprende i seguenti comuni: Avelengo, Caines, Castelbello-Ciardes, Cermes, Curon Venosta, Gargazzone, Glorenza, Laces, Lagundo, Lana, Lasa, Lauregno, Malles, Marleno, Martello, Merano, Moso in Passiria, Naturno, Parcines, Plaus, Postal, Prato allo Stelvio, Proves, Rifiano, San Leonardo in Passiria, San Martino in Passiria, San Pancrazio, Scena, Senale-San Felice, Senales, Silandro, Sluderno, Stelvio, Tesimo, Tirolo, Tubre, Ultimo e Verano

### COMPENSORIO SANITARIO DI BRESSANONE

39042 Bressanone, via Dante 51

Tel.: 0472 812 120, fax: 0472 812129

E-mail: direktion.bx@sabes.it

Direttrice di comprensorio: Christine Zelger

Il comprensorio sanitario di Bressanone comprende i seguenti comuni: Barbiano, Brennero, Bressanone, Campo di Trens, Chiusa, Fortezza, Funes, Laion, Luson, Naz-Sciaves, Ponte Gardena, Racines, Rio di Pusteria, Rodengo, Val di Vizze, Vandoies, Varna, Velturino, Villandro e Vipiteno

### COMPENSORIO SANITARIO DI BRUNICO

39031 Brunico, via Ospedale 11

Tel.: 0474 586001, fax: 0474 586000

E-mail: direzione@as-brunico.it

Direttore di comprensorio: Walter Amhof

Il comprensorio sanitario di Brunico comprende i seguenti comuni: Badia, Braies, Brunico, Campo Tures, Chienes, Corvara, Dobbiaco, Falzes, Gais, La Valle, Marebbe, Monguelfo, Perca, Predoi, Rasun-Anterselva, San Candido, San Lorenzo, San Martino in Badia, Selva dei Molini, Sesto, Terento, Valdaora, Valle Aurina, Valle di Caisies, Villabassa

### I venti distretti socio-sanitari

Nell'intento di garantire continuità assistenziale, l'Alto Adige punta con forza sull'integrazione tra settore sociale e settore sanitario. In questo contesto un ruolo importante lo ricoprono i venti distretti socio-sanitari sparsi sul territorio provinciale. Con delibera n. 817 del 7 luglio 2015, la Giunta provinciale ha istituito, a livello di distretti sanitari e sociali, degli sportelli unici territoriali a cui rivolgersi per ricevere informazioni sull'assistenza ambulatoriale, semiresidenziale e ospedaliera. L'idea di fondo del distretto è la fornitura di assistenza sul posto; gli sportelli unici sono pensati in primis per le persone bisognose di assistenza e cura, ma anche per i loro familiari.

Oltre all'assistenza medica, nei distretti vengono offerte anche prestazioni a carattere sociale come la partecipazione sociale, l'integrazione, l'abitare e l'assistenza materiale. Nella sede del distretto sono quindi offerte, ove possibile, tutte le prestazioni sociali pubbliche e idealmente anche i servizi sociali offerti da enti privati e convenzionati.

L'elenco dei distretti è consultabile online

([http://www.provincia.bz.it/famiglia-sociale-comunita/sociale/downloads/Indirizzi\\_Distretti\\_sociali\\_da\\_gennaio\\_2018.pdf](http://www.provincia.bz.it/famiglia-sociale-comunita/sociale/downloads/Indirizzi_Distretti_sociali_da_gennaio_2018.pdf))

# Gli enti dell'Alto Adige

**Enti strumentali in base alla delibera di Giunta provinciale n. 845 dell'8 agosto 2017**

Elenco degli enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati dalla Provincia di Bolzano e degli enti pubblici per i quali la Provincia ha il potere di nomina degli amministratori dell'ente:

**Agenzia Demanio provinciale**, 39100 Bolzano, via Michael Pacher 13

**Agenzia di vigilanza sull'edilizia**, 39100 Bolzano, via Canonico Michael Gamper 1

**Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture**, 39100 Bolzano, via Dr. Julius Perathoner 10

**Agenzia per la Protezione civile**, 39100 Bolzano, viale Druso 116  
**Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima**, 39100 Bolzano, via A. Volta 13/a

**Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico**, 39100 Bolzano, via Canonico Michael Gamper 1

**Azienda Musei Provinciali Altoatesini**, 39100 Bolzano, via Pascoli 2/a

**Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg**, 39051 Vadena, Laimburg 6

**IDM Südtirol-Alto Adige** – Ente strumentale a partecipazione provinciale, 39100 Bolzano, piazza Parrocchia 11 (partecipazione provinciale: 60%)

**Istituto Ladino "Micurà de Rü"**, 39030 San Martino in Badia, via Stufles 20

**Istituto per l'edilizia sociale della Provincia Autonoma di Bolzano**, 39100 Bolzano, via Orazio 14

**Istituto Promozione Lavoratori**, 39100 Bolzano, via Canonico Michael Gamper 1

**Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano**, 39100 Bolzano, viale Europa 164/a

**Scuola Provinciale Superiore di Sanità "Claudiana"**, 39100 Bolzano, via Lorenz Böhler 13

**Scuole professionali provinciali**

Scuola professionale **Commercio e Grafica "Johannes Gutenberg"** Bolzano

Scuola professionale provinciale per **l'industria e l'artigianato**

Scuola professionale provinciale per **le professioni sociali "Hannah Arendt"** Bolzano

Scuola professionale provinciale per **il commercio, l'artigianato e l'industria "Ing. L. Zuegg"** Merano

Scuola **alberghiera provinciale "Kaiserhof"** Merano

Scuola **alberghiera professionale provinciale "Savoy"** Merano

Scuola professionale provinciale per **il commercio, l'artigianato e l'industria "C. J. Tschuggmall"** Bressanone

Scuola professionale provinciale **alberghiera e alimentare "Emma Hellenstainer"** Bressanone

Centro di **formazione professionale** Brunico

Scuola **alberghiera** provinciale Brunico

Scuola **professionale** provinciale Silandro

Scuola professionale per **l'artigianato artistico** della Val Gardena Ortisei

Scuola professionale provinciale per **le professioni sociali "Emmanuel Lèvinas"** Bolzano

Scuola professionale provinciale per **l'artigianato, l'industria e il commercio "Enrico Mattei"** Bressanone

Scuola professionale provinciale per **il commercio, il turismo e i servizi "Luigi Einaudi"** Bolzano

Scuola professionale provinciale per **l'artigianato e l'industria "Luigi Einaudi"** Bolzano

Scuola professionale provinciale **alberghiera "Cesare Ritz"** Merano

Scuola professionale provinciale per **l'artigianato, l'industria e il commercio "Guglielmo Marconi"** Merano

Scuola professionale provinciale per **la frutticoltura e il giardinaggio** Laives

Scuole professionali per **l'economia domestica e agroalimentare Teodone e per l'agricoltura "Mair am Hof"** Teodone

Scuole professionali per **l'economia domestica e agroalimentare Corces e per l'agricoltura e forestale "Fürstenburg"** Burgusio

Scuole professionali per **l'economia domestica e agroalimentare** Aslago ed Egna

Scuola professionale per **la frutticoltura, viticoltura e floricoltura "Laimburg"** Ora

Scuole professionali per **l'economia domestica e agroalimentare "Frankenberg"** Tesimo

Scuola professionale per l'agricoltura ed economia domestica "Salern" Varna

## Società partecipate

Elenco delle società di cui la Provincia detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria:

**ABD Airport Spa**, 39100 Bolzano, via Aeroporto F. Baracca 1 (partecipazione provinciale: 100%)

**Aeroporto V. Catullo di Verona Villafranca Spa**, 37066 Caselle di Sommacampagna (VR) (partecipazione provinciale: 3,584%)

**Alperia Spa**, 39100 Bolzano, via Dodiciville 8 (partecipazione provinciale: 54,45%)

**Alto Adige Finance Spa**, 39100 Bolzano, via Alto Adige 60 (partecipazione provinciale: 100%)

**Alto Adige Riscossioni Spa**, 39100 Bolzano, via Mayr Nusser 62/d (partecipazione provinciale: 79,867%)

**Areale Bolzano – ABZ Spa**, 39100 Bolzano, via Dante 11 (partecipazione provinciale: 50%)

**Autostrada del Brennero Spa**, 38121 Trento, via Berlino 10 (partecipazione provinciale: 7,626%)

**Business Location Alto-Adige/ Südtirol Spa**, 39100 Bolzano, via Volta 13/a (partecipazione provinciale: 100%)

**Consorzio osservatorio ambientale e per la sicurezza del lavoro per i lavori afferenti il cunicolo pilota per la galleria di base del Brennero**, 39045 Fortezza, via Brennero (partecipazione provinciale: 98,039%)

**Eco center Spa**, 39100 Bolzano, via Lungo Isarco Destro 21/a (partecipazione provinciale: 9,99989%)

**Ente autonomo Magazzini Generali Bolzano**, 39100 Bolzano, via Alto Adige 60 (partecipazione provinciale: 20%)

**Fiera Bolzano Spa**, 39100 Bolzano, piazza Fiera 1 (partecipazione provinciale: 88,438%)

**Fr. Eccel Srl**, 39100 Bolzano, via Argentieri 10 (partecipazione provinciale: 100%)

**Informatica Alto Adige Spa**, 39100 Bolzano, via Siemens 29 (partecipazione provinciale: 78,04%)

**Infranet Spa**, 39100 Bolzano, via Antonio Pacinotti 12 (partecipazione provinciale: 94,46%)

**Interbrennero Spa**, 38121 Trento, via Innsbruck 13-15 (partecipazione provinciale: 10,561%)

**Mediocredito Trentino Alto Adige Spa**, 38122 Trento, via Paradisi 1 (partecipazione provinciale: 17,489%)

**Pensplan Centrum Spa**, 39100 Bolzano, via della Mostra 11-13 (partecipazione provinciale: 0,99%)

**SASA Società Autobus Servizi d'Area Spa**, 39100 Bolzano, via Buozzi 8 (partecipazione provinciale: 17,79%)

**STA Strutture Trasporto Alto Adige Spa**, 39100 Bolzano, via Conciapelli 60 (partecipazione provinciale: 100%)

**Terme Merano Spa**, 39012 Merano, piazza Terme 9 (partecipazione provinciale: 98,89%)

**TFB Tunnel ferroviario del Brennero – Società di partecipazioni Spa**, 00161 Roma, piazza della Croce Rossa 1 (partecipazione provinciale: 6,375%)

## Enti di diritto privato controllati

Si considerano enti di diritto privato controllati quegli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte delle amministrazioni pubbliche, oppure quegli enti per i quali, anche in assenza di una partecipazione azionaria, la Provincia ha poteri di nomina dei vertici amministrativi.

**Fondazione Dolomiti – Dolomiten – Dolomites – Dolomitis Unesco**, 32043 Cortina d'Ampezzo (BL), corso Italia 77 (partecipazione provinciale: 25%)

**Fondazione Museion**, 39100 Bolzano, piazza Piero Siena 1 (partecipazione provinciale: 77%)

**Fondazione Teatro Comunale e Auditorium di Bolzano**, 39100 Bolzano, piazza G. Verdi 40 (partecipazione provinciale: 50%)

**Fondazione Orchestra Haydn di Bolzano e Trento**, 39100 Bolzano, via H. von Gilm 1/A (partecipazione provinciale: 33,333%)

**Fondazione Centro culturale Euregio Gustav Mahler Dobbiasco-Dolomiti**, 39034 Dobbiasco, via Dolomiti 41

Fondazione Rainerum, 39100 Bolzano, via G. Carducci 7

### Altri enti

Accademia Europea Bolzano (EURAC), 39100 Bolzano, viale Druso 1

La Provincia di Bolzano è socio ordinario dell'assemblea dei soci, a cui compete l'approvazione del bilancio annuale e della relazione programmatica sulle attività del centro di ricerca.

Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano, 39100 Bolzano, via Alto Adige 60

Azienda di cura, soggiorno e turismo di Merano, 39012 Merano, corso Libertà 45

L'Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e l'Azienda di cura, soggiorno e turismo di Merano sono dotate di autonomia amministrativa e hanno personalità giuridica di diritto pubblico con potestà statutaria e regolamentare. L'ufficio Vigilanza della Provincia fornisce consulenza legale e inoltre la Giunta provinciale esercita il controllo di legittimità sulle seguenti delibere: regolamenti e relative modifiche; bilancio preventivo con programma di attività, variazioni di bilancio e conti consuntivi; regolamento sul personale e pianta organica; acquisti, alienazioni e locazioni di beni immobili. Lo statuto approvato dal Consiglio d'amministrazione e le relative

modifiche devono essere approvati dalla Giunta provinciale.

Ente Gestione Teatro e Kurhaus di Merano, 39012 Merano, corso Libertà 33

La Giunta provinciale nomina i membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti. La ripartizione delle quote annuali degli associati prevede il 50% a carico della Provincia di Bolzano.

Libera Università di Bolzano, 39100 Bolzano, piazza Università 1

La Provincia contribuisce finanziariamente alla gestione e allo sviluppo dell'Università, nomina quattro degli otto membri del Consiglio d'Università e un membro del Collegio dei revisori dei conti.

Teatro Stabile di Bolzano, 39100 Bolzano, piazza Giuseppe Verdi 40 (partecipazione provinciale: 40%)

Il Comune di Bolzano e la Provincia hanno stanziato alla Fondazione una dotazione patrimoniale iniziale, la Provincia nomina rappresentanti nel Collegio sindacale e nel Collegio dei revisori dei conti.

## Fonti iconografiche

Ferdinandeum – Mainardo II, Incisione, Innsbruck, Tiroler Landesmuseum, Biblioteca, W 5226/85 – Foto: TLM

Archivio Regionale del Tirolo – Innsbruck, documento I 9789 (Consegna della contea del Tirolo agli Asburgo)

Ferdinandeum – Karl von Blaas (1815-1894), La cattura di Andreas Hofer, 1890 Innsbruck, Museo Regionale del Tirolo Ferdinandeum, Antiche collezioni di storia dell'arte, Inv. n. Gem 872 – TLM

Biblioteca Nazionale Austriaca

AKG IMAGES/Mondadori Portfolio

Archivio provinciale di Bolzano – La famiglia Vikoler abbandona il Platzkammerhof a San Costantino, autunno 1941 – Merensky (responsabile stampa dell'ADERSt – Ufficio germanico per l'immigrazione e il rimpatrio), cfr. Collezione Opzioni (Archivio provinciale di Bolzano)

"Südtirol in Wort und Bild", n. 3, anno IV, 1960, p. 53

Lascito Peter Brugger – Das 20. Jahrhundert in Südtirol, Gottfried Solderer (a cura di), volume IV, Autonomie und Aufbruch

Archivio Tiroler Tageszeitung – Innsbruck, dalla serie del fotografo della TT Wolfgang Zoller – Tiroler Tageszeitung / Wolfgang Zoller







AUTONOME  
PROVINZ  
BOZEN  
SÜDTIROL



PROVINCIA  
AUTONOMA  
DI BOLZANO  
ALTO ADIGE